



*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

*Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara*

*Servizio Ispezione del Lavoro*

*Unità Operativa Vigilanza Ordinaria*

*Viale Giovanni Bovio, nr. 105 – 65124 Pescara (PE)*

*Tel. 085/429671 - Fax 085/4221114*

*e-mail: dpl-pescara@lavoro.gov.it*

# **ELENCO ANNOTATO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

**DI  
GERMANO DE SANCTIS**

Avvocato  
Specialista in Studi sull'Amministrazione Pubblica  
Ispettore del Lavoro  
Responsabile Unità Operativa Vigilanza Ordinaria  
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara  
Componente Commissione interpellati ex art.9, D.Lgs., nr. 124/04  
Tutor delle attività formative ministeriali per la Regione Abruzzo  
Docente Supplente di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Corso di Laurea in Infermieristica  
dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara  
Docente Supplente di Diritto Penale del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Corso di Laurea in Tecniche di prevenzione sui luoghi di lavoro  
dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara  
Docente Supplente di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Corso di Laurea in Tecniche di prevenzione sui luoghi di lavoro  
dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Si segnala che, con riferimento alla Circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le opinioni e considerazioni espresse nel presente elaborato sono frutto del pensiero esclusivo dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

# **INDICE DELL'ELENCO ANNOTATO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

**(il numero indicato si riferisce alla posizione occupata nell'elenco)**

## **Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Collocamento Ordinario**

- 1)** Comunicazione d'assunzione (da applicare a far data dal 01-01-2007)
- 2)** Comunicazione d'assunzione d'urgenza (sanzione da applicare a far data dal 01-01-2007)
- 3)** Comunicazione d'assunzione (da applicare dal 24-10-2003 al 31-12-2006)
- 4)** Comunicazione di variazione (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)
- 5)** Comunicazioni obbligatorie mediante Modello Unificato (da applicare solo dopo l'introduzione del modello in questione)
- 6)** Comunicazione di cessazione (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)
- 7)** Comunicazione di cessazione (da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)

## **Costituzione del rapporto di lavoro Settore edile**

- 8)** Comunicazione d'assunzione nel settore edile (da applicare a far data dal 12-08-2006)
- 9)** Omessa istituzione della tessera di riconoscimento dei lavoratori nelle imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 10)** Omessa istituzione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore autonomo operante nell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 11)** Omessa consegna ai lavoratori della tessera di riconoscimento nelle imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 12)** Omessa esposizione della tessera di riconoscimento da parte dei lavoratori appartenenti ad imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 13)** Omessa istituzione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 14)** Omessa vidimazione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 15)** Omessa vidimazione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)
- 16)** Omesse registrazioni giornaliere sul registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-

2006)

**17)** Irregolari registrazioni giornaliere sul registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)

### **Collocamento obbligatorio Avviamento al lavoro dei disabili**

**18)** Omessa copertura delle quote riservate ai disabili

**19)** Omesso o tardivo invio del prospetto informativo

### **Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti**

**20)** Omessa comunicazione informativa

**21)** Omessa assunzione da parte del datore di lavoro pubblico

**22)** Omessa assunzione da parte del datore di lavoro privato per centralini telefonici con almeno cinque linee urbane

**23)** Omessa assunzione da parte del datore di lavoro pubblico o privato per centralini telefonici dotati di più di un posto di operatore

### **Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti**

**24)** Omessa comunicazione informativa

**25)** Omessa assunzione

### **Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Lavoro somministrato**

**26)** Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dal 01-01-2007)

**27)** Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)

**28)** Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare fino all'introduzione del Modello Unificato)

**29)** Comunicazione di proroga dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)

**30)** Comunicazione di proroga dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)

**31)** Comunicazione di cessazione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)

**32)** Comunicazione di cessazione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)

**33)** Mancato versamento al Fondo Bilaterale per la Formazione e l'Integrazione del Reddito

### **Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Assunzione di lavoratori extracomunitari ed apolidi sul territorio nazionale**

**34)** Comunicazione d'assunzione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (da applicare a far data dal 10-09-2002)

**35)** Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (sanzione irrogabile solo qualora sia stato istituito lo Sportello Unico) (da applicare a far data dal 10-09-2002)

**36)** Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi sprovvisti di permesso di soggiorno (da applicare a far data dal 10-09-2002)

**37)** Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi muniti di permesso di soggiorno scaduto non rinnovato (da applicare a far data dal 10-09-2002)

**38)** Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi il cui permesso di soggiorno sia revocato (da applicare a far data dal 10-09-2002)

**39)** Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi il cui permesso di soggiorno sia annullato (da applicare a far data dal 10-09-2002)

### **Informazioni al lavoratore**

**40)** Dichiarazione d'assunzione (da applicare a far data dal 24-10-2003)

**41)** Obbligo d'informazione (in caso di lavoro sul territorio nazionale)

**42)** Obbligo d'informazione (in caso di lavoro all'estero)

**43)** Obbligo d'informazione (in caso di modificazione del contratto di lavoro)

**44)** Inottemperanza all'intimazione della D.P.L.

### **Comunicazioni a mezzo stampa, internet od altri mezzi d'informazione**

**45)** Violazione del divieto d'effettuare comunicazioni da parte di soggetti non autorizzati o non accreditati

**46)** Omessa indicazione del provvedimento autorizzatorio od accreditatorio

**47)** Mancata informativa di cui all'art. 13, D.Lgs., nr. 196/2003

### **Somministrazione abusiva**

**48)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate

**49)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con sfruttamento di minori

**50)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro

**51)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro

**52)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro e con sfruttamento di minori

**53)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro e con sfruttamento di minori

**54)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro

**55)** Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro

### **Somministrazione illecita**

**56)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., nr. 276/2003

**57)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003

**58)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003

**59)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita, sfruttando dei minori, da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., nr. 276/2003

**60)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita, sfruttando dei minori, da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003

**61)** Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003, sfruttando minori

### **Somministrazione irregolare**

**62)** Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti tassativi di cui all'art. 20, comma 3, lett. da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/03

**63)** Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti tassativi di cui all'art. 20, comma 4, prima parte, D.Lgs., nr. 276/03

**64)** Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti quantitativi di cui all'art. 20, comma 4, seconda parte, D.Lgs., nr. 276/03

**65)** Somministrazione irregolare nei casi vietati ex art. 20, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03

**66)** Contratto di somministrazione non rispettoso delle condizioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03

### **Somministrazione fraudolenta**

**67) Somministrazione fraudolenta**

**Interposizione illecita**

**68)** Interposizione illecita di manodopera in presenza di un appalto d'opera o di servizi ex art. 29, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03

**69)** Interposizione illecita di manodopera in presenza di un appalto d'opera o di servizi ex art. 29, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03, con sfruttamento di minori

**70)** Interposizione illecita di manodopera in presenza di un distacco ex art. 30, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03

**71)** Interposizione illecita di manodopera in presenza di un distacco ex art. 30, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03, con sfruttamento di minori

**Appalti irregolari**

**72)** Supersanzione per gli appalti irregolari (da applicare dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale Economia-Lavoro)

**La forma del contratto di somministrazione**

**73)** Contratto di somministrazione non contenente uno degli elementi indicati dall'art. 21, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03

**74)** Elementi del contratto di somministrazione indicati dall'art. 20, comma 2, D.Lgs., nr. 276/03, non recepiti le indicazioni dei C.C.N.L.

**75)** Comunicazioni al lavoratore somministrato contenute nel contratto di somministrazione

**76)** Contratto di somministrazione stipulato in assenza della forma scritta

**Altre sanzioni in materia di somministrazione**

**77)** Divieto di oneri in capo ai lavoratori

**78)** Divieto d'indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

**79)** Divieto di trattare dati personali non attinenti alle attitudini professionali

**Prospetto di paga**

**80)** Annotazioni inesatte sul prospetto di paga

**81)** Omessa firma, sigla o timbratura del prospetto di paga

**82)** Mancata corrispondenza tra le annotazioni eseguite sul prospetto di paga e quelle effettuate sui libri di paga

**83)** Omessa consegna del prospetto di paga

**Consegna della denuncia delle retribuzioni**

**84)** Omessa consegna della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte

### **Lavoro a tempo parziale**

**85)** Omessa comunicazione d'assunzione alla D.P.L. (da applicarsi soltanto alle violazioni commesse fino al 23-10-2003)

### **Contratto di lavoro a tempo determinato**

**86)** Omessa corresponsione di ferie, gratifica natalizia, od altro trattamento

**87)** Omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto

### **Lavoro domestico**

**88)** Assunzione di persona sprovvista di tessera sanitaria, od affetta da malattia infettiva

**89)** Mancato controllo sanitario

### **Lavoro a domicilio**

**90)** Affidamento di lavoro a domicilio nei casi vietati

**91)** Affidamento di lavoro a domicilio, senza l'iscrizione nel Registro dei Commit-  
tenti

**92)** Distribuzione di lavoro a domicilio in più province, senza l'iscrizione nel Regi-  
stro dei Committenti

**93)** Omessa istituzione del registro indicante i lavoratori a domicilio

**94)** Omessa vidimazione del registro indicante i lavoratori a domicilio

**95)** Omessa corresponsione delle tariffe di cottimo pieno

**96)** Omessa corresponsione del rimborso spese e delle varie maggiorazioni retribu-  
tive dovute

**97)** Omessa corresponsione delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari

**98)** Mancata consegna del Libretto Personale di Controllo

**99)** Mancata sottoscrizione del Libretto Personale di Controllo

**100)** Libretto Personale di Controllo non conforme

### **Apprendistato - Collocamento**

**101)** Comunicazione d'assunzione

**102)** Comunicazione di variazione

**103)** Comunicazione di cessazione

## **Apprendistato – Mancata formazione**

- 104)** Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione - Mancata formazione
- 105)** Apprendistato professionalizzante - Mancata formazione
- 106)** Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Mancata formazione

## **Altri adempimenti in materia di apprendistato**

- 107)** Comunicazione d'assunzione mendace
- 108)** Mancato insegnamento
- 109)** Mancata collaborazione
- 110)** Retribuzione in violazione dei C.C.N.L.
- 111)** Lavori gravosi
- 112)** Mancata concessione delle ferie
- 113)** Retribuzione a cottimo e/o con incentivo
- 114)** Omessa frequenza dei corsi d'insegnamento obbligatori
- 115)** Omessa concessione di permessi per esami e titoli di studio
- 116)** Omessa informazione degli esercenti la patria potestà
- 117)** Impiego in lavori di manovalanza e/o produzione in serie
- 118)** Comunicazione di variazione del rapporto d'apprendistato

## **Orario di lavoro**

- 119)** Superamento del normale orario di lavoro effettivo settimanale
- 120)** Lavoro straordinario: superamento della durata massima dell'orario di lavoro effettivo settimanale
- 121)** Computo e retribuzione del lavoro straordinario
- 122)** Comunicazione lavoro straordinario per le unità produttive con più di dieci dipendenti
- 123)** Esecuzione lavoro straordinario per unità produttive d'impresе industriali
- 124)** Lavoro straordinario oltre i limiti temporali
- 125)** Lavoro straordinario al di fuori dei casi previsti
- 126)** Omessa comunicazione alle R.S.U. dell'inizio del lavoro straordinario presso un'unità produttiva per d'impresa industriale
- 127)** Omessa comunicazione alla D.P.L. – S.I.L. del lavoro straordinario presso un'unità produttiva per d'impresa industriale
- 128)** Omessa o non visibile esposizione dell'orario di lavoro sul luogo della prestazione
- 129)** Omessa comunicazione alla D.P.L. dell'orario di lavoro
- 130)** Omessa registrazione sul libro di paga degli importi per lavoro straordinario
- 131)** Mancata esibizione del libro di paga
- 132)** Omessa comunicazione alla D.P.L. del superamento dell'orario di lavoro
- 133)** Superamento dell'orario settimanale medio

## **Lavoro notturno**

- 134)** Superamento dei limiti
- 135)** Divieto di lavoro notturno per le donne in stato di gravidanza o di puerperio
- 136)** Divieto di lavoro notturno per determinate categorie di lavoratori
- 137)** Visite mediche preventive e periodiche

## **Riposo settimanale, domenicale e giornaliero**

- 138)** Riposo settimanale
- 139)** Riposo domenicale
- 140)** Riposo giornaliero

## **Ferie**

- 141)** Godimento del periodo di ferie

## **Ricorrenze festive**

- 142)** Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per indipendenti non retribuiti in maniera fissa)
- 143)** Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per i dipendenti assenti e non retribuiti in maniera fissa)
- 144)** Mancata corresponsione per della maggiorazione per il lavoro festivo (per i lavoratori subordinati)
- 145)** Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per i salariati)
- 146)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore in ferie, infortunato, in malattia etc.
- 147)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per riduzione dell'orario di lavoro
- 148)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro non dipendente dalla sua volontà
- 149)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro non dipendente dalla sua volontà
- 150)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con altra giornata non lavorativa
- 151)** Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 ai lavoratori non retribuiti in maniera fissa per le ricorrenze ex art. 2, Legge, nr. 260/49

## **Tutela dei bambini e degli adolescenti**

- 152)** Omessa comunicazione scritta del giudizio d'idoneità

- 153)** Avvio al lavoro notturno di adolescenti; mancato riposo compensativo; omessa comunicazione alla D.P.L.
- 154)** Avvio di adolescenti al trasporto di pesi fuori dei limiti previsti
- 155)** Mancata concessione dei riposi intermedi
- 156)** Avvio di minori al lavoro nello spettacolo senza l'autorizzazione della D.P.L.
- 157)** Avvio di adolescenti ai lavori di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67, senza l'autorizzazione della D.P.L.
- 158)** Ammissione al lavoro di minore di età inferiore ai quindici anni
- 159)** Consenso nell'avvio al lavoro di un minore di età inferiore a quindici anni
- 160)** Ammissione al lavoro di bambini in attività non consentite
- 161)** Consenso all'avvio al lavoro di un bambino
- 162)** Avvio di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67
- 163)** Consenso all'avvio di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67
- 164)** Avvio irregolare di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67, nei casi di deroga di cui all'art. 6, comma 1, Legge, nr. 977/67
- 165)** Mancata elaborazione del documento contenente la valutazione dei rischi
- 166)** Mancata informativa in materia di sicurezza
- 167)** Mancata informativa ex art. 21, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626
- 168)** Ammissione al lavoro di bambini e/o adolescenti in assenza dell'accertamento sanitario
- 169)** Omesse accertamento dell'idoneità, tramite visite mediche periodiche
- 170)** Mancato accertamento all'idoneità lavorativa con certificato del S.S.N.
- 171)** Mancato accertamento con certificato del S.S.N., per i lavori di cui all'art. 6, comma 2, Legge, 977/67
- 172)** Perdurato avvio al lavoro di minori non idonei
- 173)** Avvio di minori al lavoro notturno
- 174)** Impiego di minori nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, Legge, nr. 977/67
- 175)** Superamento dei limiti di lavoro giornaliero e settimanale per i bambini e gli adolescenti
- 176)** Mancato riposo settimanale

## **Tutela delle lavoratrici madri**

- 177)** Licenziamento della lavoratrice madre
- 178)** Omesso ripristino del rapporto interrotto con una lavoratrice madre
- 179)** Sospensione del rapporto di lavoro di una lavoratrice madre
- 180)** Ammissione a lavori per cui vi è interdizione
- 181)** Omessa assegnazione a lavori compatibili con lo stato di lavoratrice madre
- 182)** Altre ipotesi d'ammissione a lavori incompatibili con lo stato di lavoratrice madre
- 183)** Ammissione al lavoro durante il periodo d'interdizione
- 184)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale
- 185)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al prolungamento del congedo parentale
- 186)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al trattamento economico e normativo durante il congedo parentale
- 187)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al trattamento previdenziale durante il congedo parentale
- 188)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti

**189)** Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti preadottivi internazionali

**190)** Omessa corresponsione dell'indennità di maternità in caso di astensione obbligatoria

**191)** Omessa corresponsione dell'indennità di maternità in caso di astensione facoltativa

## **Parità di trattamento tra uomini e donne**

**192)** Omesso invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

## **Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro**

**193)** Omesso istituzione od incompleta compilazione del Registro degli Infortuni

**194)** Omessa conservazione sul luogo di lavoro del Registro degli Infortuni

**195)** Mancata annotazione cronologica sul Registro degli Infortuni

**196)** Cartella Sanitaria e di Rischio

**197)** Comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla D.P.L.

**198)** Comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla A.S.L.

**199)** Riunioni periodiche

**200)** Omessa comunicazione ai lavoratori delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio

**201)** Omessa invio all'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro

**202)** Omesso invio all'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro

**203)** Omessa consegna al lavoratore delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro

**204)** Omessa consegna all'I.S.P.E.L.S. del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e delle cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro

**205)** Omessa conservazione da parte del datore di lavoro delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, nonché delle cartelle sanitarie e di rischio

**206)** Omessa conservazione da parte dell'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, nonché delle cartelle sanitarie e di rischio

**207)** Omessa consegna da parte del datore di lavoro di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S. ed all'organo di vigilanza

**208)** Omessa comunicazione triennale all'IS.P.E.L.S. ed all'organo di vigilanza

**209)** Omessa consegna da parte del datore di lavoro di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S., a seguito di richiesta

**210)** Omessa consegna del datore di lavoro all'organo di vigilanza di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, in caso di cessazione d'attività d'azienda

- 211)** Omessa richiesta da parte del datore di lavoro di copia delle annotazioni di cui al Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S., in caso di assunzione
- 212)** Omessa consegna della copia del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali
- 213)** Omessa comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro iscritti sul Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali
- 214)** Omessa consegna del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali, in caso di cessazione d'attività
- 215)** Omessa richiesta, in caso di assunzione, della copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali
- 216)** Omessa conservazione delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi
- 217)** Divieto di assumere cibi o bevande e di fumare in zone esposte ad agenti cancerogeni o mutageni
- 218)** Divieto di assumere cibi o bevande e di fumare in zone esposte ad agenti biologici
- 219)** Omessa notifica preliminare
- 220)** Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza a disposizione del Rappresentante per la Sicurezza
- 221)** Trasmissione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
- 222)** Trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l'Esecuzione

### **I.N.P.S.**

- 223)** Omesso rilascio del Mod. DS/22
- 224)** Omissione, ritardo o inesattezze nel versamento dell'assegno per il nucleo familiare
- 225)** Omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S. di notizie e documenti relativi agli assegni familiari
- 226)** Omissione, ritardo o inesattezze nel versamento dell'indennità di malattia e/o di maternità
- 227)** Omesse indicazioni nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S.
- 228)** Inesatte od incomplete indicazioni nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S.
- 229)** Omessa comunicazione alla C.C.I.A.A. della variazione, della sospensione, o della cessazione dell'obbligo assicurativo
- 230)** Omessa comunicazione all'Istituto previdenziale interessato (I.N.A.I.L., I.N.P.S., E.N.P.A.L.S.) della variazione, della sospensione, o della cessazione dell'obbligo assicurativo
- 231)** Omessa comunicazione all'I.N.P.S. della sospensione, o della cessazione dell'attività
- 232)** Omessa consegna annuale della copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte
- 233)** Omessa denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti
- 234)** Omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte
- 235)** Omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., dei dati

relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte

### **I.N.A.I.L.**

**236)** Tardiva od omessa denuncia di inizio lavori (da applicare a far data dal 09-10-2003)

**237)** Tardiva od omessa denuncia di variazione della lavorazione (da applicare a far data dal 09-10-2003)

**238)** Tardiva od omessa denuncia di cessazione della lavorazione (da applicare a far data dal 09-10-2003)

**239)** Omessa comunicazione delle generalità dei lavoratori

**240)** Omessa comunicazione del codice fiscale

**241)** Omesso versamento trattamento economico per infortunio o malattia

**242)** Omesso anticipo dell'indennità per invalidità temporanea su richiesta dell'I.N.A.I.L.

**243)** Omesso versamento trattamento economico per infortunio nel periodo di carenza

**244)** Omessa denuncia all'I.N.A.I.L. della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori

### **Denuncia degli infortuni sul lavoro**

**245)** Omessa denuncia d'infortunio guaribile in più di tre giorni all'I.N.A.I.L.

**246)** Omessa denuncia d'infortunio mortale all'I.N.A.I.L.

**247)** Incompleta denuncia d'infortunio mortale all'I.N.A.I.L.

**248)** Omessa denuncia d'infortunio guaribile in più di tre giorni all'Autorità di Pubblica Sicurezza

### **Malattia professionale**

**249)** Omessa denuncia di malattia professionale all'I.N.A.I.L.

**250)** Incompleta denuncia d'infortunio o di malattia professionale all'I.N.A.I.L.

### **E.N.P.A.L.S.**

**251)** Omessa od incompleta registrazione sul libretto personale

**252)** Assenza del certificato d'agibilità

## **Enti diversi**

**253)** Omessa comunicazione della sospensione, variazione o cessazione dell'obbligo assicurativo

### **Libro Matricola – Gestione I.N.A.I.L.**

- 254)** Omessa istituzione
- 255)** Omesse od inesatte registrazioni
- 256)** Omessa tenuta sul posto di lavoro – Mancata esibizione
- 257)** Rimozione dal posto di lavoro
- 258)** Irregolarità – Omessa vidimazione
- 259)** Omessa conservazione

### **Libro Matricola- Gestione I.N.P.S.**

- 260)** Omessa istituzione od utilizzo di libro matricola non vidimato
- 261)** Omesse registrazioni concernenti gli assegni familiari
- 262)** Irregolarità – Omessa vidimazione
- 263)** Omissione ed irregolarità nelle registrazioni
- 264)** Omessa tenuta sul posto di lavoro - Mancata esibizione
- 265)** Omessa conservazione

### **Libro Paga – Gestione I.N.A.I.L.**

- 266)** Omessa istituzione
- 267)** Omesse od inesatte registrazioni
- 268)** Omesso aggiornamento
- 269)** Omessa tenuta sul posto di lavoro – Mancata esibizione
- 270)** Rimozione dal posto di lavoro
- 271)** Irregolarità – Omessa vidimazione
- 272)** Omessa conservazione

### **Libro Paga - Gestione I.N.P.S.**

- 273)** Omessa istituzione od utilizzo di libro paga
- 274)** Utilizzo di libro paga non vidimato
- 275)** Omesse registrazioni concernenti gli assegni familiari
- 276)** Irregolarità – Omessa vidimazione
- 277)** Omissione ed irregolarità nelle registrazioni
- 278)** Omessa tenuta sul posto di lavoro - Mancata esibizione
- 279)** Omessa conservazione

## Interrogatori e Vigilanza

- 280)** Dichiarazioni inesatte od incomplete in materia contributiva
- 281)** Rifiuto di fornire dati e documenti in materia previdenziale
- 282)** Rifiuto alla verifica dei libri di paga e di matricola
- 283)** Rifiuto a fornire dati e documenti relativi agli assegni familiari
- 284)** Rifiuto od inesattezza nel fornire i dati richiesti dal D.Lgs.Lgt., nr. 788/45
- 285)** Mancata osservanza delle disposizioni impartite
- 286)** Mancata osservanza delle disposizioni impartite ex art. 14, comma 1, D.Lgs., nr. 124/04, relativamente a comportamenti, non vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- 287)** Mancata osservanza delle disposizioni impartite ex art. 14, comma 1, D.Lgs., nr. 124/04, relativamente a comportamenti, vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- 288)** Mancata esibizione della documentazione da parte del Consulente del Lavoro

## Settore Agricoltura

- 289)** Omessa, incompleta od infedele Denuncia Aziendale (in caso d'inizio attività)
- 290)** Omessa, incompleta od infedele Denuncia Aziendale (in caso d'intervenuta modificazione)
- 291)** Comunicazione d'assunzione al Centro per l'Impiego (da applicare a far data dal 01-01-2007)
- 292)** Comunicazione d'assunzione d'urgenza al Centro per l'Impiego (da applicare a far data dal 01-01-2007)
- 293)** Comunicazione d'assunzione all'I.N.P.S.
- 294)** Comunicazione di variazione (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)
- 295)** Omessa istituzione, mancata od infedele compilazione del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato
- 296)** Omessa tenuta, o mancata esibizione del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato
- 297)** Compilazione infedele del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato
- 298)** Omessa, incompleta od infedele della Dichiarazione di Manodopera Occupata
- 299)** Comunicazione di cessazione (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)
- 300)** Comunicazione di cessazione (da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)
- 301)** Dichiarazione d'assunzione (da applicare a far data dal 24-10-2003)
- 302)** Obbligo d'informazione (lavoro sul territorio nazionale)
- 303)** Obbligo d'informazione (lavoro all'estero)
- 304)** Obbligo d'informazione (modificazione degli elementi del contratto)
- 305)** Obbligo d'informazione (inottemperanza all'intimazione della D.P.L.)
- 306)** Omessa comunicazione di cessazione
- 307)** Prospetto di paga

## **Contratti collettivi estesi *erga omnes***

**308)** Inosservanza agli obblighi normativi dei contratti collettivi estesi *erga omnes*

**309)** Inosservanza agli obblighi economici dei contratti collettivi estesi *erga omnes*

## **Contratti collettivi di diritto privato**

**310)** Inosservanza degli obblighi normativi contenuti nei contratti collettivi e disciplinanti i rapporti di lavoro

**311)** Inosservanza degli obblighi economici contenuti nei contratti collettivi e disciplinanti i rapporti di lavoro

## **Lavoro irregolare**

**312)** Inosservanza delle norme relative alla regolare assunzione di lavoratori dipendenti (sanzione da applicare fino all'11-08-2006)

**313)** Inosservanza delle norme relative alla regolare assunzione di lavoratori dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 12-08-2006)

## **Conservazione del posto di lavoro in caso di servizio di leva e di richiamo alle armi**

**314)** Mancata conservazione del posto di lavoro in caso di servizio di leva

**315)** Mancato computo del servizio militare nell'anzianità di servizio

**316)** Mancata conservazione del posto di lavoro in caso di richiamo alle armi

**317)** Mancata corresponsione della retribuzione o di altre indennità in caso di richiamo alle armi

**318)** Licenziamento del lavoratore rientrato dal richiamo alle armi

## **Lavoratori nello spettacolo**

**319)** Omessa comunicazione delle persone occupate

**320)** Omessa comunicazione delle variazioni dei dati comunicati

**321)** RegISTRAZIONI inesatte od incomplete sul libretto personale

## **Lavoratori marittimi**

**322)** Omessa istituzione e conservazione a bordo del registro dell'orario

**323)** Omessa vidimazione del registro dell'orario

**324)** Omessa consegna di una copia del registro dell'orario ai lavoratori marittimi

# Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Collocamento Ordinario

## Comunicazione d'assunzione (sanzione da applicare a far data dal 01-01-2007).

**1) Fonte normativa.** Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver ommesso, il datore di lavoro privato, ivi compreso quello agricolo, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, **entro il giorno antecedente l'instaurazione dei relativi rapporti**, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### Note.

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo l'avviamento da graduatorie pubbliche etc.), anche in settori nei quali vige una disciplina speciale del collocamento (cfr., Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440).*

**2.** *La comunicazione è prevista anche per il settore agricolo, ove l'art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06 (che, peraltro, non risulta implicitamente abrogato) prevede la comunicazione telematica inviata direttamente all'I.N.P.S..*

**3.** *Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.*

**4.** *La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.*

**5.** *La Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440 precisa che il termine della comunicazione scade alle ore ventiquattro del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. L'avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile dalla raccomandata A/R, dalla consegna diretta allo sportello per il Centro per l'Impiego, del fax e dalla procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dal Centro per l'Impiego.*

**6.** *La comunicazione deve indicare:*

**a)** i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio; cfr., Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440);

**b)** la data di assunzione (che coincide con la data di iscrizione del lavoratore sui libri obbligatori; cfr., Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440);

**c)** la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato (cfr., Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440);

**d)** la tipologia contrattuale la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione;

**e)** il trattamento economico e normativo applicato (qualora il datore di lavoro non applichi il C.C.N.L. esso è tenuto a comunicare l'importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita; nel caso di lavoro autonomo, dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti; cfr., Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440).

**7.** L'art. 4-bis, comma 6, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come sostituito dall'art. 1, comma 1184, Legge, 27-12-2006, nr. 296, dispone che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente, inviate al Centro per l'Impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui all'art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle D.R.L. e delle D.P.L., dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., o di altre forme previdenziali sostitutive od esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – ufficio Territoriale del Governo.

**8.** L'art. 4-bis, comma 6-ter, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 1, comma 1184, Legge, 27-12-2006, nr. 296, dispone che le comunicazioni di cui all'art. 4-bis, D.Lgs., nr. 181/00, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai Centri per l'Impiego competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, disciplina anche le modalità ed i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.

## **Comunicazione d'assunzione d'urgenza (sanzione da applicare a far data dal 01-01-2007).**

**2) Fonte normativa.** Art. 9 bis, comma 2-bis, Legge, 28-11-1996, nr. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver omesso il datore di lavoro privato, ivi compreso quello agricolo, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di darne comunicazione, in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Centro per l'Impiego competente, mediante comunicazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La documentazione inviata al Centro per l'Impiego deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pe-

cuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo l'avviamento da graduatorie pubbliche etc.).*

**2.** *La comunicazione è prevista anche per il settore agricolo, ove l'**art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06** (che, peraltro, non risulta implicitamente abrogato) prevede la comunicazione telematica inviata direttamente all'I.N.P.S..*

**3.** *Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del **D.P.R., 28-12-2000, nr. 445**.*

**4.** *La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.*

**5.** *La comunicazione deve indicare:*

**a)** *i dati anagrafici del lavoratore;*

**b)** *la data di assunzione;*

**c)** *la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;*

**d)** *la tipologia contrattuale la qualifica professionale;*

**e)** *il trattamento economico e normativo applicato.*

**6.** *L'urgenza dettata dalle esigenze produttive può esser inquadrata nella casistica dell'ipotesi della forza maggiore, per la quale la comunicazione non può essere effettuata nella giornata antecedente la data dell'instaurazione del rapporto di lavoro.*

## **Comunicazione d'assunzione (sanzione da applicare dal 24-10-2003 al 31-12-2006)**

**3) Fonte normativa.** **Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608**, così come modificato dall'**art. 6, comma 2, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per aver omesso il datore di lavoro d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dalla data d'assunzione, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore assunto, la sede di lavoro, la data d'assunzione (e la data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, relativamente alle seguenti tipologie lavorative: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi in for-*

*ma coordinata e continuativa e soci lavoratori di cooperative.*

**2.** *Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445; c) la medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.*

**3.** *Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in un giorno festivo, in ore serali (dopo le ore diciotto) o notturne (dopo le ore ventidue), ovvero in caso d'emergenza, la presente comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.*

**4.** *L'applicazione del termine di cinque giorni alla sanzione in questione è l'esito della più che plausibile interpretazione operata dalla Circ., M.L.P.S., nr., 24-11-2003, nr. 37, nel regime transitorio perdurante nell'attesa dell'emanazione del modello unificato di cui al decreto ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00.*

## **Comunicazione di variazione (sanzione da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**4) Fonte normativa. Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297, e modificato dall'art. 1, comma 1183, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver omesso d'inviare il datore di lavoro al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dall'evento, una comunicazione relativa alle seguenti variazioni del rapporti di lavoro:

- a)** proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a tempo determinato;
- b)** trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c)** trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- d)** trasformazione da contratto d'apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e)** trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- e-bis)** trasferimento del lavoratore;
- e-ter)** distacco del lavoratore;
- e-quater)** modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- e-quinquies)** trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### **Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, relativamente alle seguenti tipologie lavorative: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi in forma coordinata e continuativa e soci lavoratori di cooperative.*

**2.** *Tale obbligo sussiste, per i datori di lavoro privati, in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato.*

**3.** *La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, precisa che il ravvedimento operoso ex art. 19, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03, potrà operare soltanto dopo l'introduzione del modello unificato di cui al decreto*

*ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00.*

## **Comunicazioni obbligatorie mediante Modello Unificato (sanzione da applicare dopo l'introduzione del modello in questione)**

**5) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 7, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver inviato il datore di lavoro, al competente Centro per l'Impiego, le comunicazioni obbligatorie, concernenti anche i trasferimenti di dati ai soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 6, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, senza utilizzare i moduli definiti con Decreto del ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e per le Tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### **Nota.**

**1.** *I trasferimenti di dati ai soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 6, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, concernono gli obblighi di comunicazione nei confronti delle D.R.L., delle D.P.L, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., o di altre forme previdenziali sostitutive od esclusive.*

## **Comunicazione di cessazione (sanzione da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**6) Fonte normativa.** Art. 21, comma 1, Legge, 29-04-1949, nr. 264, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297, per non aver comunicato il datore di lavoro, al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, in caso di rapporto cessato, dalla data diversa, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pe-

cuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr.9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9611**).

**Nota.**

**1.** La **Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37**, *precisa che il ravvedimento operoso ex art. 19, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03, potrà operare soltanto dopo l'introduzione del modello unificato di cui al decreto ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00.*

## **Comunicazione di cessazione (da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)**

**7) Fonte normativa.** **Art. 21, comma 1, Legge, 29-04-1949, nr. 264**, così come sostituito dall'**art. 6, comma 3, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per non aver comunicato il datore di lavoro, al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, in caso di rapporto cessato, dalla data diversa, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr.9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9611**).

**Nota.**

**1.** La **Circ. M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37**, *precisa che, nel regime transitorio perdurante nell'attesa dell'emanazione del modello unificato di cui al decreto ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00, è ancora applicabile la precedente formulazione dell'art. 21, comma 1, Legge, nr. 264/49.*

## Costituzione del rapporto di lavoro Settore edile

### Comunicazione d'assunzione nel settore edile (sanzione da applicare a far data dal 12-08-2006)

**8) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608, così come modificato dall'art. 6, comma 2, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, e dell'art. 86, comma 10 bis, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come introdotto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, e modificato dall'art. 36 bis, comma 6, Legge, 04-08-2006, nr. 248, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso d'inviare il datore di lavoro, al competente Centro per l'Impiego, il giorno antecedente all'inizio dell'instaurazione del rapporto di lavoro in edilizia, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore assunto, la sede di lavoro, la data d'assunzione (e la data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo, mediante documentazione avente data certa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dell'art. 86, comma 10 ter, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come introdotto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9992**).

#### **Note.**

**1.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che tale obbligo incombe in capo alle imprese edili in senso stretto, non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con riferimento all'art. 36 bis, Legge, nr. 248/06, in materia di sospensione dei lavori nel cantiere, il quale fa riferimento, invece, alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs., nr. 494/96.

A tal proposito, la Circ. I.N.P.S., nr. 11/06 ha ulteriormente evidenziato che per datore dell'edilizia deve intendersi colui sia inquadrato, ovvero inquadrabile come edile ai fini previdenziali (c.s.c. 1./4.13.XX).

**2.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha evidenziato che, per quanto concerne le modalità di comunicazione dell'assunzione, quest'ultima deve risultare da documentazione avente data certa. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da eventuali comunicazioni telematiche (fax o posta elettronica certificata).

**3.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha specificato che, in caso d'instaurazione dei rapporti di lavoro in un giorno immediatamente successivo ad una data festiva, l'adempimento in questione potrà essere effettuato anche nella stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione normativa e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta elettronica certificata). Deve, quindi, dedursi che, in assenza dei predetti strumenti telematici, la comunicazione d'assunzione dovrà essere anticipata al giorno lavorativo che precede il giorno festivo antecedente la data d'assunzione.

**4.** Tale norma si applicherà a decorrere dal 12-08-2006, data di entrata in vigore della Legge, nr.

248/06.

### **Omessa istituzione della tessera di riconoscimento dei lavoratori nelle imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**9) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso d'istituire la tessera di riconoscimento dei lavoratori presenti nel cantiere, qualora sia occupato un numero pari o superiore a dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9993**).

#### **Note.**

**1.** *L'art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248, precisa che qualora siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde anche il committente.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che tale tessera deve essere corredata della fotografia del lavoratore e deve indicare:*

**a)** *il nome il cognome e la data di nascita del lavoratore;*

**b)** *il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.*

*Tale tessera deve essere portata indosso in chiara evidenza. Il medesimo obbligo incombe in capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad esempio, gli artigiani).*

### **Omessa istituzione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore autonomo operante nell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**10) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso il lavoratore autonomo esercita la propria attività direttamente nel cantiere d'istituire la tessera di riconoscimento per proprio conto.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice**

**Tributo 741 T – Codice Violazione 9993).**

**Note.**

**1.** *L'art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248, precisa che qualora siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde anche il committente.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che tale tessera deve essere corredata della fotografia del lavoratore e deve indicare:*

**a)** *il nome il cognome e la data di nascita del lavoratore;*

**b)** *il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.*

*Tale tessera deve essere portata indosso in chiara evidenza. Il medesimo obbligo incombe in capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad esempio, gli artigiani).*

**Omessa consegna ai lavoratori della tessera di riconoscimento nelle imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**11) Fonte normativa.** Art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso di consegnare la tessera di riconoscimento ai lavoratori presenti nel cantiere, qualora sia occupato un numero pari o superiore a dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9993**).

**Note.**

**1.** *L'art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248, precisa che qualora siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde anche il committente.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che tale tessera deve essere corredata della fotografia del lavoratore e deve indicare:*

**a)** *il nome il cognome e la data di nascita del lavoratore;*

**b)** *il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.*

*Tale tessera deve essere portata indosso in chiara evidenza. Il medesimo obbligo incombe in capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad esempio, gli artigiani).*

## **Omessa esposizione della tessera di riconoscimento da parte dei lavoratori appartenenti ad imprese dell'edilizia che occupano dieci o più dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**12) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso il lavoratore, appartenente ad un'impresa dell'edilizia che occupi dieci o più dipendenti, d'espore la propria tessera di riconoscimento fornitagli dal datore di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 50** ad **€. 100**, a carico di ogni lavoratore inadempiente, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 100**, a carico di ogni lavoratore inadempiente.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9993**).

### **Note.**

**1.** *L'art. 36 bis, comma 3, Legge, 04-08-2006, nr. 248, precisa che qualora siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde anche il committente.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che tale tessera deve essere corredata della fotografia del lavoratore e deve indicare:*

**a)** *il nome il cognome e la data di nascita del lavoratore;*

**b)** *il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.*

*Tale tessera deve essere portata indosso in chiara evidenza. Il medesimo obbligo incombe in capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad esempio, gli artigiani).*

## **Omessa istituzione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**13) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 4, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso d'istituire il registro di cantiere, qualora siano occupati meno di dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9994**).

### **Note.**

**1.** *Il testo normativo, come chiarito dalla Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, prevede che tale registro può essere utilizzato, in alternativa alla tessera di riconoscimento, da parte dei datori di lavoro che occupano meno di dieci di-*

pendenti (cioè, al massimo, nove). Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. Il riferimento ai lavoratori autonomi è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono, comunque, un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione).

**2.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che l'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Invece, in caso di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, è possibile utilizzare il medesimo registro, evidenziando, tuttavia, separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

**3.** Tale registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro e le annotazioni vanno effettuate prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera.

**4.** La vidimazione viene effettuata dalle D.P.L. secondo le modalità indicate dal D.P.R., nr. 1124/65 con riferimento ai libri paga e matricola.

## **Omessa vidimazione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**14) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 4, Legge, 04-08-2006, nr. 248,** legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso di far vidimare dalla D.P.L. territorialmente competente il registro di cantiere, qualora siano occupati meno di dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9994**).

### **Note.**

**1.** Il testo normativo, come chiarito dalla Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, prevede che tale registro può essere utilizzato, in alternativa alla tessera di riconoscimento, da parte dei datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè, al massimo, nove). Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. Il riferimento ai lavoratori autonomi è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono, comunque, un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione).

**2.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che l'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Invece, in caso di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, è possibile utilizzare il medesimo registro, evidenziando, tuttavia, separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

**3.** Tale registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro e le annotazioni vanno effettuate prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera.

**4.** La vidimazione viene effettuata dalle D.P.L. secondo le modalità indicate dal D.P.R., nr. 1124/65 con riferimento ai libri paga e matricola.

## **Omessa vidimazione del registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**15) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 4, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso di tenere sul luogo di lavoro il registro di cantiere, qualora siano occupati meno di dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9994**).

### **Note.**

**1.** *Il testo normativo, come chiarito dalla Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, prevede che tale registro può essere utilizzato, in alternativa alla tessera di riconoscimento, da parte dei datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè, al massimo, nove). Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. Il riferimento ai lavoratori autonomi è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono, comunque, un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione).*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che l'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Invece, in caso di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, è possibile utilizzare il medesimo registro, evidenziando, tuttavia, separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.*

**3.** *Tale registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro e le annotazioni vanno effettuate prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera.*

**4.** *La vidimazione viene effettuata dalle D.P.L. secondo le modalità indicate dal D.P.R., nr. 1124/65 con riferimento ai libri paga e matricola.*

## **Omesse registrazioni giornaliere sul registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**16) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 4, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver omesso di registrare giornalmente sul registro di cantiere gli estremi del personale impiegato nei lavori, qualora siano occupati meno di dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'**art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9994**).

**Note.**

**1.** Il testo normativo, come chiarito dalla Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, prevede che tale registro può essere utilizzato, in alternativa alla tessera di riconoscimento, da parte dei datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè, al massimo, nove). Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. Il riferimento ai lavoratori autonomi è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono, comunque, un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione).

**2.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che l'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Invece, in caso di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, è possibile utilizzare il medesimo registro, evidenziando, tuttavia, separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

**3.** Tale registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro e le annotazioni vanno effettuate prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera.

**4.** La vidimazione viene effettuata dalle D.P.L. secondo le modalità indicate dal D.P.R., nr. 1124/65 con riferimento ai libri paga e matricola.

## **Irregolari registrazioni giornaliere sul registro di cantiere da parte delle imprese dell'edilizia che occupano meno di dieci (sanzione da applicare a far data dal 01-10-2006)**

**17) Fonte normativa. Art. 36 bis, comma 4, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, per aver effettuato giornalmente registrazioni irregolari sul registro di cantiere relativamente agli estremi del personale impiegato nei lavori, qualora siano occupati meno di dieci dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5, Legge, 04-08-2006, nr. 248, legge di conversione del D.L., 04-07-2006, nr. 223, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dall'art. 36-bis, comma 5, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9994**).

**Note.**

**1.** Il testo normativo, come chiarito dalla Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, prevede che tale registro può essere utilizzato, in alternativa alla tessera di riconoscimento, da parte dei datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè, al massimo, nove). Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. Il riferimento ai lavoratori autonomi è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono, comunque, un rapporto continuativo con l'impresa (ad esempio, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione).

**2.** La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06 ha chiarito che l'obbligo di tenere il registro è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Invece, in caso di lavoro da effettuarsi in tempi diversi, è possibile utilizzare il medesimo registro, evidenziando, tuttavia, separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

**3.** Tale registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro e le annotazioni vanno effettuate prima dell'inizio

*dell'attività lavorativa giornaliera.*

**4.** *La vidimazione viene effettuata dalle D.P.L. secondo le modalità indicate dal D.P.R., nr. 1124/65 con riferimento ai libri paga e matricola.*

## Collocamento obbligatorio Avviamento al lavoro dei disabili

### Omessa copertura delle quote riservate ai disabili (in vigore dal 13-01-2006)

**18) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 3, Legge, 12-03-1999, nr. 68, dell'art. 7, Legge, 12-03-1999, nr. 68, e dell'art. 9, comma 1, Legge, 12-03-1999, nr. 68, per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti alle categorie dei disabili, decorsi sessanta giorni dalla data nella quale è insorto l'obbligo della loro assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento; inosservanza dei termini e delle modalità previsti dalla convenzione stipulata per l'assunzione di disabili; omessa comunicazione, per la sostituzione, del lavoratore disabile cessato dal servizio; rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato, etc.).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 15, comma 4, Legge, 12-03-1999, nr. 68, nell'importo, quantificato dal D.M.L.P.S, 12-12-2005, di **€. 51,17**, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo d'assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, Legge, nr. 68/99. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 17,05** al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata lavorativa.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 12,75** al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata lavorativa. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria (**Codice Violazione 9616**).

#### **Note.**

**1.** *Ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.P.R., 333/00, la sanzione ex art. 15, comma 4, Legge, nr. 68/99, si applica, in via transitoria, anche alle inadempienze degli obblighi di assunzione ex art. 18, comma 2, Legge, nr. 68/99.*

**2.** *Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, Legge nr. 68/99, sono disposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e destinati al Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili di cui all'art. 14, Legge, nr. 68/99.*

### Omesso o tardivo invio del prospetto informativo (in vigore dal 13-01-2006)

**19) Fonte normativa** Art. 9, comma 6, Legge, 12-03-1999, nr. 68, per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, e/o per avere inviato tardivamente all'Ufficio competente, un prospetto (approvato con Decreto del Ministro del Lavoro, 22-11-1999), recante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi di quelli computabili nella prescritta quota di riserva di cui all'art. 3, Legge, nr. 68/99, nonché i posti di lavoro e le mansioni

disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1, Legge, nr. 68/99.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 15, comma 1, Legge, 12-03-1999, nr. 68, nell'importo, quantificato dal D.M.L.P.S, 12-12-2005, di **€. 578,43**, maggiorato di **€. 28,02**, per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 192,81**, maggiorato di **€. 9,34**, per ogni giorno di ritardo successivo al primo.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida (ammissibile soltanto nel caso in cui persista l'omissione) di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 129**, maggiorato di **€. 6,25** per ogni giorno di ritardo successivo al primo (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. **(Codice Violazione 9615).**

**Note.**

**1.** *Gli obblighi d'informazione consistono, più in particolare, nell'obbligo dei datori di lavoro con oltre quindici dipendenti, compresi impiegati ed operai ed esclusi gli apprendisti, d'inviare agli Uffici competenti un progetto informativo periodico dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori da computare nella quota di riserva ex art. 3, Legge, nr. 68/99, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.*

**2.** *Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, Legge nr. 68/99, sono disposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e destinati al Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili di cui all'art. 14, Legge, nr. 68/99.*

## Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti

### Omessa comunicazione informativa

**20) Fonte normativa.** Art. 5, Legge, 29-03-1985, nr. 113, per non aver provveduto, il datore di lavoro (pubblico o privato), soggetto agli obblighi di cui all' art. 5, Legge, 29-03-1985, nr. 113, ad inviare ai Centri per l'Impiego competenti una comunicazione contenente le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da **€. 105,70** ad **€. 2.113,40**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 211,40**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 105,70**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. (**Codice Violazione 9618**).

#### **Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe sia sui datori di lavoro pubblici, sia sui datori di lavoro privati.*

**2.** *Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, Legge nr. 113/85, sono di sposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro ed ai sensi dell'art. 13, comma 4, Legge nr. 113/85, destinati alla formazione professionale dei non vedenti ed alle spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8, Legge, nr. 113/85.*

### Omessa assunzione da parte del datore di lavoro pubblico

**21) Fonte normativa.** Art. 3, commi 1 e 2, Legge, 29-03-1985, nr. 113, per aver omesso, il datore di lavoro pubblico, d'assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento, dotati di centralino telefonico, un lavoratore non vedente iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 2, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da **€. 21,13** ad **€. 84,53**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 28,17**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 21,13**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Re-

gione Abruzzo – Servizio Tesoreria. **(Codice Violazione 9619).**

**Note.**

**1.** Tale obbligo incombe solo sui datori di lavoro pubblici.

**2.** Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, Legge nr. 113/85, sono disposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro ed ai sensi dell'art. 13, comma 4, Legge nr. 113/85, destinati alla formazione professionale dei non vedenti ed alle spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8, Legge, nr. 113/85.

## **Omessa assunzione da parte del datore di lavoro privato per centralini telefonici con almeno cinque linee urbane**

**22) Fonte normativa. Art. 3, commi 1 e 3, Legge, 29-03-1985, nr. 113**, per aver omesso, il datore di lavoro privato, d'assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un lavoratore non vedente iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 2, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da € 21,13 ad € 84,53, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 28,17, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 21,13, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. **(Codice Violazione 9619).**

**Note.**

**1.** Tale obbligo incombe solo sui datori di lavoro privati.

**2.** Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, Legge nr. 113/85, sono disposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro ed ai sensi dell'art. 13, comma 4, Legge nr. 113/85, destinati alla formazione professionale dei non vedenti ed alle spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8, Legge, nr. 113/85.

## **Omessa assunzione da parte del datore di lavoro pubblico o privato per centralini telefonici dotati di più di un posto di operatore**

**23) Fonte normativa. Art. 3, commi 1 e 4, Legge, 29-03-1985, nr. 113**, per aver omesso, il datore di lavoro pubblico o privato, di riservare in sede d'assunzione, per ogni centralino telefonico dotato di più di un posto di operatore, il 51% dei posti a lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'art. 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 2, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da € 21,13 ad € 84,53, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad €.

**28,17**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 21,13**, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto. Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. (**Codice Violazione 9619**).

**Note.**

**1.** Tale obbligo incombe sia sui datori di lavoro pubblici, sia sui datori di lavoro privati.

**2.** Ai sensi della **Circ. M.L.P.S., 04-05-1986, nr. 65**, tale obbligo va interpretato nel seguente modo:

**a)** centralino con nr. 01 posto: nr. 01 cieco;

**b)** centralino con nr. 02 posti: nr. nr. 01 cieco e nr. 01 vedente

**c)** centralino con nr. 03 posti; nr. 02 ciechi e nr. 01 vedente

**d)** centralino con nr. 04 posti: nr. 02 ciechi e nr. 02 vedenti.

**3.** Gli introiti derivanti da tale sanzione, ai sensi dell'**art. 13, comma 3, Legge nr. 113/85**, sono disposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro ed ai sensi dell'**art. 13, comma 4, Legge nr. 113/85**, destinati alla formazione professionale dei non vedenti ed alle spese di trasformazione dei centralini di cui all'**art. 8, Legge, nr. 113/85**.

## Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti

### Omessa comunicazione informativa

**24) Fonte normativa.** Art. 5, comma 1, prima parte, Legge, 11-01-1994, nr. 29, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4, Legge, nr. 29/94.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da €. 105,70 ad €. 2.113,40, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad €. 211.40, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di €. 105,70, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. **(Codice Violazione 9618)**.

### Omessa assunzione

**25) Fonte normativa.** Art. 5, comma 1, seconda parte, Legge, 11-01-1994, nr. 29, per aver, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti all'obbligo, omesso di assumere un terapeuta della riabilitazione non vedente.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 1, Legge, 29-03-1985, nr. 113, nell'importo da €. 105,70 ad €. 2.113,40, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad €. 211.40, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato non coperto.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di €. 105,70, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare sul **C.C.P., nr. 208678**, intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria. **(Codice Violazione 9618)**.

## Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Lavoro somministrato

### Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dal 01-01-2007)

**26) Fonte normativa.** Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver omesso, le Agenzie del Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in caso d'assunzione di lavoratori somministrati di darne comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo dalla data di assunzione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da € 100 ad € 500, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad € 166,66, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 100, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

#### **Note.**

**1.** La comunicazione è prevista anche per il settore agricolo, ove l'art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06 (che, peraltro, non risulta implicitamente abrogato) prevede la comunicazione telematica inviata direttamente all'I.N.P.S..

**2.** Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.

**3.** La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.

**4.** La comunicazione deve indicare:

- a)** la data di inizio della prestazione;
- b)** le generalità del lavoratore;
- c)** le generalità del datore di lavoro.

### Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)

**27) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver o-

messo d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro il giorno venti del mese successivo all'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), assunto nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 50** ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 83,33**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 50.**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Note.**

**1.** *Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

**2.** *La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, precisa che il ravvedimento operoso ex art. 19, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03, potrà operare soltanto dopo l'introduzione del modello unificato di cui al decreto ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00.*

## **Comunicazione d'assunzione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dal 24-10-2003 alla data d'introduzione del modello unificato)**

**28) Fonte normativa.** **Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'**art. 6, comma 1, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per aver ommesso d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), assunto nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 50** ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 83,33**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 50**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Nota.**

**1.** *Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

## **Comunicazione di proroga dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**29) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver o-messo d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro giorno venti del mese successivo alla proroga, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), prorogato nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da € 50 ad € 250, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad € 83,33, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 50, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### **Nota.**

*1. Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

## **Comunicazione di proroga dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)**

**30) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver o-messo d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dalla proroga, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), prorogato nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da € 50 ad € 250, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad € 83,33, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 50, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa e-

stingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Nota.**

**1.** *Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

### **Comunicazione di cessazione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**31) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver ommesso d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro giorno venti del mese successivo alla cessazione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), cessato nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 50** ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 83,33**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 50**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9611**).

**Nota.**

**1.** *Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

### **Comunicazione di cessazione dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie di somministrazione di manodopera (da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**32) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 4, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver ommesso d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro giorno venti del mese successivo alla cessazione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore temporaneo (o somministrato), cessato nel mese precedente, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 50** ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 83,33**, per ogni lavoratore

interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 50**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9611**).

**Nota.**

*1. Le agenzie di somministrazione devono provvedere a tale obbligo di comunicazione, sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.*

## **Mancato versamento al Fondo Bilaterale per la Formazione e l'Integrazione del Reddito**

**33) Fonte normativa. Art. 12, comma 1, 2 e 8, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver omesso di versare, totalmente o parzialmente, al Fondo Bilaterale per la Formazione e l'Integrazione del Reddito di cui all'**art. 12, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 12, comma 8, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo **pari a quello del contributo omesso**. Tale somma, ridotta ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **un terzo del contributo omesso**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura pari ad **un quarto del contributo omesso**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Fondo Bilaterale per la Formazione e l'Integrazione del Reddito di cui all'**art. 12, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, (**Codice Violazione 9990**).

# Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Assunzione di lavoratori extracomunitari ed apolidi sul territorio nazionale

## Comunicazione d'assunzione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)

**34) Fonte normativa.** Art. 7, comma 1 e 2, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come modificato dall'art. 1, comma 1184, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver ommesso il datore di lavoro d'inviare alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dall'assunzione di un cittadino straniero (*rectius*: extracomunitario) od apolide, una comunicazione scritta contenente le generalità del denunciante, quelle dello straniero od apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile in cui la persona presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 7, comma 2 bis, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come aggiunto dall'art. 8, Legge, 30-07-2002, nr. 189, , nell'importo da € 160 ad € 1.100, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 320.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 160.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### Note.

**1.** Il D.Lgs., nr. 286/98, così come modificato dalla Legge, nr. 289/02, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la Legge, nr. 364/03) entrata in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del D.P.C.M., 20-04-2004, tale norma non è più applicabile, a far data dal 01-05-2004, nei confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del 01-05-2006), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.

**2.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01-05-2006 al 30-04-2009, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del D.P.C.M., 14-02-2006 (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomunitari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6.

## **Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (sanzione irrogabile solo qualora sia stato istituito lo Sportello Unico) (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)**

**35) Fonte normativa.** Art. 22, comma 7, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, per aver omesso il datore di lavoro d'inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 22, comma 7, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, nell'importo da **€. 500** ad **€. 2.500**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 833,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 500**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### **Note.**

**1.** Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto.

**2.** La prassi ministeriale (cfr., ex ceteribus, quanto accennato dalla Circ., M.L.P.S., 08-03-2005, nr. 9) precisa che l'omissione scatta una volta che sia decorsi inutilmente cinque giorni dall'evento. Tale termine vien dedotto dall'art. 36-bis, D.P.R., nr. 394/99 (Regolamento d'attuazione del D.Lgs., nr. 286/98), così come modificato dal D.P.R., nr. 334/04.

**3.** Il D.Lgs., nr. 286/98, così come modificato dalla Legge, nr. 289/02, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la Legge, nr. 364/03), entrata in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del D.P.C.M., 20-04-2004, tale norma non è più applicabile, a far data dal 01-05-2004, nei confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del 01-05-2006), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.

**4.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01-05-2006 al 30-04-2009, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del D.P.C.M., 14-02-2006 (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomunitari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6.

## **Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi sprovvisti di permesso di soggiorno (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)**

**36) Fonte normativa.** Art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, per aver il datore di lavoro occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, comma 9, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, prevede la pena dell'arresto da **tre mesi ad un anno** e con l'ammenda fino ad **€. 5.000**, per ogni lavoratore impiegato.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.250**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Note.**

**1.** Il D.Lgs., nr. 286/98, così come modificato dalla Legge, nr. 289/02, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la Legge, nr. 364/03), entrata in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del D.P.C.M., 20-04-2004, tale norma non è più applicabile, a far data dal 01-05-2004, nei confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del 01-05-2006), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.

**2.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01-05-2006 al 30-04-2009, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del D.P.C.M., 14-02-2006 (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomunitari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6.

## **Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi muniti di permesso di soggiorno scaduto non rinnovato (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)**

**37) Fonte normativa.** Art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, per aver il datore di lavoro occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, comma 9, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

**Fonte sanzionatoria.** L'**art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286**, così come sostituito dall'**art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189**, prevede la pena dell'arresto da **tre mesi ad un anno** e con l'ammenda fino ad **€. 5.000**, per ogni lavoratore impiegato.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Note.**

**1.** Il **D.Lgs., nr. 286/98**, così come modificato dalla **Legge, nr. 289/02**, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la **Legge, nr. 364/03**), entrata in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del **D.P.C.M., 20-04-2004**, tale norma non è più applicabile, a far data dal **01-05-2004**, nei confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del **01-05-2006**), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.

**2.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15**, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal **01-05-2006 al 30-04-2009**, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del **D.P.C.M., 14-02-2006** (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomunitari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla **Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6**.

## **Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi il cui permesso di soggiorno sia revocato (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)**

**38) Fonte normativa.** **Art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286**, così come sostituito dall'**art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189**, per aver il datore di lavoro occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno previsto dall'**art. 22, comma 9, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286**, così come sostituito dall'**art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189**, sia revocato.

**Fonte sanzionatoria.** L'**art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286**, così come sostituito dall'**art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189**, prevede la pena dell'arresto da **tre mesi ad un anno** e con l'ammenda fino ad **€. 5.000**, per ogni lavoratore impiegato.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Note.**

**1.** Il **D.Lgs., nr. 286/98**, così come modificato dalla **Legge, nr. 289/02**, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la **Legge, nr. 364/03**), entrata in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del **D.P.C.M., 20-04-2004**, tale norma non è più applicabile, a far data dal **01-05-2004**, nei

*confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del 01-05-2006), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.*

**2.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01-05-2006 al 30-04-2009, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del D.P.C.M., 14-02-2006 (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomunitari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6.

## **Assunzione di lavoratori extracomunitari od apolidi il cui permesso di soggiorno sia annullato (sanzione da applicare a far data dal 10-09-2002)**

**39) Fonte normativa.** Art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, per aver il datore di lavoro occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, comma 9, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, sia annullato.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 22, comma 12, D.Lgs., 25-07-1998, nr. 286, così come sostituito dall'art. 18, Legge, 30-07-2002, nr. 189, prevede la pena dell'arresto da **tre mesi ad un anno** e con l'ammenda fino ad **€. 5.000**, per ogni lavoratore impiegato.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.250**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Note.**

**1.** Il D.Lgs., nr. 286/98, così come modificato dalla Legge, nr. 289/02, utilizza il termine "cittadini stranieri", intendo come tali coloro che non appartengono alla Comunità Europea, oltre agli apolidi.

Sono parificati ai cittadini comunitari, perlomeno ai fini delle norme sul libero ingresso e sulla sicurezza sociale, anche i lavoratori appartenenti all'Accordo S.E.E. (Spazio Economico Europeo) tra cui: Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata nel 1999 (ratificata con la Legge, nr. 364/03), entra in vigore il 01-06-2002, anche i cittadini svizzeri sono parificati ai cittadini comunitari.

In virtù del D.P.C.M., 20-04-2004, tale norma non è più applicabile, a far data dal 01-05-2004, nei confronti dei cittadini dei paesi neocomunitari, anche se nei loro confronti (tranne che per i cittadini di Malta e Cipro) è stato previsto un regime transitorio (avente come scadenza la data del 01-05-2006), per quanto concerne le procedure d'ingresso in Italia. Si ricorda che i paesi neocomunitari sono i seguenti: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta e Cipro.

**2.** Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. M.L.P.S., 03-05-2006, nr. 15, ha comunicato la proroga, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01-05-2006 al 30-04-2009, il regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fatta eccezione per i cittadini di Malta e Cipro.

Pertanto, l'attuazione del D.P.C.M., 14-02-2006 (Decreto flussi 2006, relativo ai lavoratori neocomuni-

*tari), prosegue senza modifiche, in base a quanto già disposto dalla Circ. M.L.P.S., 27-02-2006, nr. 6.*

## Informazioni al lavoratore

### Dichiarazione d'assunzione (sanzione da applicare a far data dal 24-10-2003)

**40) Fonte normativa.** Art. 4 bis, comma 2, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297, per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonché la comunicazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, in attuazione della Direttiva Comunitaria, nr. 91/533/CEE.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 500**, per ogni dipendente.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9614**).

#### **Nota.**

**1.** *Nel caso in cui non si applica il Contratto Collettivo, la dichiarazione sottoscritta in questione, per essere regolare, deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro.*

### Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di lavoro sul territorio nazionale)

**41) Fonte normativa.** Art. 1, comma 1, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver fornito e/o per aver fornito in maniera incompleta o inesatta al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, ovvero al momento della cessazione del rapporto di durata inferiore, a mezzo del contratto scritto, lettera, o nella dichiarazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs., nr. 181/2000, le informazioni indicate nell'art. 1, comma 1, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791 T - Codice Violazione 9750**).

**Note.**

**1.** Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le seguenti informazioni:

- a)** l'identità delle parti;
- b)** il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede od il domicilio del datore di lavoro;
- c)** la data di inizio del rapporto di lavoro;
- d)** la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di lavoro a tempo determinato, od a tempo indeterminato;
- e)** la durata del periodo di prova se previsto;
- f)** l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- g)** l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- h)** la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- i)** l'orario di lavoro;
- l)** i termini di preavviso, in caso di recesso.

**2.** Alcune delle informazioni predette possono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore anche mediante il rinvio esplicito al contratto collettivo.

**3.** Per i rapporti di lavoro all'estero sono previste informazioni supplementari.

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di lavoro all'estero)**

**42) Fonte normativa.** Art. 2, comma 1, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver fornito e/o per aver fornito in maniera incompleta od inesatta al lavoratore inviato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'assunzione, le informazioni indicate all'art. 1, comma 1, D.Lgs., nr. 152/97, oltre alla durata duratadel lavoro all'estero, la valuta di corresponsione della retribuzione, i vantaggi in denaro, od in natura connessi al lavoro estero e le condizioni di rimpatrio, così come previsto dal medesimo art. 2, comma 1, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 247-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255** (cfr., Circ. M.L.PS., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791 T – Codice Violazione 9750**).

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di modificazione del contratto di lavoro)**

**43) Fonte normativa.** Art. 3, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver regolarmente comunicato, in forma scritta, e/o per aver comunicato (sempre in forma scritta) con dati inesatti o incompleti al lavoratore, entro un mese dall'adozione, la modificazione degli elementi del contratto di lavoro indicati negli artt. 1 e 2, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791 T – Codice Violazione 9750**).

### **Nota.**

**1.** *Per comunicazione regolare deve interdersi quella effettuata senza omissioni od inesattezze.*

## **Inottemperanza all'intimazione della D.P.L.**

**44) Fonte Normativa.** Art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver ottemperato, entro il termine di quindici giorni, all'intimazione della Direzione Provinciale del Lavoro di fornire al lavoratore le informazioni previste dagli artt. 1, 2 e 3, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, per effetto del rinvio disposto dal medesimo art. 4, comma 2, prima parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, è stabilita dall'art. 9 bis, comma 3, Legge, 28-11-1996, nr.608, e quintuplicata ai sensi dell'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580** per dipendente.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9750**).

## Comunicazioni a mezzo stampa, internet od altri mezzi d'informazione

### Violazione del divieto d'effettuare comunicazioni da parte di soggetti non autorizzati o non accreditati

**45) Fonte normativa. Art. 9, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per violato il divieto di effettuare comunicazioni a mezzo stampa, internet televisione od altri mezzi d'informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda ed offerta.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

#### **Note.**

**1.** *Fanno eccezione a tale divieto tutte quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, od entità ad essi collegati perché facenti parte dello stesso gruppo d'impresе, od in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.*

**2.** *La responsabilità di tale violazione incombe in capo agli editori, ai direttori responsabili ed ai gestori di siti sui quali vengono pubblicati gli annunci vietati sopra meglio indicati.*

### Omessa indicazione del provvedimento autorizzatorio od accreditatorio

**46) Fonte normativa. Art. 9, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver disatteso la disposizione contenuta in tale norma, la quale impone che, nel corso delle comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la comunicazione epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni od annunci per la ricerca del personale, le agenzie per il lavoro, o gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati od accreditati, devono indicare gli estremi del provvedimento d'autorizzazione o d'accreditamento, al fine di consentire al lavoratore, ed a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

#### **Nota.**

**1.** *La responsabilità di tale violazione incombe in capo agli editori, ai direttori responsabili ed ai gestori di siti sui quali vengono pubblicati gli annunci sopra meglio indicati.*

## **Mancata informativa di cui all'art. 13, D.Lgs., nr. 196/2003**

**47) Fonte normativa.** Art. 9, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver disatteso la disposizione contenuta in tale norma, la quale impone che, qualora le comunicazioni, di cui all' art. 9, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, avvengano mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici, o mediante reti di comunicazione elettronica e non recano l'informativa di cui all'art. 13, D.Lgs., 30-06-2003, nr. 196, devono indicare il sito della rete di comunicazione, attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 4.000**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

**Nota.**

**1.** *La responsabilità di tale violazione incombe in capo agli editori, ai direttori responsabili ed ai gestori di siti sui quali vengono pubblicati gli annunci sopra meglio indicati.*

## Somministrazione abusiva

### **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate**

**48) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver espletato l'esercizio non autorizzato delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro da parte delle: **I) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276** (cfr. art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276); **II) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche tutte le attività di cui all'art. 20 D.Lgs., comma 3, lett. da a) ad h), 10-09-2003, nr. 276** (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, primo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p.. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, oltre le spese del procedimento.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

#### **Nota.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con sfruttamento di minori**

**49) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver espletato l'esercizio non autorizzato con sfruttamento di minori delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro da parte delle: **I) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276** (cfr. art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276); **II) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche tutte le attività di cui all'art. 20 D.Lgs., comma 3, lett. da a) ad h), 10-09-2003, nr. 276** (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria. L'art. 18, comma 1, primo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'art. 4, comma 2, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e dell'ammenda fino ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Note.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/ o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

**2.** *Si ritiene che con l'espressione "sfruttamento di minori" debba intendersi sia nel senso espresso dagli artt. 3 e 4, Legge, nr. 977/67 (così come modificata dal D.Lgs., nr. 345/99), sia in quello contenuto dall'art. 6, Legge, nr. 977/67, mentre sarà sufficiente, ai fini del conseguimento della prova dell'effettivo sfruttamento, il riscontro dell'avvenuto avviamento illegale al lavoro di minori.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro**

**50) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver espletato l'esercizio non autorizzato con scopo di lucro delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro daparte delle agenzie di intermediazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, terzo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, terzo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a sei mesi** e dell'ammenda da **€. 1.500 ad €. 7.500**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.875**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Nota.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/ o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro**

**51) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver espletato l'esercizio non autorizzato senza scopo di lucro delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro daparte delle agenzie di intermediazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, quarto periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, quarto periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena e dell'ammenda da **€. 500 ad €. 2.500**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgress-

sore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 625**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 833,33**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Nota.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro e con sfruttamento di minori**

**52) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver espletato l'esercizio non autorizzato, con scopo di lucro e con sfruttamento di minori, delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro da parte delle agenzie di intermediazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, terzo e quinto periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, terzo e quinto periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e dell'ammenda da **€. 9.000** ad **€. 45.000**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 11.250**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Note**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

**2.** *Si ritiene che con l'espressione "sfruttamento di minori" debba intendersi sia nel senso espresso dagli artt. 3 e 4, Legge, nr. 977/67 (così come modificata dal D.Lgs., nr. 345/99), sia in quello contenuto dall'art. 6, Legge, nr. 977/67, mentre sarà sufficiente, ai fini del conseguimento della prova dell'effettivo sfruttamento, il riscontro dell'avvenuto avviamento illegale al lavoro di minori.*

**Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro e con sfruttamento di minori**

**53) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver espletato l'esercizio non autorizzato, senza scopo di lucro e con sfruttamento di minori, delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro da parte delle agenzie di intermediazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria. L'art. 18, comma 1, quarto e quinto periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'art. 4, comma 2, quarto e quinto periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e dell'ammenda da **€. 3.000 ad €. 15.000**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 3.750**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Note**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della mano-*

*dopera abusivamente somministrata.*

**2.** *Si ritiene che con l'espressione "sfruttamento di minori" debba intendersi sia nel senso espresso dagli artt. 3 e 4, Legge, nr. 977/67 (così come modificata dal D.Lgs., nr. 345/99), sia in quello contenuto dall'art. 6, Legge, nr. 977/67, mentre sarà sufficiente, ai fini del conseguimento della prova dell'effettivo sfruttamento, il riscontro dell'avvenuto avviamento illegale al lavoro di minori.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate con scopo di lucro**

**54) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver espletato l'esercizio non autorizzato con scopo di lucro delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro daparte delle: **I)** agenzie di ricerca e selezione del personale (cfr. art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276); **II)** agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, sesto periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, sesto periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda da **€. 750** ad **€. 3.750**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 937,50**.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 1.250**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex art. 240 c.p. del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Nota.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

## **Somministrazione abusiva da parte di Agenzie per il Lavoro ex art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03, non autorizzate senza scopo di lucro**

**55) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver espletato l'esercizio non autorizzato senza scopo di lucro delle attività correlate alla domanda ed all'offerta di lavoro da parte delle: **I)** agenzie di ricerca e selezione del personale (cfr. art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276); **II)** agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276).

**Fonte sanzionatoria. L'art. 18, comma 1, sesto periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, sesto periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede la pena dell'ammenda da **€. 250** ad **€. 1.250**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 312,50**.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex **art. 162 c.p.**. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (**artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.**), ovvero prima del decreto di condanna (**artt. 460 e 565 c.p.p.**), una somma corrispondente ad **€. 416,66**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Misure di sicurezza patrimoniali.** L'**art. 18, comma 1, ottavo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, ottavo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede che, nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca ex **art. 240 c.p.** del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività sanzionate dal predetto **art. 18, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Nota.**

**1.** *L'elemento oggettivo di tale contravvenzione penale consta nell'utilizzazione da parte del soggetto agente di lavoratori forniti da agenzie non autorizzate e/o non iscritte all'Albo, ovvero al di fuori dei limiti legalmente previsti e stabiliti per la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, nonché da un'agenzia specializzata.*

*L'elemento soggettivo di tale contravvenzione penale, invece, è rappresentato dalla seppur minima consapevolezza da parte dell'utilizzatore di far svolgere il lavoro ai soggetti somministrati, in violazione alle norme di legge. Essendo una contravvenzione, è irrilevante la natura colposa o dolosa dell'elemento psicologico.*

*Gli effetti di tale contravvenzione penale sono da individuarsi nello sfruttamento effettivo e concreto della manodopera abusivamente somministrata.*

## Somministrazione illecita

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., nr. 276/2003**

**56) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 2, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 3, primo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p.. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003**

**57) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro a tempo indeterminato, abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche indicate nell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 2, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 3, primo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p.. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt.

492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003**

**58) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro, al di fuori dei limiti indicati dal combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 2, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 3, primo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p.. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita, sfruttando dei minori, da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., nr. 276/2003**

**59) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver l'utilizzatore, sfruttando dei minori, fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 20, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 2, primo periodo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e l'ammenda pari ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758,

nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita, sfruttando dei minori, da parte di soggetti non abilitati alle attività indicate nell'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003**

**60) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver l'utilizzatore, sfruttando dei minori, fatto ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro a tempo indeterminato, abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche indicate nell'**art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**.

**Fonte sanzionatoria. L'art. 18, comma 2, primo periodo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e l'ammenda pari ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

### **Ricorso dell'utilizzatore alla somministrazione illecita al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/2003, sfruttando minori**

**61) Fonte normativa. Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver l'utilizzatore fatto ricorso, sfruttando minori, alla somministrazione di prestatori di lavoro, al di fuori dei limiti indicati dal combinato disposto dell'**art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, e dell'**art. 20, comma 3, lettere da a) ad i), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**.

**Fonte sanzionatoria. L'art. 18, comma 2, primo periodo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e l'ammenda pari ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

## Somministrazione irregolare

### **Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti tassativi di cui all'art. 20, comma 3, lett. da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/03**

**62) Fonte normativa.** Art. 20, comma 3, lett. da a) ad i), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato, al di fuori dei limiti tassativi di cui all'art. 20, comma 3, lett. da a) ad i), D.Lgs., nr. 276/03.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

**Nota.**

*1. Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.*

### **Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti tassativi di cui all'art. 20, comma 4, prima parte, D.Lgs., nr. 276/03**

**63) Fonte normativa.** Art. 20, comma 4, prima parte, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione a tempo determinato, al di fuori delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria amministrazione, indicate nell'art. 20, comma 4, D.Lgs., nr. 276/03,

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

**Nota.**

*1. Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.*

### **Somministrazione irregolare a tempo in determinato, al di fuori dei limiti quantitativi di cui all'art. 20, comma 4, seconda parte, D.Lgs., nr. 276/03**

**64) Fonte normativa.** Art. 20, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione a tempo determinato, al di fuori dei limiti quantitativi indicati dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in conformità alla disciplina di cui all'art. 10, D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

#### **Nota.**

*1. Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.*

### **Somministrazione irregolare nei casi vietati ex art. 20, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03**

**65) Fonte normativa.** Art. 20, comma 5, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore fatto ricorso alla somministrazione in uno dei seguenti casi: **a)** per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; **b)** salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge 23-07-1991, nr. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; **c)** da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, e successive modifiche.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pe-

cuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

**Nota.**

**1.** Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.

## **Contratto di somministrazione non rispettoso delle condizioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.Lgs., nr. 276/03**

**66) Fonte normativa.** **Art. 21, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore stipulato il contratto di somministrazione, senza indicarvi uno dei seguenti elementi: **a)** gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; **b)** il numero dei lavoratori da somministrare; **c)** i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'**art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs., nr. 276/03**; **d)** l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; **e)** la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

**Note.**

**1.** Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.

**2.** La diffida ex **art. 13, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, risulta essere consentita soltanto nei casi di cui all'**art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), ed j), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, in quanto alla luce della **Circ. M.L.P.S., nr. 24/04**, solo in tali ipotesi le condotte possono ritenersi sanabili. Pertanto le violazioni delle ipotesi di cui all'**art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, si connotano per la loro non sanabilità e, di conseguenza, per la loro non suscettibilità a regolarizzazione successiva mediante condotta sanante.

## Somministrazione fraudolenta

### Somministrazione fraudolenta

**67) Fonte normativa.** Art. 28, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, il somministratore e l'utilizzatore, posto in essere l'attività di somministrazione di lavoro con la specifica finalità d'eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore interessato.

**Fonte sanzionatoria.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, è prevista la punizione con la pena dell'ammenda di **€. 20**, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascuna giornata di somministrazione.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 5,00**, per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata di somministrazione.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex all'art. 162 c.p. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 6,66**, per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3100**).

**Note.**

**1.** *Tale sanzione si applica anche in presenza delle altre sanzioni previste dall'art. 18, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.*

**2.** *Affinché si possa comminare tale sanzione, è necessario che, a seguito dell'esercizio dell'azione ispettiva, il funzionario verbalizzante abbia conseguito la prova della sussistenza, in capo ai soggetti agenti, del dolo specifico d'eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore interessato.*

## Interposizione illecita

### Interposizione illecita di manodopera in presenza di un appalto d'opera o di servizi ex art. 29, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03

**68) Fonte normativa.** Art. 29, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver stipulato, sia l'utilizzatore che il somministratore, un contratto d'appalto d'opera o di servizi, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e, cioè, qualora risulti che: **a)** il contratto d'appalto non sia stato stipulato e /o regolamentato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1655 c.c.; **b)** sia assente l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; **c)** l'appaltatore non eserciti il proprio potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; **d)** l'appaltatore non assuma il rischio d'impresa.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 5-bis), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 5, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex art. 162 c.p.. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (artt. 460 e 565 c.p.p.), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3900**).

#### **Note.**

**1.** *Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 909, Legge, 27-12-2006, nr. 296, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente od il datore di lavoro sono obbligati con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.*

**2.** *Ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, tale vincolo solidaristico viene meno, qualora il committente sia una persona fisica che non esercita un'attività d'impresa, o professionale (come, ad esempio, il privato cittadino che ristruttura il proprio appartamento).*

### Interposizione illecita di manodopera in presenza di un appalto d'opera o di servizi ex art. 29, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03, con sfruttamento di minori

**69) Fonte normativa.** Art. 29, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver stipulato, sia l'utilizzatore che il somministratore, un contratto d'appalto d'opera o di servizi, con sfruttamento di minori, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e, cioè, qualora risulti che: **a)** il contratto d'appalto non sia stato stipulato e /o regolamentato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1655 c.c.; **b)** sia assente l'organizzazione

dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; **c)** l'appaltatore non eserciti il proprio potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; **d)** l'appaltatore non assuma il rischio d'impresa.

**Fonte sanzionatoria.** L'**art. 18, comma 1, primo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e dell'ammenda fino ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3900**).

**Note.**

**1.** *Ai sensi dell'**art. 29, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 1, comma 909, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente od il datore di lavoro sono obbligati con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.*

**2.** *Ai sensi dell'**art. 29, comma 3-ter, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, tale vincolo solidaristico viene meno, qualora il committente sia una persona fisica che non esercita un'attività d'impresa, o professionale (come, ad esempio, il privato cittadino che ristruttura il proprio appartamento).*

## **Interposizione illecita di manodopera in presenza di un distacco ex art. 30, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03**

**70) Fonte normativa.** **Art. 30, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, per aver stipulato, sia l'utilizzatore che il somministratore, un distacco, senza il rispetto dei requisiti di cui all'**art. 30, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, e, cioè, qualora risulti che: **a)** il distacco non sia stato operato per soddisfare uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante; **b)** il datore di lavoro distaccante non abbia posto i lavoratori interessati a disposizione del distaccatario soltanto per un periodo temporaneo definito; **c)** il datore di lavoro distaccante non abbia posto i lavoratori interessati a disposizione del distaccatario soltanto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

**Fonte sanzionatoria.** L'**art. 18, comma 5-bis), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, così come modificato dall'**art. 4, comma 5, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251**, prevede la pena dell'ammenda pari ad **€. 50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 12,50**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Estinzione agevolata.** Oblazione ex **art. 162 c.p.**. Essendo prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (**artt. 492, comma 1, 555, comma 1, e 557, comma 1, c.p.p.**), ovvero prima del decreto di condanna (**artt. 460 e 565 c.p.p.**), una somma corrispondente ad **€. 16,66**, per ogni lavoratore occu-

pato e per ogni giornata di lavoro, oltre le spese del procedimento.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3900**).

### **Interposizione illecita di manodopera in presenza di un distacco ex art. 30, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03, con sfruttamento di minori**

**71) Fonte normativa.** Art. 30, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver stipulato, sia l'utilizzatore che il somministratore, un contratto d'opera o di servizi, con sfruttamento di minori, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e, cioè, qualora risulti che: **a)** il distacco non sia stato operato per soddisfare uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante; **b)** il datore di lavoro distaccante non abbia posto i lavoratori interessati a disposizione del distaccatario soltanto per un periodo temporaneo definito; **c)** il datore di lavoro distaccante non abbia posto i lavoratori interessati a disposizione del distaccatario soltanto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 1, primo e secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 2, primo e secondo periodo, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, prevede la pena dell'arresto **fino a diciotto mesi** e dell'ammenda fino ad **€. 300**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 75**, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3900**).

## Appalti irregolari

### Supersanzione per gli appalti irregolari (da applicare dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale Economia-Lavoro)

**72) Fonte normativa. Art. 35, comma 28, Legge, 04-08-2006, nr. 248,** legge di conversione del **D.L., 04-07-2006, nr. 223**, per avere il committente di appalto d'opera, fornitura o servizio provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore stesso, senza la previa esibizione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali e previdenziali relativi alle prestazioni lavorative dei dipendenti impiegati nell'appalto, a fronte di una non esecuzione, o di una non regolare effettuazione degli adempimenti stessi da parte dell'appaltatore o di eventuali subappaltatori.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 35, commi 33, Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del **D.L., 04-07-2006, nr. 223**, nell'importo da **€. 5.000** ad **€. 200.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 10.000**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9995**).

#### Note.

**1.** La disciplina riguarda tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi anche prima del **04-07-2006** (data di entrata in vigore del **D.L., nr. 223/06**) ed ancora in corso al momento dell'entrata in vigore di tale norma sanzionatoria.

**2.** Tale norma entrerà in vigore soltanto dopo l'emanazione di un futuro Decreto Interministeriale (Economia-Lavoro) che doveva uscire nel termine (ordinatorio e non rispettato) di novanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di siffatta legge di conversione.

**3.** Tale Decreto Interministeriale individuerà la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti ex **art. 35, comma 28, Legge, nr. 248/06**, in relazione ai contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito delle attività rilevanti ai fini dell'I.V.A. ed, in ogni caso, dai soggetti individuati dagli **artt. 73 e 74, D.P.R., nr. 917/86**. Quest'ultimi sono:

- a)** le società per azioni;
- b)** le società in accomandita per azioni;
- c)** le società a responsabilità limitata;
- d)** le società cooperative e di mutua assicurazione;
- e)** gli Enti pubblici e privati con oggetto esclusivo o principale rappresentato da attività commerciali residenti;
- f)** le società e gli Enti di ogni tipo, comprese quelle ad ordinamento autonomo, anche se dotate di personalità giuridica;
- g)** i Comuni;
- h)** le Province;
- i)** le Regioni;
- l)** le Comunità montane;
- m)** i consorzi tra gli Enti Locali;
- n)** le Associazioni;
- o)** gli Enti gestori del demanio collettivo;

Tale elenco non comprende soltanto i committenti non esercenti attività commerciali (come, ad esempio, il privato cittadino che commissiona lavori di ristrutturazione del proprio appartamento).

**4.** L'art. 35, comma 28, Legge, nr. 248/06 ha chiarito che la responsabilità tra l'appaltatore ed il subappaltatore circa l'effettuazione del versamento, sia delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro, sia del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.

**5.** Tale responsabilità solidale viene meno se, ai sensi dell'art. 35, comma 29, Legge, nr. 248/06, prima di effettuare il pagamento, l'appaltatore verifica la correttezza dell'operato del subappaltatore. In altri termini, l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino a quando il subappaltatore non produca la documentazione richiesta. Si precisa, però, che gli importi non possono superare l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

**6.** L'art. 35, comma 31, Legge, nr. 248/06 disciplina la notifica degli atti e la competenza territoriale. I provvedimenti soggetti a termine di decadenza devono essere notificati entro lo stesso termine, sia all'obbligato principale (subappaltatore), sia all'obbligato solidale (appaltatore). La competenza degli Uffici impositori e previdenziali (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L. etc.) è determinata in relazione alla sede legale del subappaltatore.

**7.** L'art. 35, comma 32, Legge, nr. 248/06 pone a capo della catena di controllo il committente (che può essere un soggetto privato, ma anche una Pubblica Amministrazione). Costui paga quanto dovuto all'appaltatore, soltanto se quest'ultimo esibisce la documentazione attestante gli adempimenti del subappaltatore in materia di versamenti obbligatori contributivi e fiscali.

**8.** L'art. 35, commi 33 e 34, Legge, nr. 248/06 ha precisato che l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'ufficio della sede dell'appaltatore, ma non risulta chiarito se, una volta accertata la violazione circa la solidarietà, compete agli enti impositori (Agenzia delle Entrate, od Enti Previdenziali), ovvero alla D.P.L. comminare la sanzione.

**9.** Resta fermo quanto già, in precedenza previsto dall'art. 29, D.Lgs., nr. 276/03, in quanto tale responsabilità solidale riguarda il periodo successivo alla cessazione dell'appalto.

**10.** Il regime di responsabilità di cui al art. 29, D.Lgs., nr. 276/03, deve, ora, intendersi esteso anche agli adempimenti fiscali. Resta ferma la possibilità di prevedere nel C.C.N.L. una diversa regolamentazione della responsabilità solidale.

## La forma del contratto di somministrazione

### Contratto di somministrazione non contenente uno degli elementi indicati dall'art. 21, comma 1, D.Lgs., nr. 276/03

**73) Fonte normativa.** Art. 21, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore stipulato il contratto di somministrazione, senza indicarvi uno dei seguenti elementi: **a)** gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; **b)** il numero dei lavoratori da somministrare; **c)** i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs., nr. 276/03; **d)** l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; **e)** la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; **f)** le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; **g)** il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; **h)** assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; **i)** assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; **j)** assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; **k)** assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

#### **Note.**

- 1.** Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.
- 2.** La diffida ex art. 13, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, risulta essere consentita soltanto nei casi di cui all'art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), ed j), D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, in quanto alla luce della Circ. M.L.P.S., nr. 24/04, solo in tali ipotesi le condotte possono ritenersi sanabili.
- 3.** Ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.Lgs., nr. 276/03, l'assenza totale della forma scritta comporta, altresì, la nullità del contratto di somministrazione e, di conseguenza, i lavoratori interessati sono da considerarsi, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'utilizzatore.

## **Elementi del contratto di somministrazione indicati dall'art. 20, comma 2, D.Lgs., nr. 276/03, non recepent le indicazioni dei C.C.N.L.**

**74) Fonte normativa.** Art. 21, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, indicato gli elementi di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, senza recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### **Nota.**

**1.** *Risultano essere responsabili della violazione sia il somministratore, sia l'utilizzatore.*

## **Comunicazioni al lavoratore somministrato contenute nel contratto di somministrazione**

**75) Fonte normativa.** Art. 21, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per non aver il somministratore comunicato, per iscritto, al prestatore di lavoro, all'atto della della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs., nr. 276/2003, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, D.Lgs., nr. 276/2003, la data d'inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### **Nota.**

**1.** *Risulta essere responsabile della violazione in questione il solo somministratore.*

## **Contratto di somministrazione stipulato in assenza della forma scritta**

**76) Fonte normativa.** Art. 21, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, sia il somministratore, sia l'utilizzatore stipulato il contratto di somministrazione senza redigerlo in forma scritta.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 18, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.250**, che ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 416,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 250**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### **Note.**

**1.** Risultano essere responsabili della violazione in sia il somministratore, sia l'utilizzatore.

**2.** L'art. 21, comma 4, D.Lgs., nr. 276/03, stabilisce anche che, in caso di mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

## Altre sanzioni in materia di somministrazione

### Divieto di oneri in capo ai lavoratori

**77) Fonte normativa.** Art. 11, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver, al di fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, esigito o, comunque, percepito compensi da parte del lavoratore, per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione.

**Fonte sanzionatoria.** L'art. 18, comma 4, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, prevede la pena alternativa dell'arresto non superiore ad **un anno** o l'ammenda da **€. 2.500** ad **€. 6.000**. In aggiunta alla sanzione penale, è disposta la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.500**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3902**).

### Divieto d'indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

**78) Fonte normativa.** Art. 10, comma 1, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati effettuato qualsivoglia indagine, o, comunque, trattamento di dati, ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, all'età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, all'ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute, nonché alle eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante, ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

**Fonte sanzionatoria.** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 18, comma 5, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dell'art. 38, comma 1, Legge, 20-05-1970, nr. 300, è prevista la punizione con l'ammenda da **€. 154** ad **€. 1.549**, o con l'arresto da **quindici giorni** ad **un anno**.

L'art. 18, comma 5, secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, prevede che, in caso di recidiva, debba essere revocata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale delle agenzie previste da Capo I, Titolo II, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 387,25**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3903**).

## **Divieto di trattare dati personali non attinenti alle attitudini professionali**

**79) Fonte normativa.** Art. 10, comma 1, secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, per aver le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati effettuato il trattamento dei dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali ed al loro inserimento lavorativo.

**Fonte sanzionatoria.** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 18, comma 5, primo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dell'art. 38, comma 1, Legge, 20-05-1970, nr. 300, è prevista la punizione con l'ammenda da **€. 154** ad **€. 1.549**, o con l'arresto da **quindici giorni** ad **un anno**.

L'art. 18, comma 5, secondo periodo, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, prevede che, in caso di recidiva, debba essere revocata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale delle agenzie previste da Capo I, Titolo II, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 387,25**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 3903**).

## Prospetto di paga

### Annotazioni inesatte sul prospetto di paga

**80) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 1, comma 1, Legge, 05-01-1953, nr. 4 e dell'art. 2, Legge, 05-01-1953, nr. 4, per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga, in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica del lavoratore, il periodo in cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli elementi che compongono la predetta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 5, Legge, 05-01-1953, nr. 4, così come sostituito dall'art. 10, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo, per ciascun lavoratore interessato, da **€. 125** ad **€. 770**. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ciascun lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9625**).

#### Note.

**1.** *la busta paga deve contenere:*

- a)** *il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore;*
- b)** *il periodo, cui la retribuzione si riferisce;*
- c)** *tutti gli elementi che compongono la retribuzione (compresi gli assegni per il nucleo familiare);*
- d)** *le trattenute.*

**2.** *La Legge, nr. 4/53, non ha stabilito un particolare modello di busta paga, di omissione, al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo-contabili. Coerentemente allo spirito della legge in questione, alcuni contratti collettivi si sono spinti oltre e prevedono espressamente l'adozione di documenti equivalenti per scopo alla busta paga.*

**3.** *La Circ. M.L.P.S., 20-10-1953, nr. 119, ha precisato che, per le retribuzioni che sono pagate in parte in denaro ed in parte in natura, la busta paga deve contenere soltanto l'indicazione della somma in denaro. La retribuzione in natura deve essere, invece, indicata e nella misura in cui determina un incremento della retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.*

**4.** *La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente "per ricevuta", non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione, limitandosi soltanto a concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione retributiva, la quale deve essere valutata dal giudice nell'interpretazione della volontà negoziale delle parti. (cfr., in tal senso, Cass., 24-06-1998, nr. 6267).*

**5.** *Il datore di lavoro, il quale non intenda effettuare l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti all'interno della propria impresa, può affidare tale operazione a dei centri di elaborazione dati (cfr., art. 1, comma 5, Legge, nr. 12/79; art. 58, comma 16, Legge, nr. 144/99; Cons. Stato, 25-07-2001, nr. 4088). La Circ. M.L.P.S., 15-03-2000, nr. 14, ha specificato che tali centri elaborazione dati devono possedere requisiti differenti, a seconda della tipologia e della dimensione occupazionale dell'impresa.*

**6.** *la retribuzione può essere corrisposta secondo due diversi criteri:*

- a)** *la retribuzione fissa mensile, rapportata alla durata del periodo di paga. Essa riguarda i diri-*

genti, gli impiegati, gli intermedi e tutto il settore del commercio. In tale ipotesi, l'unità di misura è il mese intero e, pertanto, mentre le assenze retribuite sono del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle competenze, è necessario indicare separatamente il compenso per le giornate o per le ore di assenza non retribuite, al fine di operarne la detrazione;

**b) la retribuzione a paga oraria**, rapportata alle ore retribuite, riguardante, in alcuni casi residuali, il personale operaio dell'industria e dell'artigianato. La paga oraria è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese. Pertanto, sono automaticamente escluse tutte le assenze e devono essere evidenziate apposite voci, per coprire quelle retribuite (con compensi od indennità di qualsiasi natura).

**7. Il calcolo della busta paga**, in caso di **retribuzione oraria**, la paga oraria fissata per ogni singolo lavoratore deve essere moltiplicata per il numero delle ore lavorate che risulta dal libro paga o da altro sistema di registrazione equivalente. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi prevede la mensilizzazione anche per il personale operaio. In tal caso, viene, difatti, applicata una normativa unica per il calcolo della retribuzione degli operai e degli impiegati.

Se il contratto collettivo stabilisce importi mensili anche per gli operai da retribuire ad ore, le quote orario sono computate dividendo l'importo mensile della retribuzione per il numero delle ore medie mensili (nell'arco dell'anno), fissato dal contratto collettivo, il c.d. **divisore**. Il divisore si calcola secondo tale formula: **52 settimane X numero delle ore settimanali = totale ore annue : 12 mesi = valore del divisore** (il risultato di tale formula è arrotondato per difetto all'unità inferiore, qualora esso produca decimali).

Può verificarsi che in alcune imprese che adottano il sistema di timbratura all'inizio ed all'uscita dal lavoro, i ritardi di alcuni minuti vengano arrotondati a frazioni di tempo superiori. In tal caso, si pone il problema di come calcolare queste **frazioni di ora**. Ai fini pratici, è consigliabile trasformare i minuti in centesimi di ora: quindi, ad esempi, 30 minuti equivalranno a 0,50 e 15 minuti a 0,25. Pertanto, un ritardo di un quarto d'ora, tanto per proseguire il nostro esempio, comporterà una trattenuta pari al 25% della quota oraria come sopra determinata.

Non tutte le ore di lavoro sono retribuite con la stessa misura, per cui le ore devono essere conteggiate separatamente, con riferimento ad ogni differente situazione (ad es., lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, etc.).

## Omessa firma, sigla o timbratura del prospetto di paga

**81) Fonte normativa. Art. 1, comma 2, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, per non aver firmato, siglato, o timbrato il prospetto di paga.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, così come sostituito dall'**art. 10, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo, per ciascun lavoratore interessato, da **€. 125** ad **€. 770**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9625**).

### Note.

**1. la busta paga deve contenere:**

- a) il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore;**
- b) il periodo, cui la retribuzione si riferisce;**
- c) tutti gli elementi che compongono la retribuzione (compresi gli assegni per il nucleo familiare);**
- d) le trattenute.**

**2.** La Legge, nr. 4/53, non ha stabilito un particolare modello di busta paga, di omissione, al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo-contabili. Coerentemente allo spirito della legge in questione, alcuni contratti collettivi si sono spinti oltre e prevedono espressamente l'adozione di documenti equivalenti per scopo alla busta paga.

**3.** La Circ. M.L.P.S., 20-10-1953, nr. 119, ha precisato che, per le retribuzione che sono pagate in parte in denaro ed in parte in natura, la busta paga deve contenere soltanto l'indicazione della somma in denaro. La retribuzione in natura deve essere, invece, indicata *in se* e nella misura in cui determina un incremento della retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.

**4.** La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente "per ricevuta", non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione, limitandosi soltanto a concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione retributiva, la quale deve essere valutata dal giudice nell'interpretazione della volontà negoziale delle parti. (cfr., in tal senso, Cass., 24-06-1998, nr. 6267).

**5.** Il datore di lavoro, il quale non intenda effettuare l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti all'interno della propria impresa, può affidare tale operazione a dei centri di elaborazione dati (cfr., art. 1, comma 5, Legge, nr. 12/79; art. 58, comma 16, Legge, nr. 144/99; Cons. Stato, 25-07-2001, nr. 4088). La Circ. M.L.P.S., 15-03-2000, nr. 14, ha specificato che tali centri elaborazione dati devono possedere requisiti differenti, a seconda della tipologia e della dimensione occupazionale dell'impresa.

**6.** la retribuzione può essere corrisposta secondo due diversi criteri:

**a)** la retribuzione fissa mensile, rapportata alla durata del periodo di paga. Essa riguarda i dirigenti, gli impiegati, gli intermedi e tutto il settore del commercio. In tale ipotesi, l'unità di misura è il mese intero e, pertanto, mentre le assenze retribuite sono del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle competenze, è necessario indicare separatamente il compenso per le giornate o per le ore di assenza non retribuite, al fine di operarne la detrazione;

**b)** la retribuzione a paga oraria, rapportata alle ore retribuite, riguardante, in alcuni casi residuali, il personale operaio dell'industria e dell'artigianato. La paga oraria è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese. Pertanto, sono automaticamente escluse tutte le assenze e devono essere evidenziate apposite voci, per coprire quelle retribuite (con compensi od indennità di qualsiasi natura).

**7.** Il calcolo della busta paga, in caso di retribuzione oraria, la paga oraria fissata per ogni singolo lavoratore deve essere moltiplicata per il numero delle ore lavorate che risulta dal libro paga o da altro sistema di registrazione equivalente. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi prevede la mensilizzazione anche per il personale operaio. In tal caso, viene, difatti, applicata una normativa unica per il calcolo della retribuzione degli operai e degli impiegati.

Se il contratto collettivo stabilisce importi mensili anche per gli operai da retribuire ad ore, le quote orarie sono computate dividendo l'importo mensile della retribuzione per il numero delle ore medie mensili (nell'arco dell'anno), fissato dal contratto collettivo, il c.d. divisore. Il divisore si calcola secondo tale formula:  $52 \text{ settimane} \times \text{numero delle ore settimanali} = \text{totale ore annue} : 12 \text{ mesi} = \text{valore del divisore}$  (il risultato di tale formula è arrotondato per difetto all'unità inferiore, qualora esso produca decimali).

Può verificarsi che in alcune imprese che adottano il sistema di timbratura all'inizio ed all'uscita dal lavoro, i ritardi di alcuni minuti vengano arrotondati a frazioni di tempo superiori. In tal caso, si pone il problema di come calcolare queste frazioni di ora. Ai fini pratici, è consigliabile trasformare i minuti in centesimi di ora: quindi, ad esempi, 30 minuti equivalranno a 0,50 e 15 minuti a 0,25. Pertanto, un ritardo di un quarto d'ora, tanto per proseguire il nostro esempio, comporterà una trattenuta pari al 25% della quota oraria come sopra determinata.

Non tutte le ore di lavoro sono retribuite con la stessa misura, per cui le ore devono essere conteggiate separatamente, con riferimento ad ogni differente situazione (ad es., lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, etc.).

## **Mancata corrispondenza tra le annotazioni eseguite sul prospetto di paga e quelle effettuate sui libri di paga**

**82) Fonte normativa. Art. 2, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, per avere effettuate sul

prospetto di paga delle annotazioni non corrispondenti a quelle eseguite sui libri di paga, o sui registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, così come sostituito dall'**art. 10, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo, per ciascun lavoratore interessato, da **€. 125** ad **€. 770**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9625**).

**Note.**

**1.** *la busta paga deve contenere:*

- a)** *il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore;*
- b)** *il periodo, cui la retribuzione si riferisce;*
- c)** *tutti gli elementi che compongono la retribuzione (compresi gli assegni per il nucleo familiare);*
- d)** *le trattenute.*

**2.** *La Legge, nr. 4/53, non ha stabilito un particolare modello di busta paga, di omissione, al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo-contabili. Coerentemente allo spirito della legge in questione, alcuni contratti collettivi si sono spinti oltre e prevedono espressamente l'adozione di documenti equivalenti per scopo alla busta paga.*

**3.** *La Circ. M.L.P.S., 20-10-1953, nr. 119, ha precisato che, per le retribuzione che sono pagate in parte in denaro ed in parte in natura, la busta paga deve contenere soltanto l'indicazione della somma in denaro. La retribuzione in natura deve essere, invece, indicata e nella misura in cui determina un incremento della retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.*

**4.** *La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente "per ricevuta", non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione, limitandosi soltanto a concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione retributiva, la quale deve essere valutata dal giudice nell'interpretazione della volontà negoziale delle parti. (cfr., in tal senso, Cass., 24-06-1998, nr. 6267).*

**5.** *Il datore di lavoro, il quale non intenda effettuare l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti all'interno della propria impresa, può affidare tale operazione a dei centri di elaborazione dati (cfr., art. 1, comma 5, Legge, nr. 12/79; art. 58, comma 16, Legge, nr. 144/99; Cons. Stato, 25-07-2001, nr. 4088). La Circ. M.L.P.S., 15-03-2000, nr. 14, ha specificato che tali centri elaborazione dati devono possedere requisiti differenti, a seconda della tipologia e della dimensione occupazionale dell'impresa.*

**6.** *la retribuzione può essere corrisposta secondo due diversi criteri:*

**a)** *la retribuzione fissa mensile, rapportata alla durata del periodo di paga. Essa riguarda i dirigenti, gli impiegati, gli intermedi e tutto il settore del commercio. In tale ipotesi, l'unità di misura è il mese intero e, pertanto, mentre le assenze retribuite sono del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle competenze, è necessario indicare separatamente il compenso per le giornate o per le ore di assenza non retribuite, al fine di operarne la detrazione;*

**b)** *la retribuzione a paga oraria, rapportata alle ore retribuite, riguardante, in alcuni casi residuali, il personale operaio dell'industria e dell'artigianato. La paga oraria è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese. Pertanto, sono automaticamente escluse tutte le assenze e devono essere evidenziate apposite voci, per coprire quelle retribuite (con compensi od indennità di qualsiasi natura).*

**7.** *Il calcolo della busta paga, in caso di retribuzione oraria, la paga oraria fissata per ogni sin-*

golo lavoratore deve essere moltiplicata per il numero delle ore lavorate che risulta dal libro paga o da altro sistema di registrazione equivalente. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi prevede la mensilizzazione anche per il personale operaio. In tal caso, viene, difatti, applicata una normativa unica per il calcolo della retribuzione degli operai e degli impiegati.

Se il contratto collettivo stabilisce importi mensili anche per gli operai da retribuire ad ore, le quote orario sono computate dividendo l'importo mensile della retribuzione per il numero delle ore medie mensili (nell'arco dell'anno), fissato dal contratto collettivo, il c.d. **divisore**. Il divisore si calcola secondo tale formula: **52 settimane X numero delle ore settimanali = totale ore annue : 12 mesi = valore del divisore** (il risultato di tale formula è arrotondato per difetto all'unità inferiore, qualora esso produca decimali).

Può verificarsi che in alcune imprese che adottano il sistema di timbratura all'inizio ed all'uscita dal lavoro, i ritardi di alcuni minuti vengano arrotondati a frazioni di tempo superiori. In tal caso, si pone il problema di come calcolare queste **frazioni di ora**. Ai fini pratici, è consigliabile trasformare i minuti in centesimi di ora: quindi, ad esempi, 30 mininuti equivalranno a 0,50 e 15 mininuti a 0,25. Pertanto, un ritardo di un quarto d'ora, tanto per proseguire il nostro esempio, comporterà una trattenuta pari al 25% della quota oraria come sopra determinata.

Non tutte le ore di lavoro sono retribuite con la stessa misura, per cui le ore devono essere conteggiate separatamente, con riferimento ad ogni differente situazione (ad es., lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, etc.).

## Omessa consegna consegna del prospetto di paga

**83) Fonte normativa. Art. 3, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, per non aver consegnato il prospetto paga al lavoratore dipendente, nel momento stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, così come sostituito dall'**art. 10, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo, per ciascun lavoratore interessato, da **€. 125** ad **€. 770**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9625**).

### Note.

**1.** la busta paga deve contenere:

- a)** il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore;
- b)** il periodo, cui la retribuzione si riferisce;
- c)** tutti gli elementi che compongono la retribuzione (compresi gli assegni per il nucleo familiare);
- d)** le trattenute.

**2.** La **Legge, nr. 4/53**, non ha stabilito un particolare modello di busta paga, di omissione, al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo-contabili. Coerentemente allo spirito della legge in questione, alcuni contratti collettivi si sono spinti oltre e prevedono espressamente l'adozione di documenti equivalenti per scopo alla busta paga.

**3.** La **Circ. M.L.P.S., 20-10-1953, nr. 119**, ha precisato che, per le retribuzione che sono pagate in parte in denaro ed in parte in natura, la busta paga deve contenere soltanto l'indicazione della somma in denaro. La retribuzione in natura deve essere, invece, indicata e nella misura in cui determina un incremento della retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.

**4.** La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’avvenuto pagamento della retribuzione, limitandosi soltanto a concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione retributiva, la quale deve essere valutata dal giudice nell’interpretazione della volontà negoziale delle parti. (cfr., in tal senso, Cass., 24-06-1998, nr. 6267).

**5.** Il datore di lavoro, il quale non intenda effettuare l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti all’interno della propria impresa, può affidare tale operazione a dei centri di elaborazione dati (cfr., art. 1, comma 5, Legge, nr. 12/79; art. 58, comma 16, Legge, nr. 144/99; Cons. Stato, 25-07-2001, nr. 4088). La Circ. M.L.P.S., 15-03-2000, nr. 14, ha specificato che tali centri elaborazione dati devono possedere requisiti differenti, a seconda della tipologia e della dimensione occupazionale dell’impresa.

**6.** la retribuzione può essere corrisposta secondo due diversi criteri:

**a)** la retribuzione fissa mensile, rapportata alla durata del periodo di paga. Essa riguarda i dirigenti, gli impiegati, gli intermedi e tutto il settore del commercio. In tale ipotesi, l’unità di misura è il mese intero e, pertanto, mentre le assenze retribuite sono del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle competenze, è necessario indicare separatamente il compenso per le giornate o per le ore di assenza non retribuite, al fine di operarne la detrazione;

**b)** la retribuzione a paga oraria, rapportata alle ore retribuite, riguardante, in alcuni casi residuali, il personale operaio dell’industria e dell’artigianato. La paga oraria è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese. Pertanto, sono automaticamente escluse tutte le assenze e devono essere evidenziate apposite voci, per coprire quelle retribuite (con compensi od indennità di qualsiasi natura).

**7.** Il calcolo della busta paga, in caso di retribuzione oraria, la paga oraria fissata per ogni singolo lavoratore deve essere moltiplicata per il numero delle ore lavorate che risulta dal libro paga o da altro sistema di registrazione equivalente. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi prevede la mensilizzazione anche per il personale operaio. In tal caso, viene, difatti, applicata una normativa unica per il calcolo della retribuzione degli operai e degli impiegati.

Se il contratto collettivo stabilisce importi mensili anche per gli operai da retribuire ad ore, le quote orarie sono computate dividendo l’importo mensile della retribuzione per il numero delle ore medie mensili (nell’arco dell’anno), fissato dal contratto collettivo, il c.d. divisore. Il divisore si calcola secondo tale formula: **52 settimane X numero delle ore settimanali = totale ore annue : 12 mesi = valore del divisore** (il risultato di tale formula è arrotondato per difetto all’unità inferiore, qualora esso produca decimali).

Può verificarsi che in alcune imprese che adottano il sistema di timbratura all’inizio ed all’uscita dal lavoro, i ritardi di alcuni minuti vengano arrotondati a frazioni di tempo superiori. In tal caso, si pone il problema di come calcolare queste frazioni di ora. Ai fini pratici, è consigliabile trasformare i minuti in centesimi di ora: quindi, ad esempi, 30 mininuti equivalranno a 0,50 e 15 mininuti a 0,25. Pertanto, un ritardo di un quarto d’ora, tanto per proseguire il nostro esempio, comporterà una trattenuta pari al 25% della quota oraria come sopra determinata.

Non tutte le ore di lavoro sono retribuite con la stessa misura, per cui le ore devono essere conteggiate separatamente, con riferimento ad ogni differente situazione (ad es., lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, etc.).

## Consegna della denuncia delle retribuzioni

### Omessa consegna della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte

**84) Fonte normativa.** Art. 4, D.L., 06-07-1978, nr. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 04-08-1978, nr. 467, per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 5, D.L., 06-07-1978, nr. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 04-08-1978, nr. 467, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 10 ad € 125, per ciascun lavoratore cui il documento si riferisce. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 20.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 10, per ciascun lavoratore cui il documento si riferisce (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9330**).

## Lavoro a tempo parziale

### **Omessa comunicazione d'assunzione alla D.P.L. (da applicarsi soltanto alle violazioni commesse fino al 23-10-2003)**

**85) Fonte normativa.** Art. 2, comma 1, D.Lgs., 25-02-2000, nr. 61, per non aver dato comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio di copia del contratto entro **trenta giorni** dalla stipulazione dello stesso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 8, comma 4, D.Lgs., 25-02-2000, nr. 61, nell'importo di **€. 15**, per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5**, per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 3,75**, per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. Il pagamento di tale sanzione amministrativa **estingue** il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'I.N.P.S. - Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (**Codice Tributo GPET – Codice Violazione 9710**).

## Contratto di lavoro a tempo determinato

### Omessa corresponsione di ferie, gratifica natalizia, od altro trattamento

**86) Fonte normativa.** Art. 6, D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, per non aver corrisposto al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia, o la tredicesima mensilità, od ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, nell'importo da € 25 ad € 154, se la violazione si riferisce *a meno di cinque lavoratori*. Se la violazione si riferisce *a più di cinque lavoratori*, la sanzione è da € 154 ad € 1.032. Gli importi ridotti, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., nr. 213/98, sono, rispettivamente, pari ad € 50 ed ad € 308.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 25 se la violazione si riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06), nella misura di € 154, se la violazione si riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9760**).

**Nota.**

*1. Tutti i trattamenti devono essere proporzionati al periodo di lavoro prestato.*

### Omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto

**87) Fonte normativa.** Art. 6, D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, per non aver corrisposto al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, alla scadenza del contratto stesso, il trattamento di fine rapporto lavoro proporzionato al periodo di lavoro prestato e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, nell'importo da € 25 ad € 154, se la violazione si riferisce *a meno di cinque lavoratori*. Se la violazione si riferisce *a più di cinque lavoratori*, la sanzione è da € 154 ad € 1.032. Gli importi ridotti, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, sono, rispettivamente, pari ad € 50 ed ad € 308.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 25 se la violazione si riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06), nella misura di € 154, se la violazione si riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice**

**Tributo 741T – Codice Violazione 9760).**

***Nota.***

- 1. Tutti i trattamenti devono essere proporzionati al periodo di lavoro prestato.*

## Lavoro domestico

### Assunzione di persona sprovvista di tessera sanitaria, od affetta da malattia infettiva

**88) Fonte normativa. Art. 1, commi 1 e 2, Legge, 22-06-1939, nr. 1239**, per aver assunto o trattenuto in servizio, per prestazioni e per opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla stessa tessera risulti affetta da malattia infettiva diffusa o da postumi di essa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita, *per il datore di lavoro* dall'**art. 3, comma 1, Legge, nr. 1239/39**, e *per il lavoratore* dall'**art. 3, comma 2, Legge, 22-06-1939, nr. 1239**, così come entrambi modificati dall'**art. 73, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da € 77 ad € 464 per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad € 154 per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida (non consentita nel caso in cui il lavoratore è stato affetto da malattia infettiva) di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di € 77, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

#### Note.

**1.** Il lavoro domestico consiste nella prestazione di un lavoratore, a qualsiasi titolo, avente lo scopo di garantire il funzionamento della vita familiare. Tale prestazione non deve essere di tipo industriale o professionale.

**2.** Fra i casi dubbi, si considerano lavoratori domestici:

**a) gli autisti;** tuttavia se l'attività è svolta alle dipendenze di un datore di lavoro titolare d'impresa industriale, commerciale, artigiana etc., essi sono assoggettati alla tutela previdenziale applicabile alla generalità dei lavoratori, anche se sono addetti al servizio personale del titolare, o della sua famiglia (cfr., **Legge, nr. 1003/56**);

**b) i giardinieri ed i custodi,** che svolgono la loro attività presso una famiglia (anche se costituita da una sola persona). La casa deve essere abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia; qualora, invece, sia abitata anche da persone estranee al nucleo familiare del datore di lavoro, i lavoratori non vanno assicurati come domestici, ma come dipendenti comuni;

**c) i custodi od i portieri** di una casa privata al servizio del nucleo familiare.

**3.** Non sono considerati lavoratori domestici:

**a) le persone collocate alla pari** (in genere studenti), le quali offrono prestazioni limitate di lavoro domestico in cambio dell'ospitalità ricevuta. Qualora, invece, gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro domestico siano preminenti, la configurazione è riconducibile ad un vero e proprio rapporto di lavoro (studenti part-time o normale addetto);

**b) gli addetti alla pulizia** negli uffici e negli stabilimenti, i quali sono assicurati come lavoratori dipendenti comuni.

### Mancato controllo sanitario

**89) Fonte normativa. Art. 2, comma 2, Legge, 22-06-1939, nr. 1239**, per

non essersi sottoposto, nella sua qualità di lavoratore domestico, entro il primo trimestre di ogni anno (e nel caso il lavoratore abbia ripreso il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita), al controllo sanitario prescritto dallo stesso articolo, ovvero, per aver adempiuto in ritardo al predetto obbligo.

**Fonte sanzionatoria.** In virtù del fatto che il ritardo o l'inadempienza vengono equiparati, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita, *per il datore di lavoro* dall'**art. 3, comma 1, Legge, nr. 1239/39**, e *per il lavoratore* dall'**art. 3, comma 2, Legge, 22-06-1939, nr. 1239**, così come entrambi modificati dall'**art. 73, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da € 77 ad € 464 per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad € 154 per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di € 77, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

**Note.**

**1.** *Il lavoro domestico consiste nella prestazione di un lavoratore, a qualsiasi titolo, avente lo scopo di garantire il funzionamento della vita familiare. Tale prestazione non deve essere di tipo industriale o professionale.*

**2.** *Fra i casi dubbi, si considerano lavoratori domestici:*

**a)** *gli autisti; tuttavia se l'attività è svolta alle dipendenze di un datore di lavoro titolare d'impresa industriale, commerciale, artigiana etc., essi sono assoggettati alla tutela previdenziale applicabile alla generalità dei lavoratori, anche se sono addetti al servizio personale del titolare, o della sua famiglia (cfr., **Legge, nr. 1003/56**);*

**b)** *i giardinieri ed i custodi, che svolgono la loro attività presso una famiglia (anche se costituita da una sola persona). La casa deve essere abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia; qualora, invece, sia abitata anche da persone estranee al nucleo familiare del datore di lavoro, i lavoratori non vanno assicurati come domestici, ma come dipendenti comuni;*

**c)** *i custodi od i portieri di una casa privata al servizio del nucleo familiare.*

**3.** *Non sono considerati lavoratori domestici:*

**a)** *le persone collocate alla pari (in genere studenti), le quali offrono prestazioni limitate di lavoro domestico in cambio dell'ospitalità ricevuta. Qualora, invece, gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro domestico siano preminenti, la configurazione è riconducibile ad un vero e proprio rapporto di lavoro (studenti part-time o normale addetto);*

**b)** *gli addetti alla pulizia negli uffici e negli stabilimenti, i quali sono assicurati come lavoratori dipendenti comuni.*

## Lavoro a domicilio

### Affidamento di lavoro a domicilio nei casi vietati

**90) Fonte normativa.** Art. 2, comma 2, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per avere trasgredito al divieto imposto alle aziende interessate ai programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio, per la durata di **un anno**, rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 13, comma 2, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, punto 4), D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9633**).

### Affidamento di lavoro a domicilio, senza l'iscrizione nel Registro dei Committenti

**91) Fonte normativa.** Art. 3, comma 1, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per avere commesso lavoro a domicilio senza essersi preventivamente iscritto nell'apposito “Registro dei committenti”, istituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 13, comma 2, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 4.303,33** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 – (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9630**).

#### **Note.**

**1.** Oltre all'iscrizione sul Registro dei committenti, il datore di lavoro, in caso d'assunzione, deve anche darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente in base alla residenza del lavoratore, secondo le disposizioni di legge in materia vigenti per la generalità delle assunzioni.

**2.** I lavoratori che intendono eseguire del lavoro a domicilio devono iscriversi, presso i Centri per l'Impiego, in un apposito registro dei lavoratori a domicilio.

**3.** La Commissione per il controllo del lavoro a domicilio, istituita presso ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro, può disporre anche l'iscrizione d'ufficio all'apposito registro per i lavoratori (su segnalazione della Commissione comunale o del Servizio Ispezione del Lavoro) che non abbiano provveduto all'iscrizione (cfr., art. 5, comma 2, Legge, nr. 877/73).

*Contro i provvedimenti d'iscrizione di cancellazione nel Registro dei committenti ed in quello dei lavoratori a domicilio, gli interessati possono presentare ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, alla Commissione regionale competente, istituita presso la Direzione Regionale del Lavoro.*

**4.** *Le imprese devono segnalare nel quadro C del modello denominato C/ASS gli estremi dell'iscrizione nel Registro dei Committenti, nonché il tipo di lavorazione e la tariffa applicata (cfr., art. 9-bis, comma 5, Legge, nr. 608/96).*

**5.** *Nel caso di lavoro a domicilio da affidare a lavoratori extracomunitari, occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (cfr., art. 3, Legge, nr. 81/88).*

## **Distribuzione di lavoro a domicilio in più province, senza l'iscrizione nel Registro dei Committenti**

**92) Fonte normativa.** Art. 3, comma 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per avere distribuito o fatto distribuire lavoro a domicilio in più province, senza essersi preventivamente iscritto nell'apposito registro in ciascuna provincia.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 13, comma 2, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 4.303,33** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 – **(Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9630)**.

### **Note.**

**1.** *Oltre all'iscrizione sul Registro dei committenti, il datore di lavoro, in caso d'assunzione, deve anche darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente in base alla residenza del lavoratore, secondo le disposizioni di legge in materia vigenti per la generalità delle assunzioni.*

**2.** *I lavoratori che intendono eseguire del lavoro a domicilio devono iscriversi, presso i Centri per l'Impiego, in un apposito registro dei lavoratori a domicilio.*

**3.** *La Commissione per il controllo del lavoro a domicilio, istituita presso ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro, può disporre anche l'iscrizione d'ufficio all'apposito registro per i lavoratori (su segnalazione della Commissione comunale o del Servizio Ispezione del Lavoro) che non abbiano provveduto all'iscrizione (cfr., art. 5, comma 2, Legge, nr. 877/73).*

*Contro i provvedimenti d'iscrizione di cancellazione nel Registro dei committenti ed in quello dei lavoratori a domicilio, gli interessati possono presentare ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, alla Commissione regionale competente, istituita presso la Direzione Regionale del Lavoro.*

**4.** *Le imprese devono segnalare nel quadro C del modello denominato C/ASS gli estremi dell'iscrizione nel Registro dei Committenti, nonché il tipo di lavorazione e la tariffa applicata (cfr., art. 9-bis, comma 5, Legge, nr. 608/96).*

**5.** *Nel caso di lavoro a domicilio da affidare a lavoratori extracomunitari, occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (cfr., art. 3, Legge, nr. 81/88).*

## **Omessa istituzione del registro indicante i lavoratori a domicilio**

**93) Fonte normativa.** Art. 3, commi 5, Legge, 18-12-1977, per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire il lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro contenente le prescritte trascrizioni relative al nominativo e al domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché al tipo ed alla qualità del lavoro da eseguire ed alla misura della retribuzione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 13, comma 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9630**).

### **Nota.**

**1.** *Oltre ai libri obbligatori per legge, il datore di lavoro deve tenere un registro aziendale preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, su cui devono essere indicati, secondo l'ordine cronologico di assunzione, i nominativi dei lavoratori a domicilio, la data ed il luogo di nascita, la data di assunzione, gli estremi della comunicazione al Centro per l'Impiego, la qualifica professionale, la retribuzione, il numero del libretto del lavoro (elemento necessario solo per le assunzioni effettuate prima dell'abolizione di tale documento) e la data di cessazione del rapporto di lavoro.*

## **Omessa vidimazione del registro indicante i lavoratori a domicilio**

**94) Fonte normativa.** Art. 3, commi 5 e 6, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per non avere fatto vidimare alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro, prima dell'uso – pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda – l'apposito registro contenente le prescritte trascrizioni relative al nominativo e al domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché al tipo ed alla qualità del lavoro da eseguire ed alla misura della retribuzione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 13, comma 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice**

## **Tributo 741T – Codice Violazione 9630).**

### **Nota.**

**1.** *Oltre ai libri obbligatori per legge, il datore di lavoro deve tenere un registro aziendale preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, su cui devono essere indicati, secondo l'ordine cronologico di assunzione, i nominativi dei lavoratori a domicilio, la data ed il luogo di nascita, la data di assunzione, gli estremi della comunicazione al Centro per l'Impiego, la qualifica professionale, la retribuzione, il numero del libretto del lavoro (elemento necessario solo per le assunzioni effettuate prima dell'abolizione di tale documento) e la data di cessazione del rapporto di lavoro.*

## **Omessa corresponsione delle tariffe di cottimo pieno**

**95) Fonte normativa. Art. 8, commi 1 e 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, per non avere retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero, qualora non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, è stabilita dall'**art. 13, comma 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, così come sostituito dall'**art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** a **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 2.580** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9632**).

## **Omessa corresponsione del rimborso spese e delle varie maggiorazioni retributive dovute**

**96) Fonte normativa. Art. 8, commi 3 e 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, per non aver corrisposto ai lavoratori a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad essi dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo d'indennità di lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità d'anzianità, determinata dall'apposita Commissione, ovvero, in mancanza, dalla Direzione Regionale del Lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, è stabilita dall'**art. 13, comma 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, così come sostituito dall'**art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** a **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella

misura di **€. 516** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9632**).

## **Omessa corresponsione delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari**

**97) Fonte normativa.** Art. 9, comma 1, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per non aver corrisposto ai lavoratori a domicilio le assicurazioni sociali e gli assegni familiari.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, è stabilita dall'art. 13, comma 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** a **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9632**).

### **Nota.**

**1.** *Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme riguardanti la generalità dei lavoratori dipendenti, con le seguenti precisazioni:*

**a)** *il pagamento deve avvenire in occasione della corresponsione dei compensi collegati alla specifica commessa;*

**b)** *il numero dei giorni per cui moltiplicare la quota giornaliera dell'assegno è pari al rapporto di sei giorni ogni sette giorni di commessa, per un massimo di ventisei giorni nel caso in cui la commessa sia durata pari ad un mese;*

**c)** *a differenza della regola valida per la generalità dei lavoratori, l'assegno per il nucleo familiare non compete per l'intero periodo, anche qualora sia stato effettuato un numero minimo di ore di effettivo lavoro (cfr., Circ. I.N.P.S., 30-12-1976, nr. 1545).*

## **Mancata consegna del Libretto Personale di Controllo**

**98) Fonte normativa.** Art. 10, comma 1, Legge, 18-12-1973, nr. 877, per non avere munito il lavoratore a domicilio dello speciale libretto di controllo e/o per non avere in esso trascritto e/o specificato: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la qualità e la quantità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui questa si compone e le singole trattenute.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, è stabilita dall'art. 13, comma 3, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** a **€. 12.910**, per il quale non è ammesso il pagamento in misu-

ra ridotta ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9631**).

**Note.**

**1.** *Oltre ai libri obbligatori per legge, il datore di lavoro deve tenere un libretto personale di controllo, che deve essere affidato al lavoratore e che deve indicare la data e l'ora di consegna e della riconsegna, la descrizione del lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati e riconsegnati, la misura della retribuzione, le maggiorazioni per le festività, il lavoro notturno etc., l'assegno per il nucleo familiare, i contributi previdenziali e l'I.R.P.E.F..*

**2.** *Il libretto personale di controllo deve essere, di volta in volta, aggiornato e firmato dal datore di lavoro all'atto della consegna e della riconsegna.*

## Mancata sottoscrizione del Libretto Personale di Controllo

**99) Fonte normativa. Art. 10, comma 2, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, per non aver firmato il libretto personale di controllo all'atto della consegna del lavoro affidato e/o all'atto della riconsegna del lavoro eseguito.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 13, comma 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9631**).

**Note.**

**1.** *Oltre ai libri obbligatori per legge, il datore di lavoro deve tenere un libretto personale di controllo, che deve essere affidato al lavoratore e che deve indicare la data e l'ora di consegna e della riconsegna, la descrizione del lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati e riconsegnati, la misura della retribuzione, le maggiorazioni per le festività, il lavoro notturno etc., l'assegno per il nucleo familiare, i contributi previdenziali e l'I.R.P.E.F..*

**2.** *Il libretto personale di controllo deve essere, di volta in volta, aggiornato e firmato dal datore di lavoro all'atto della consegna e della riconsegna.*

## Libretto Personale di Controllo non conforme

**100) Fonte normativa. Art. 10, comma 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877**, per

avere munito il lavoratore a domicilio di libretto personale di controllo non conforme al modello approvato con Decreto del Ministro del Lavoro, 15-02-1974.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 13, comma 4, Legge, 18-12-1973, nr. 877, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 09-09-1994, nr. 566, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9631**).

**Note.**

**1.** *Oltre ai libri obbligatori per legge, il datore di lavoro deve tenere un libretto personale di controllo, che deve essere affidato al lavoratore e che deve indicare la data e l'ora di consegna e della riconsegna, la descrizione del lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati e riconsegnati, la misura della retribuzione, le maggiorazioni per le festività, il lavoro notturno etc., l'assegno per il nucleo familiare, i contributi previdenziali e l'I.R.P.E.F..*

**2.** *Il libretto personale di controllo deve essere, di volta in volta, aggiornato e firmato dal datore di lavoro all'atto della consegna e della riconsegna.*

## Apprendistato - Collocamento

### Comunicazione d'assunzione

**101) Fonte normativa. Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608**, così come modificato dall'**art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, per aver omesso, il datore di lavoro privato, ivi compreso quello agricolo, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro d'apprendistato, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente l'instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

#### **Note.**

- 1. Tale norma si applica anche al collocamento degli apprendisti.*
- 2. Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dall'esistenza o meno di una disciplina speciale del collocamento.*
- 3. Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.*

### Comunicazione di variazione

**102) Fonte normativa. Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'**art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per aver ommesso d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dall'evento, una comunicazione relativa alle seguenti variazioni del rapporti d'apprendistato: **a)** proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a tempo determinato; **b)** trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; **c)** trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; **d)** trasformazione da contratto d'apprendistato a contratto a tempo indeterminato; **e)** trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9701**).

**Note.**

- 1. Tale norma si applica anche al collocamento degli apprendisti.*
- 2. Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, relativamente alle seguenti tipologie lavorative: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi in forma coordinata e continuativa e soci lavoratori di cooperative.*
- 3. Tale obbligo sussiste anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato.*

## Comunicazione di cessazione

**103) Fonte normativa.** **Art. 21, comma 1, Legge, 29-04-1949, nr. 264**, così come sostituito dall'**art. 6, comma 3, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per non aver comunicato al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, in caso di rapporto cessato, dalla data diversa, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9701**).

**Nota.**

- 1. Tale norma si applica anche al collocamento degli apprendisti.*

## Apprendistato – Mancata formazione

### Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione - Mancata formazione

**104) Fonte normativa.** Combinateo disposto dall'art. 48, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dall'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, per non aver, il datore di lavoro (elusivo responsabile della formazione), adempiuto all'erogazione della formazione, al punto da impedire la realizzazione delle finalità contenute nell'art. 48, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione è stabilita dall'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

**Versamento.** Tali importi sono da versare all'Istituto Previdenziale Competente, mediante Mod. F24. **(Codice Violazione 9700).**

**Nota.**

1. *Tale norma si applica solo quando il datore di lavoro risulti essere l'esclusivo responsabile della formazione.*

### Apprendistato professionalizzante - Mancata formazione

**105) Fonte normativa.** Combinateo disposto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dall'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, per non aver, il datore di lavoro (elusivo responsabile della formazione), adempiuto all'erogazione della formazione, al punto da impedire la realizzazione delle finalità contenute nell'art. 49, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione è stabilita dall'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

**Versamento.** Tali importi sono da versare all'Istituto Previdenziale Competente, mediante Mod. F24. **(Codice Violazione 9700).**

**Nota.**

1. *Tale norma si applica solo quando il datore di lavoro risulti essere l'esclusivo responsabile della formazione.*

## **Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - Mancata formazione**

**106) Fonte normativa.** Combintato disposto dell'art. 50, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, e dell'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, per non aver, il datore di lavoro (elusivo responsabile della formazione), adempiuto all'erogazione della formazione, al punto da impedire la realizzazione delle finalità contenute nell'art. 50, comma 1, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione è stabilita dall'art. 53, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, D.lgs., 06-10-2004, nr. 251, nell'importo pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

**Versamento.** Tali importi sono da versare all'Istituto Previdenziale Competente, mediante Mod. F24. **(Codice Violazione 9700).**

**Nota.**

**1.** *Tale norma si applica solo quando il datore di lavoro risulti essere l'esclusivo responsabile della formazione.*

## Altri adempimenti in materia di apprendistato

### Comunicazione d'assunzione mendace

**107) Fonte normativa. Art. 29, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25 e successive modifiche e integrazioni, per avere, nella sua qualità d'imprenditore artigiano, notificato al competente Centro Provinciale per l'Impiego, l'assunzione come apprendista di chi non eserciti effettivamente l'apprendistato.**

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dallo stesso **art. 29, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 258** ad **€. 413**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 137,67**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9701**).

### Mancato insegnamento

**108) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. a), Legge, 19-01-1955, nr. 25 e successive modifiche e integrazioni, per non aver impartito o fatto impartire nella sua impresa, all'apprendista dipendente, l'insegnamento necessario perché potesse conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato.**

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione è applicabile ai soli casi in cui non è ancora prevista l'operatività del precetto sanzionatorio contenuto nell'art. 53, comma 3, D.Lgs., nr. 276/03.*

### Mancata collaborazione

**109) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25 e successive modifiche e integrazioni, per non aver collaborato con gli Enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico.**

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-**

1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Retribuzione in violazione dei C.C.N.L.

**110) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. c), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per non aver osservato le norme dei contratti collettivi di lavoro e/o per non aver retribuito l'apprendista in base ai contratti stessi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25, così come modificato dall'art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Lavori gravosi

**111) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. d), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per aver sottoposto l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25, così come modificato dall'art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Mancata concessione delle ferie

**112) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. e), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per non aver concesso all'apprendista un periodo di ferie retribuite.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25, così come modificato dall'art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€.**

**51,33.**

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

### **Retribuzione a cottimo e/o con incentivo**

**113) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. f) della Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per aver sottoposto l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e/o in genere a quelle a incentivo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

### **Omessa frequenza dei corsi d'insegnamento obbligatori**

**114) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. g), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per non aver accordato all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e/o per non aver vigilato sull'osservanza da parte dell'apprendista dell'obbligo di tale frequenza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione è applicabile ai soli casi in cui non è ancora prevista l'operatività del precetto sanzionatorio contenuto nell'art. 53, comma 3, D.Lgs., nr. 276/03.*

### **Omessa concessione di permessi per esami e titoli di studio**

**115) Fonte normativa. Art. 11, comma 1, lett. h), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per non aver accordato all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Omessa informazione degli esercenti la patria potestà

**116) Fonte normativa.** **Art. 11, comma 1, lett. i), Legge, 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per non aver informato periodicamente la famiglia dell'apprendista, o chi esercita legalmente la potestà familiare, sui risultati dell'addestramento.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Impiego in lavori di manovalanza e/o produzione in serie

**117) Fonte normativa** **Art. 11, lett. D), Legge 19-01-1955, nr. 25** e successive modifiche e integrazioni, per aver adibito gli apprendisti a lavori di manovalanza e/o di produzione in serie.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita per l'*imprenditore artigiano e non* dall'**art. 23, comma 1, lett. b), Legge, 19-01-1955, nr. 25**, così come modificato dall'**art. 78, comma 1, lett. b), D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507**, nell'importo da **€. 103** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 51,33**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

## Comunicazione di variazione del rapporto d'apprendistato

**118) Fonte normativa.** **Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'**art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per aver o-

messo d'inviare al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dall'evento, una comunicazione relativa alla trasformazione da contratto d'apprendistato a contratto a tempo indeterminato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9700**).

**Nota.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni.*

## Orario di lavoro

### Superamento del normale orario di lavoro effettivo settimanale

**119) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 3, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, e dell'art. 13, comma 1, prima parte, Legge, 24-06-1997, nr. 196, per aver fatto superare l'orario normale di lavoro effettivo di quaranta ore settimanali o, qualora stabilito da un contratto collettivo di lavoro, quello normale riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (c.d. orario multiperiodale).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, se l'inosservanza si riferisce *a meno di cinque lavoratori*, nell'importo da **€. 25** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 50**.

Se l'inosservanza si riferisce *a più di cinque lavoratori* o si è *verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni*, la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, nell'importo da **€. 154** ad **€. 1.032**, per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

**Note.**

**1.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha precisato, per orario normale di lavoro effettivo, debba intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La normativa deve essere interpretata secondo l'indirizzo espresso dalla Corte Giust. CE, 09-0-2003 (a cui si è conformata la successiva Cass., nr. 5701/04), secondo la quale sono rientranti nell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori «sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità».

**2.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha specificato quanto espressamente segue:

**a)** la contrattazione collettiva va intesa a qualsiasi livello, purché le organizzazioni sindacali siano quelle comparativamente più rappresentative;

**b)** la minor durata (rispetto alle quaranta ore) è valida solo ai fini contrattuali (non ai fini sanzionatori);

**c)** nell'orario multiperiodale deve, in ogni caso, essere rispettato il limite massimo settimanale medio (quarantotto ore medie nel periodo di riferimento considerato). Nei periodi di maggiore intensità lavorativa (compensati da altrettanti periodi di minor intensità lavorativa), l'eventuale superamento delle quarantotto ore nelle singole settimane non determina l'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

**d)** nella determinazione del limite del normale orario di lavoro effettivo settimanale (quaranta ore settimanali, ovvero una minor durata contrattuale, ovvero la previsione di un orario multiperiodale) non si contano i periodi in cui il lavoratore non è a disposizione del datore di lavoro, secondo la definizione di orario effettivo; quindi, le ore non lavorate potranno essere recuperate in regime di orario normale;

**e)** la normativa vigente sull'orario di lavoro non impone un limite giornaliero al normale

orario di lavoro, fatto salvo l'obbligo di rispettare il riposo giornaliero di undici ore consecutive (nelle ventiquattro ore). Tale situazione determina, quindi, la possibilità di richiedere la prestazione lavorativa fino ad un massimo di tredici ore giornaliere (fermo restando il rispetto delle pause e della durata massima media della prestazione). In ogni caso, ai solo fini contrattuali, il limite giornaliero può essere disposto dalla contrattazione collettiva.

## Lavoro straordinario: superamento della durata massima dell'orario di lavoro effettivo settimanale

**120) Fonte normativa. Art. 4, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 08-04-2003, nr. 66**, per aver fatto superare al lavoratore il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, la quale non può essere maggiore, per ogni periodo di sette giorni, a quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'**art. 18 bis, comma 3, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da **€. 130** ad **€. 780**, per ogni lavoratore interessato e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 260**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

### Note.

**1.** *Ai fini dell'applicabilità della predetta disposizione, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono, in ogni caso, elevare il limite di cui al comma precedente fino a sei mesi, ovvero fino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche od inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha chiarito quanto segue:*

**a)** *il limite delle quarantotto ore settimanali va rispettato, sia in regime normale, sia in regime multiperiodale;*

**b)** *anche l'autonomia negoziale individuale si deve attenere al predetto tale limite;*

**c)** *non è vietato superare le quarantotto ore settimanali (salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro al termine del periodo di riferimento), purché tale maggior prestazione risulti compensata, all'interno del periodo di riferimento, da minori prestazioni lavorative.*

**3.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha precisato i criteri di computo dell'orario di lavoro medio. Infatti, si evidenzia che, in virtù di quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs., nr. 66/03, per la determinazione delle quarantotto ore medie settimanali, i periodi di ferie ed i periodi di assenza per malattia (anche infortunio e gravidanza) non sono presi in considerazione. Tutti gli altri periodi di assenza si computano con valore zero. Il periodo di riferimento per il calcolo della media (quattro, sei o dodici mesi) va considerato con criterio a scorrimento: cioè le assenze per ferie, malattia, o periodi equiparati spostano il termine di un equivalente periodo (dette assenze sono da considerarsi neutre).*

*Anche le ore straordinarie gestite con la banca delle ore (riposi compensativi) vengono escluse dal computo della media delle quarantotto ore. Però tale meccanismo di calcolo può essere adottato solo qualora, sia il lavoro straordinario, sia il relativo riposo compensativo, siano effettuati in un medesimo periodo di riferimento, dovendosi, al contrario, provvedere a computare le ore di straordinario effettuare, qualora il riposo compensativo sia effettuato in un successivo periodo di riferimento.*

*Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore al periodo di riferimento (quattro, sei o dodici mesi), per il calcolo dell'orario medio di lavoro è necessario considerare l'effettiva durata del contratto a termine.*

*Invece, nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima del periodo di riferimento, il periodo da considerare quale base di calcolo della media è pari a quattro mesi (ovvero sei o dodici mesi).*

## Computo e retribuzione del lavoro straordinario

**121) Fonte normativa. Art. 5, comma 5, D.Lgs. 08-04-2003, nr. 66**, per non aver computato a parte e remunerato, con le maggiorazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali, il lavoro straordinario fatto svolgere ai dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'**art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, se l'inosservanza si riferisce *a meno di cinque lavoratori*, nell'importo da **€. 25** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 50**.

Se l'inosservanza si riferisce *a più di cinque lavoratori* o si è *verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni*, la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'**art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da **€. 154** ad **€. 1.032**, per il quale, ai sensi dell'**art. 3, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758** e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 25**, se l'inosservanza si riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**), o di **€. 154**, se l'inosservanza si riferisce *a più di cinque lavoratori*, o si è *verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

### Note.

**1.** *L'omissione in questione si esplica, di fatto, nel:*

**a)** *non evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario;*

**b)** *nel non retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.*

**2.** *I contratti collettivi possono, in ogni caso, consentire che, in alternativa od in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.*

**3.** *La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, ha precisato che, in virtù di quanto prescritto dall'**art. 6, comma 1, D.Lgs., nr. 66/03**, per la determinazione delle quarantotto ore medie settimanali, i periodi di ferie ed i periodi di assenza per malattia (anche infortunio e gravidanza) non sono presi in considerazione. Tutti gli altri periodi di assenza si computano con valore zero. Il periodo di riferimento per il calcolo della media (quattro, sei o dodici mesi) va considerato con criterio a scorrimento: cioè le assenze per ferie, malattia, o periodi equiparati spostano il termine di un equivalente periodo (dette assenze sono da considerarsi neutre).*

*Anche le ore straordinarie gestite con la banca delle ore (riposi compensativi) vengono escluse dal computo della media delle quarantotto ore. Però tale meccanismo di calcolo può essere adottato solo qualora, sia il lavoro straordinario, sia il relativo riposo compensativo, siano effettuati in un medesimo periodo di riferimento, dovendosi, al contrario, provvedere a computare le ore di straordinario effettuare, qualora il riposo compensativo sia effettuato in*

*un successivo periodo di riferimento.*

*Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore al periodo di riferimento (quattro, sei o dodici mesi), per il calcolo dell'orario medio di lavoro è necessario considerare l'effettiva durata del contratto a termine.*

*Invece, nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima del periodo di riferimento, il periodo da considerare quale base di calcolo della media è pari a quattro mesi (ovvero sei o dodici mesi).*

## **Comunicazione lavoro straordinario per le unità produttive con più di dieci dipendenti**

**122) Fonte normativa. Art. 4, comma 5, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per non aver informato, mediante l'apposita comunicazione di lavoro straordinario effettuato, la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro, competente per territorio, del superamento delle quarantotto ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, presso unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, entro trenta giorni alla scadenza del periodo di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 e 4, D.Lgs., nr. 66/2003.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 18 bis, comma 5, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, nell'importo da **€. 103** ad **€. 200**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 66,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 103**.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

### **Note.**

**1.** *I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, non ha chiarito quale sia il momento in cui si deve verificare la consistenza dell'organico (più di dieci dipendenti nell'unità organizzativa) per far scattare l'obbligo d'informativa alla Direzione Provinciale del Lavoro.*

**3.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha, però, evidenziato che, ai fini del calcolo dei dipendenti non devono essere computati i lavoratori con contratto di somministrazione, mentre i lavoratori a tempo parziale devono essere computati in proporzione all'orario svolto tranne che nel settore del Pubblico Impiego.*

*L'arco temporale di riferimento (per la verifica della prestazione di ogni singola settimana), quattro, sei, o dodici mesi massimo, ha natura fissa, vale a dire che non scorre in presenza di assenze per ferie, malattia, o periodi equiparati ed altre assenze; la comunicazione deve riguardare il numero delle settimane in cui il limite delle quarantotto ore risulta essere stato superato ed il numero dei lavoratori coinvolti.*

*Dall'obbligo di comunicazione risultano essere esclusi i soggetti per i quali si applica la deroga al normale orario di lavoro ex art. 16, D.Lgs., nr. 66/03.*

*In caso di utilizzo della banca ore, il lavoro straordinario effettuato nella settimana, senza che intervenga il riposo compensativo nella stessa, sarà computato ai fini della comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (superamento delle quarantotto ore nella singola settimana).*

## Esecuzione lavoro straordinario per unità produttive d'impresе industriali

**123) Fonte normativa. Art. 5 bis, comma 2, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692** (convertito nella Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473), così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335 (convertito, con modificazioni, nella Legge, 27-11-1998, nr. 409), per aver fatto eseguire lavoro straordinario oltre i limiti temporali previsti, per le imprese industriali, dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative o, in assenza di contratto, o in presenza di disciplina contrattuale con limiti inferiori a quelli legali, oltre i limiti di legge, ovvero al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 bis, comma 3, R.D.L., nr. 692/23.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 5 bis, comma 4, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692 (convertito nella Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473), così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335 (convertito, con modificazioni, nella Legge, 27-11-1998, nr. 409), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** a **€. 770**, per ciascun lavoratore adibito allo straordinario, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 256,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9644**).

## Lavoro straordinario oltre i limiti temporali

**124) Fonte normativa. Art. 5, comma 3, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per aver fatto eseguire ai dipendenti lavoro straordinario, oltre il limite delle duecentocinquanta ore annuali, fissato *ex lege*, in difetto di disciplina collettiva applicabile.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, se l'inosservanza si riferisce *a meno di cinque lavoratori*, nell'importo da **€. 25** ad **€. 154**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 50**.

Se l'inosservanza si riferisce *a più di cinque lavoratori* o si è *verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni*, la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, nell'importo da **€. 154** ad **€. 1.032**, per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9 640**).

**Nota.**

**1.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha, precisato quanto segue:

**a)** *il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo applicato, ovvero applicabile, che preveda una disciplina del lavoro straordinario (entro il limite massimo dello stesso), ovvero, in mancanza di esso, in presenza di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. In quest'ultimo caso, il ricorso al lavoro straordinario non può superare le duecentocinquanta ore annue. Quest'ultimo limite può es-*

*sere superato solo se previsto dal contratto collettivo (occorre tenere presente che, in ogni caso, deve essere rispettato il limite medio di quarantotto ore settimanali nel periodo di riferimento);*

**b)** *in aggiunta ai limiti fissati dal contratto collettivo o dalla legge (duecentocinquanta ore annuali), il ricorso al lavoro straordinario è consentito, salvo diversa disciplina collettiva, in relazione all'ipotesi in cui non sia possibile fronteggiare i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive, attraverso l'assunzione di altri lavoratori; nei casi di forza maggiore; nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone od alla produzione;*

**c)** *inoltre, il ricorso allo straordinario oltre i limiti temporali è consentito il caso di eventi particolari, quali mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19, Legge, nr. 241/90. In quest'ultimo caso, gli eventi indicati devono essere comunicati in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali;*

**d)** *il lavoro straordinario deve essere computato separatamente da quello normale e deve essere retribuito con una maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva. Quest'ultima può disporre che, in aggiunta od in alternativa alla maggiorazione retributiva, i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi.*

## Lavoro straordinario al di fuori dei casi previsti

**125) Fonte normativa. Art. 5, comma 4, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per aver fatto eseguire ai dipendenti lavoro straordinario al di fuori dei casi previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro e, comunque, non in casi d'eccezionali esigenze tecnico-produttive, con impossibilità di fronteggiarle mediante assunzione di altri lavoratori, né in casi di forza maggiore o di pericolo grave ed immediato, ovvero di danno alle persone od alla produzione, né in occasione di altri eventi particolari.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dal combinato disposto dell'art. 19, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66 e dell'art. 9, primo periodo, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, se l'inosservanza si riferisce *a meno di cinque lavoratori*, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**.

Se l'inosservanza si riferisce *a più di cinque lavoratori* o si è *verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni*, la sanzione pecuniaria è prevista dal combinato disposto dell'art. 19, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66 e dell'art. 9, secondo periodo, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Le somme sopra riportate sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

**Nota.**

**1.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha, precisato quanto segue:

**a)** *il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo applicato, ovvero applicabile, che preveda una disciplina del lavoro straordinario (entro il limite massimo dello stesso), ovvero, in mancanza di esso, in presenza di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. In quest'ultimo caso, il ricorso al lavoro straordinario non può superare le duecentocinquanta ore annue. Quest'ultimo limite può essere superato solo se previsto dal contratto collettivo (occorre tenere presente che, in ogni caso, de-*

ve essere rispettato il limite medio di quarantotto ore settimanali nel periodo di riferimento);

**b)** in aggiunta ai limiti fissati dal contratto collettivo o dalla legge (**duecentocinquanta ore annuali**), il ricorso al lavoro straordinario è consentito, salvo diversa disciplina collettiva, in relazione all'ipotesi in cui non sia possibile fronteggiare i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive, attraverso l'assunzione di altri lavoratori; nei casi di forza maggiore; nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone od alla produzione;

**c)** inoltre, il ricorso allo straordinario oltre i limiti temporali è consentito il caso di eventi particolari, quali mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'**art. 19, Legge, nr. 241/90**. In quest'ultimo caso, gli eventi indicati devono essere comunicati in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali;

**d)** il lavoro straordinario deve essere computato separatamente da quello normale e deve essere retribuito con una maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva. Quest'ultima può disporre che, in aggiunta od in alternativa alla maggiorazione retributiva, i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi.

## **Omessa comunicazione alle R.S.U. dell'inizio del lavoro straordinario presso un'unità produttiva per d'impresa industriale**

**126) Fonte normativa. Art. 5 bis, comma 3 bis, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692** (convertito nella **Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473**), così come modificato dall'**art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335** (convertito, con modificazioni, nella **Legge, 27-11-1998, nr. 409**), per non aver comunicato nella sua qualità di impresa industriale, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ovvero alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed, in mancanza, alle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro ventiquattro ore dall'inizio, il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'**art. 5 bis, comma 3, lett. a) e b), R.D.L., nr. 692/23**.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5 bis, comma 4, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692** (convertito nella **Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473**), così come modificato dall'**art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335** (convertito, con modificazioni, nella **Legge, 27-11-1998, nr. 409**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255** a **€. 770**, per ciascun lavoratore adibito allo straordinario, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 256,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9645**).

## **Omessa comunicazione alla D.P.L. – S.I.L. del lavoro straordinario presso un'unità produttiva per d'impresa industriale**

**127) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'**art. 5 bis, comma 1, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692** (convertito nella **Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473**), così come modificato dall'**art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335** (convertito, con modificazioni, nella **Legge, 27-11-1998, nr. 409**) e dell'**art. 2, comma 1, D.M., 03-08-1999**, per non aver comunicato nella sua qualità di impresa industriale, al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, entro il primo giorno ferialo lavorativo del mese successivo, le prestazioni straordinarie eccedenti le venti ore complessive rispetto all'orario normale multiperiodale, eseguite

nel mese precedente ovvero, nel caso in cui l'orario normale plurisettimanale programmato superi le quarantacinque ore, quelle eccedenti le tre ore eseguite nell'arco della settimana.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5 bis, comma 4, R.D.L., 15-03-1923, nr. 692** (convertito nella **Legge, nr. 17-04-1925, nr. 473**), così come modificato dall'**art. 1, comma 1, D.L., 29-09-1998, nr. 335** (convertito, con modificazioni, nella **Legge, 27-11-1998, nr. 409**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255 a €. 770**, per ciascun lavoratore adibito allo straordinario, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 256,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9645**).

## **Omessa o non visibile esposizione dell'orario di lavoro sul luogo della prestazione**

**128) Fonte normativa. Art. 12, comma 1, R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, per non aver esposto ovvero per avere esposto in modo non facilmente visibile o in luogo non accessibile a tutti i dipendenti interessati, una tabella indicante l'ora d'inizio e termine del lavoro, il personale occupato e l'ora e la durata degli intervalli e dei riposi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 17, comma 1, lett. a), R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255 ad €. 1.545** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 510**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9641**).

## **Omessa comunicazione alla D.P.L. dell'orario di lavoro**

**129) Fonte normativa. Art. 12, comma 5, R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, per non aver trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro la comunicazione relativa all'orario di lavoro praticato dai dipendenti e/o alle modifiche apportate all'orario stesso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 17, comma 1, lett. a), R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255 ad €. 1.545** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 510**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pe-

cuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9641**).

## **Omessa registrazione sul libro di paga degli importi per lavoro straordinario**

**130) Fonte normativa. Art. 12, comma 6, R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, per aver omesso di registrare, sul libro di paga, relativamente ad ogni periodo di paga, l'importo pagato per le ore normali di lavoro e per le eventuali ore straordinarie, distintamente le une dalle altre.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 17, comma 1, lett. a), R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.545** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 510**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9641**).

## **Mancata esibizione del libro di paga**

**131) Fonte normativa. Art. 12, comma 7, R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, per non aver presentato il libro di paga a richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 17, comma 1, lett. a), R.D., 10-09-1923, nr. 1955**, così come modificato dall'**art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.545** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 510**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9102**).

## **Omessa comunicazione alla D.P.L. del superamento dell'orario di lavoro**

**132) Fonte normativa.** Art. 8, comma 5, R.D., 10-09-1923, nr. 1955, in quanto, pur essendo l'azienda compresa tra quelle determinate dal R.D., 10-09-1923, nr. 1955, ha omesso di notificare preventivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'intendimento di superare l'orario normale di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 17, comma 1, lett. b), R.D., 10-09-1923, nr. 1955, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770** che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9641**).

## **Superamento dell'orario settimanale medio**

**133) Fonte normativa.** Combinato disposto dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66 e dall'art. 8, comma 1, R.D., 10-09-1923, nr. 1955, per avere, l'azienda compresa nell'elenco di cui al R.D., 10-09-1923, nr. 1957, fatto superare nell'anno solare la media dell'orario massimo settimanale per un numero di mesi maggiore a quello previsto dal R.D., nr. 1955/23.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dall'art. 19, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66 e dall'art. 17, comma 1, lett. c), R.D., 10-09-1923, nr. 1955, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c), D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 2.065** che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 510**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9641**).

### **Note.**

**1.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha precisato, per orario normale di lavoro effettivo, debba intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La normativa deve essere interpretata secondo l'indirizzo espresso dalla Corte Giust. CE, 09-09-2003 (a cui si è conformata la successiva Cass., nr. 5701/04), secondo la quale sono rientranti nell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori «sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità».*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha specificato quanto espressamente segue:*

**a)** *la contrattazione collettiva va intesa a qualsiasi livello, purché le organizzazioni sindacali siano quelle comparativamente più rappresentative;*

**b)** *la minor durata (rispetto alle quaranta ore) è valida solo ai fini contrattuali (non ai fini sanzionatori);*

**c)** *nell'orario multiperiodale deve, in ogni caso, essere rispettato il limite massimo settimanale medio (quarantotto ore medie nel periodo di riferimento considerato). Nei periodi di maggiore intensità*

*lavorativa (compensati da altrettanti periodi di minor intensità lavorativa), l'eventuale superamento delle quarantotto ore nelle singole settimane non determina l'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;*

**d)** *nella determinazione del limite del normale orario di lavoro effettivo settimanale (quaranta ore settimanali, ovvero una minor durata contrattuale, ovvero la previsione di un orario multipriodale) non si contano i periodi in cui il lavoratore non è a disposizione del datore di lavoro, secondo la definizione di orario effettivo; quindi, le ore non lavorate potranno essere recuperate in regime di orario normale;*

**e)** *la normativa vigente sull'orario di lavoro non impone un limite giornaliero al normale orario di lavoro, fatto salvo l'obbligo di rispettare il riposo giornaliero di undici ore consecutive (nelle ventiquattro ore). Tale situazione determina, quindi, la possibilità di richiedere la prestazione lavorativa fino ad un massimo di tredici ore giornaliere (fermo restando il rispetto delle pause e della durata massima media della prestazione). In ogni caso, ai solo fini contrattuali, il limite giornaliero può essere disposto dalla contrattazione collettiva.*

## Lavoro notturno

### Superamento dei limiti

**134) Fonte normativa. Art. 13, commi 1 e 3, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66,** per aver adibito al lavoro notturno i lavoratori dipendenti oltre il limite di otto ore in media nelle ventiquattro ore, ovvero oltre il diverso limite stabilito dai Contratti Collettivi di Lavoro, anche aziendali.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista, dall'**art. 18 bis, comma 7, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66** così come introdotto dall'**art. 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da € 51 ad € 154, per ogni giorno e per ciascun lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad € 51,33.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di € 51. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9640**).

#### **Nota.**

**1.** *L'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs., nr. 66/03, specifica che, lavoro notturno, s'intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.*

**2.** *Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, la giurisprudenza prevalente ritiene che non sia applicabile l'art. 8, Legge, nr. 689/81, il quale prevede l'istituto del concorso formale (Cfr. fra tutte, Cass. Civ., Sez. I, 20-11-1998, nr. 11727 e Cass. Civ. Sez. I, 18-11-1994, nr. 9270). In tal caso, infatti, si è in presenza di un c.d. precetto a struttura pluralistica, per il quale il legislatore ha ritenuto opportuno commisurare la sanzione al numero dei lavoratori ed alle giornate lavorative e l'eventuale applicazione dell'istituto del concorso formale vanificherebbe la volontà del legislatore stesso (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 07-04-1999, nr. 3343 e Cass. Civ., Sez. Lav., 19-01-1996, nr. 391, che esclude l'applicabilità del concorso formale anche nelle ipotesi di violazione con pena fissa).*

### Divieto di lavoro notturno per le donne in stato di gravidanza o di puerperio

**135) Fonte normativa. Art. 11, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66,** per aver adibito lavoratrici di sesso femminile al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 06:00, dall'accertamento dello stato di gravidanza, fino al compimento del primo anno di età del bambino.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 18 bis, comma 1, prima parte, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'arresto da due mesi a quattro mesi, o nell'ammenda fino da € 516 ad € 2.582.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di € 645,50.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 5100**).

**Note.**

**1.** *L'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs., nr. 66/03, specifica che, lavoro notturno, s'intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.*

**2.** *L'Ispettore del Lavoro verbalizzante dovrà verificare, oltre all'effettiva concretizzazione materiale della condotta contestata, anche l'elemento psicologico del reato, in quanto è assolutamente necessaria la piena consapevolezza, da parte del datore di lavoro, della condizione soggettiva che fa scattare siffatto divieto (cfr., Cass. Civ., Sez. Lav., 14-07-1984, nr. 4144; Cass. Civ., Sez. Lav., 30-05-1989, nr. 2617).*

## **Divieto di lavoro notturno per determinate categorie di lavoratori**

**136) Fonte normativa.** Combinato disposto dall'**art. 11, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, e dell'**art. 18 bis, comma 1, seconda parte, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, per aver adibito al lavoro notturno le seguenti categorie di lavoratori, nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro le ventiquattro ore anteriori al previsto inizio della prestazione: **a)** lavoratrice madre di figlio di età inferiore a tre anni od, in alternativa, al lavoratore padre convivente con la stessa; **b)** lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; **c)** lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge, 05-02-1992, nr. 104.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 18 bis, comma 1, prima parte, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'arresto da **due mesi a quattro mesi**, o nell'ammenda fino da **€. 516 ad €. 2.582**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dall'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 645,50**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 5100**).

**Note.**

**1.** *L'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs., nr. 66/03, specifica che, lavoro notturno, s'intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.*

**2.** *L'Ispettore del Lavoro verbalizzante dovrà verificare, oltre all'effettiva concretizzazione materiale della condotta contestata, anche l'elemento psicologico del reato, in quanto è assolutamente necessaria la piena consapevolezza, da parte del datore di lavoro, della condizione soggettiva che fa scattare siffatto divieto (cfr., Cass. Civ., Sez. Lav., 14-07-1984, nr. 4144; Cass. Civ., Sez. Lav., 30-05-1989, nr. 2617).*

## **Visite mediche preventive e periodiche**

**137) Fonte normativa.** **Art. 14, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per non aver sottoposto i lavoratori notturni ad accertamenti preventivi e periodici (almeno ogni due anni), volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno nel loro stato di salute.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 18 bis, comma 2, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'arresto da **tre mesi a sei mesi**, o nell'ammenda fino da **€. 1.549** ad **€. 4.131**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.032,75**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 8011**).

**Nota.**

**1.** *La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'**art. 11, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, o per il tramite del medico competente di cui all'**art. 17, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.*

## Riposo settimanale, domenicale e giornaliero

### Riposo settimanale

**138) Fonte normativa.** Art. 9, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, per non avere concesso al lavoratore, ogni sette giorni, un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumularsi, peraltro, alle undici ore di riposo giornaliero, già previste dall'art. 7, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista, dall'art. 18 bis, comma 4, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213, nell'importo da € 105 ad € 630, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 210.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9646**).

#### Note.

**1.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha ricordato che la disposizione che prevede la consecutività delle ore di riposo, di regola, non può essere derogata, riprendendo le conclusioni evidenziate dalla Corte Cost., 04-02-1982, nr. 23, salvo la specifica deroga per determinati lavori ed attività. La predetta sentenza ha anche affermato che il riposo settimanale nel giorno della domenica è una prescrizione che, in determinate circostanze, può essere derogata.

**2.** Alla luce di quanto già da tempo affermato dalla Corte Cost., 07-05-1975, nr. 101, il principio della periodicità settimanale del riposo può essere derogato se si verificano di alcune condizioni ed in particolare:

**a)** il mantenimento di sei giorni di lavoro e di uno di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo;

**b)** l'evidente necessità delle eccezioni a tutela di altri apprezzabili interessi identificabili in situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale;

**c)** una ragionevole contemperanza tra le esigenze della salute dei lavoratori e quelle, particolari, di speciali attività produttive.

**3.** La Risposta M.L.P.S. ad interpello, 01-09-2005, Prot. nr. 2186, ha chiarito che l'accordo collettivo può disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi. Quello che, invece, l'accordo collettivo non può fare è prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative.

**4.** La Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8, ha precisato che la previsione normativa, pur non commisurata al numero delle giornate e dei lavoratori, trova applicazione con riferimento alla singola condotta datoriale che comunque si sostanzia nel non consentire i periodi di riposo a ciascun lavoratore coinvolto ed in relazione a ciascun periodo considerato (giorno o settimana). Ne consegue che, in tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, Legge, nr. 689/81.

### Riposo domenicale

**139) Fonte normativa.** Art. 9, commi 3 e 4, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, per non avere concesso il riposo di ventiquattro ore consecutive di domenica (da cumularsi, peraltro, alle undici ore di riposo giornaliero già previste dall'art. 7, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66) al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista, dall'art. 18 bis, comma 4, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66, così come introdotto dall'art. 1, lett. f),

**D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da **€. 105** ad **€. 630**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 210**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9646**).

**Nota.**

**1.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, ha ricordato che la disposizione che prevede la consecutività delle ore di riposo, di regola, non può essere derogata, riprendendo le conclusioni evidenziate dalla **Corte Cost., 04-02-1982, nr. 23**, salvo la specifica deroga per determinati lavori ed attività. La predetta sentenza ha anche affermato che il riposo settimanale nel giorno della domenica è una prescrizione che, in determinate circostanze, può essere derogata.

**2.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8** ha precisato che la previsione normativa, pur non commisurata al numero delle giornate e dei lavoratori, trova applicazione con riferimento alla singola condotta datoriale che comunque si sostanzia nel non consentire i periodi di riposo a ciascun lavoratore coinvolto ed in relazione a ciascun periodo considerato (giorno o settimana). Ne consegue che, in tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, Legge, nr. 689/81.

## Riposo giornaliero

**140) Fonte normativa. Art. 7, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per non aver fatto usufruire al lavoratore un riposo consecutivo di undici ore, ogni ventiquattro ore.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista, dall'**art. 18 bis, comma 4, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66** così come introdotto dall'**art. 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da **€. 105** ad **€. 630**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 210**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9646**).

**Note.**

**1.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, ha specificato che:

**a)** il periodo di riposo deve intendersi come periodo minimo inderogabile, salvo i casi previsti dalla legge;  
**b)** le ventiquattro ore di riferimento si calcolano dall'inizio della prestazione lavorativa  
**c)** il lavoratore ha diritto al periodo di riposo giornaliero anche qualora sia titolare di più rapporti di lavoro. Peraltro, poiché non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso;

**d)** il **D.Lgs., nr. 66/03**, prevede anche una normativa di deroga che può essere attuata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale.

**2.** Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

**3.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, ha anche precisato che la normativa vigente in materia di orario di lavoro non impone un limite giornaliero al normale orario di lavoro, fatto salvo l'obbligo di rispettare il riposo giornaliero di undici ore consecutive (nelle ventiquattro ore). Tale situazione determina, quindi, la possibilità di richiedere la prestazione lavorativa fino ad un massimo di tredici ore giornaliere (fermo restando il rispetto delle pause e della durata massima media della prestazio-

*ne). In ogni caso, ai solo fini contrattuali, il limite giornaliero può essere disposto dalla contrattazione collettiva.*

## Ferie

### Godimento del periodo di ferie

**141) Fonte normativa. Art. 10, comma 1, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66**, per non aver fatto usufruire al lavoratore un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista, dall'**art. 18 bis, comma 3, D.Lgs., 08-04-2003, nr. 66** così come introdotto dall'**art. 1, lett. f), D.Lgs., 19-07-2004, nr. 213**, nell'importo da **€. 130** ad **€. 780**, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 260**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9646**).

#### Note.

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'**art. 2109 c.c.**, tale periodo annuale di quattro settimane deve essere goduto, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'**art. 2, comma 2, D.Lgs., nr. 66/03**, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

**2.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, non ha chiarito come si individua l'anno di maturazione delle ferie, ai fini degli obblighi stabiliti per il godimento delle stesse.

**3.** La **Circ. M.L.P.S., 03-03-2005, nr. 8**, ha, però, precisato quanto espressamente segue:

**a)** le quattro settimane di ferie, se godute consecutivamente, corrispondono a ventotto giorni di calendario;

**b)** la monetizzazione delle ferie può avvenire solo nel caso di risoluzione del rapporto in corso d'anno;

**c)** per i contratti a termine, inferiori all'anno, è, quindi, sempre ammissibile la monetizzazione delle stesse (interviene la cessazione del rapporto);

**d)** in caso di sospensione del rapporto che renda impossibile fruire le ferie, secondo il principio di infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto dell'**art. 2109 cod. civ.**, cioè nell'arco di tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;

**e)** per le modalità di fruizione delle ferie, è ammissibile un'intervento derogatorio da parte della contrattazione collettiva.

## Ricorrenze festive

### **Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per i dipendenti non retribuiti in maniera fissa)**

**142) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 5, comma 1, Legge, 27-05-1949, nr. 260, dell'art. 1, Legge, 31-03-1954, nr. 90, nonché dell'art. 3, Legge, 31-03-1954, nr. 90, per non aver corrisposto ai lavoratori dipendenti retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze della festa nazionale, dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**)

### **Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per i dipendenti assenti e non retribuiti in maniera fissa)**

**143) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 5, comma 1, Legge, 27-05-1949, nr. 260, dell'art. 1, Legge, 31-03-1954, nr. 90, nonché dell'art. 2, Legge, 31-03-1954, nr. 90, per non aver corrisposto ai lavoratori dipendenti retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, nei casi di loro assenza durante le ricorrenze della festa nazionale, dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**)

## **Mancata corresponsione per della maggiorazione per il lavoro festivo (per i lavoratori subordinati)**

**144) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 3, Legge, 27-05-1949, nr. 260, nonché dell'art. 1, Legge, 31-03-1954, nr. 90, per non aver corrisposto ai lavoratori considerati nell'art. 5, comma 1, Legge, nr. 260/49, hanno prestato la loro opera nelle festività, anch'esse indicate nell'art. 5, comma 1, Legge, nr. 260/49, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## **Mancata corresponsione degli elementi accessori spettanti per le festività (per i salariati)**

**145) Fonte normativa.** Art. 5, comma 3, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver corrisposto ai salariati retribuiti in misura fissa che hanno prestato la loro opera nelle festività indicate nell'art. 5, comma 1, Legge, nr. 260/49, oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, ovvero qualora la festività sia ricorsa nel giorno di domenica, per non aver corrisposto ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore in ferie, infortunato, in malattia etc.**

**146) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a), Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver egualmente corrisposto per intero il trattamento stabilito dall'art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore risultato assente per infortunio, malattia, gravidanza puerperio, e periodo d'assenza facoltativa conseguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie permessi ed assenze per giustificati motivi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per riduzione dell'orario di lavoro**

**147) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver egualmente corrisposto per intero il trattamento stabilito dall'art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore risultato assente per riduzione dell'orario normale giornaliero e settimanale di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro non dipendente dalla sua volontà**

**148) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c), Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver egualmente corrisposto per intero il trattamento stabilito dall'art. 5 della L. n° 260/49 al lavoratore risultato assente per sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla

volontà del lavoratore.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

### **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro non dipendente dalla sua volontà**

**149) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. d), Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver egualmente corrisposto per intero il trattamento stabilito dall'art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore risultato assente per sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

### **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore assente per sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con altra giornata non lavorativa**

**150) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. e), Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver egualmente corrisposto per intero il trattamento stabilito dall'art. 5, Legge, nr. 260/49 al lavoratore risultato assente per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno considerato tale nei Contratti Collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località, ove si svolge il lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr.

689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## **Mancata corresponsione del trattamento ex art. 5, Legge, nr. 260/49 ai lavoratori non retribuiti in maniera fissa per le ricorrenze ex art. 2, Legge, nr. 260/49**

**151) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 3, Legge, 31-03-1954, nr. 90 e dell'art. 5, Legge, 27-05-1949, nr. 260, per non aver corrisposto ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, il trattamento retributivo stabilito dall'art. 5, Legge, nr. 260/49, per tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2, Legge, nr. 260/49, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane (limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti non in maniera fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute), e per tutte le assenze dal lavoro per i motivi indicati nel predetto art. 2, Legge, nr. 260/49.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 27-05-1949, nr. 260, così come modificato dall'art. 75, D.Lgs., 30-12-1999, nr. 507, nell'importo da **€. 154** ad **€. 516**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 172**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 154**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9741**).

## Tutela dei bambini e degli adolescenti

### Omessa comunicazione scritta del giudizio d'idoneità

**152) Fonte normativa. Art. 8, comma 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, per non, il medico competente, aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull'idoneità, o sull'inidoneità parziale, o temporanea, o totale del minore al lavoro

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1977, nr. 967**, così come modificato dall'**art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860,67**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 516** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9652**).

#### **Note.**

**1.** *I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, o pubblicitario, o nel settore dell'omspettacolo, nonché tutti gli adolescenti possono essere immessi al lavoro, a condizione che venga loro riconosciuta, mediante un'apposita visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti.*

**2.** *Siffatta idoneità deve essere accertata, in seguito, anche con visite mediche periodiche, da effettuare almeno una volta l'anno. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (Cass., 18-09-2000, nr. 9772).*

**3.** *I minori che risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibito allo stesso.*

**4.** *Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il loro esito deve comprovato da apposito certificato medico.*

### Avvio al lavoro notturno di adolescenti; mancato riposo compensativo; omessa comunicazione alla D.P.L.

**153) Fonte normativa. Art. 17, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art. 11, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, per avere adibito al lavoro notturno occasionato da motivi di forza maggiore, fuori dai casi stabiliti, adolescenti che hanno compiuto i sedici anni, o per non aver concesso periodi equivalenti di riposo compensativo, entro tre settimane, agli stessi minori occupati di notte nei casi consentiti, ovvero per non avere dato immediata comunicazione, alla Direzione Provinciale del Lavoro, circa i nominativi dei minori, le ore di lavoro e le ragioni che hanno determinato il loro impiego nel lavoro notturno.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 26, comma 3, Legge, 17-10-1977, nr. 967**, così come modificato dall'**art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860,67**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9653**) .

**Note.**

**1.** *In via generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno. Il periodo di riposo protetto è l'arco temporale di almeno dodici ore consecutive, compreso tra le ore 22:00 e le ore 07:00, indipendentemente dall'ora d'inizio dell'attività lavorativa*

**2.** *In deroga a tale divieto espresso dall'art. 15, Legge, nr. 977/67, è ammesso il lavoro notturno dei minori:*

**a)** *che abbiano compiuto i sedici anni, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'impresa, comunque eccezionalmente e soltanto per il tempo strettamente necessario. Inoltre, occorre che il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, che non siano disponibili lavoratori adulti e che siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tali casi, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicando le condizioni che hanno costituito la forza maggiore, il nominativo dei minori e le ore in cui sono stati occupati;*

**b)** *impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo.*

**3.** *Nelle ipotesi di deroga sub nota 2), la prestazione lavorativa non può comunque protrarsi oltre le ore 24:00 ed, a prestazione compiuta, il minore ha diritto ad un riposo compensativo di almeno quattordici ore consecutive.*

## **Avvio di adolescenti al trasporto di pesi fuori dei limiti previsti**

**154) Fonte normativa.** Art. 19, Legge, 17-10-1967, nr. 977 (così come modificato dall'art. 12, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, relativamente al comma 1, e dall'art. 2, comma 1, D.Lgs., 04.08.1999, n. 345, relativamente al comma 2), per aver adibito adolescenti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto, e/o per averli adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema del turno a scacchi, ovvero qualora consentito dal Contratto Collettivo di Lavoro, per averli adibiti a tali lavorazioni in difetto di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 26, comma 3, Legge, 17-10-1977, nr. 967, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'importo da € 516 ad € 2.582. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 860,67.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9655**).

**Nota.**

**1.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67).*

## **Mancata concessione dei riposi intermedi**

**155) Fonte normativa.** Art. 20, commi 1 e 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977 (così come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, relativamente al comma 1), per non aver fatto interrompere, con un riposo intermedio di almeno un'ora,

Porario di lavoro dei bambini e/o degli adolescenti di durata superiore, senza interruzione, alle quattro ore e mezza ovvero con un riposo intermedio di almeno mezz'ora, nel caso in cui il contratto collettivo preveda un riposo di tale durata.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 26, comma 3, Legge, 17-10-1977, nr. 967**, così come modificato dall'**art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860,67**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9656**).

**Nota.**

**1.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., **art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67**).*

## **Avvio di minori al lavoro nello spettacolo senza l'autorizzazione della D.P.L.**

**156) Fonte normativa.** **Art. 4, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art. 6, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, per aver adibito minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, senza l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 26, comma 4, Legge, 17-10-1977, nr. 967**, così come modificato dall'**art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'importo fino ad **€. 2.582**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860,67**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9650**).

**Nota.**

**1.** *La Direzione Provinciale del Lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico sportivo o pubblicitario e nel settore spettacolo, purché le stesse non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica, o la partecipazione a programmi di orientamento, o di formazione professionale.*

## **Avvio di adolescenti ai lavori di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67, senza l'autorizzazione della D.P.L.**

**157) Fonte normativa.** **Art. 6, commi 2 e 3, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art. 7, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, per aver adibito adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, svolti per motivi didattici o di formazione professionale, senza l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 26, comma 5, Legge, 17-10-1977, nr. 967**, così come modificato dall'**art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'importo fino ad **€. 2.582**. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**,

è pari ad **€. 860,67**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9651**).

**Nota.**

**1.** *In deroga al divieto generale, le attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, possono essere esercitate dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge. Tale attività di formazione, salvo che per gli istituti di istruzione e formazione professionale, deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della A.S.L. competente per territorio sul rispetto del datore di lavoro richiedente della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.*

**2.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67).*

**3.** *Per i lavori comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti, s'applicano le disposizioni specifiche (cfr., D.Lgs., nr. 230/95).*

**4.** *La deroga al divieto generale di svolgimento delle attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, riguarda anche gli apprendisti. L'apprendista, infatti, svolge, sia un'attività lavorativa, sia un'attività di formazione pratica continua, in affiancamento al datore di lavoro, od ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda (cfr., art. 1, Legge, nr. 424/68). Pertanto, tale attività concretizza quella formazione professionale che, seppur diversa da quella degli istituti d'istruzione e formazione professionale, rientra nella deroga, sottoposta a preventiva autorizzazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Per il contratto di apprendistato, peraltro, il formatore deve essere identificato con la figura del tutore (cfr., art. 16, Legge, nr. 196/97), purché quest'ultimo sia competente in materia di sicurezza e salute (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

**5.** *Poiché l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro riguarda l'attività di formazione, deve essere richiesta per specifiche qualifiche e non deve essere ripetuta per ogni singola assunzione di un minore (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

## **Ammissione al lavoro di minore di età inferiore ai quindici anni**

**158) Fonte normativa.** **Art. 3, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art.5, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, per aver ammesso al lavoro un minore di età inferiore ai quindici anni compiuti o che non ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, nell'arresto **non superiore a sei mesi**, o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**. (**Codice Violazione 4900**).

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4900**).

**Nota.**

**1.** *Con il D.Lgs., nr. 345/99, è stato introdotto nell'ordinamento il principio per cui l'età minima per l'accesso al lavoro non può collocarsi al disotto di quella in cui cessa l'obbligo scolastico.*

Quindi, per determinare il limite di età per la legittima instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore, bisogna accertare due requisiti distinti, e cioè che:

- a) il soggetto abbia compiuto quindici anni di età;
- b) il soggetto abbia assolto all'obbligo scolastico.

Tale previsione si è, poi, intrecciata la normativa emanata in materia di istruzione (Legge, 10-02-2000, nr. 30; Legge, 20-01-1999, nr. 9) che, in sostanza, prevedeva l'elevazione a dieci anni dell'obbligo scolastico.

Sicché tali disposizioni sono state espressamente abrogate dalla Legge, 28-03-2003, nr. 53, legge di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione, ed è, quindi, subordinata alla concreta operatività di tale nuova riforma, anche la previsione del D.Lgs., nr. 345/99, circa i requisiti dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'art. 7, Legge, nr. 53/03, prevede l'espressa abrogazione della Legge, nr. 9/99, con la quale si elevava l'obbligo scolastico a dieci anni e, transitoriamente, ex D.M., nr. 323/99, a nove anni.

In attuazione di tali norme, erano stati emanati differenti diversi atti (Circ. M.I.U.R., nr. 22/99 e D.M., nr. 32/99), che stabilivano che l'obbligo scolastico sarebbe stato adempiuto con la frequentazione di cinque anni scuola elementare, tre anni di scuola media inferiore ed un anno di scuola media superiore.

Nelle more dovute alla mancata applicazione dei decreti legislativi, attuativi della Legge, nr. 53/03, la Circ. M.I.U.R., 07-01-2004, ha precisato che l'abrogazione della Legge, nr. 9/99, fa sì che, al momento, per assolvimento della scuola dell'obbligo, s'intenda il conseguimento della licenza media, o la frequentazione scolastica per almeno otto anni, così come previsto a partire dall'anno scolastico 1961/1962.

## **Consenso nell'avvio al lavoro di un minore di età inferiore a quindici anni**

**159) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 3, Legge, 17-10-1967, nr. 977 (così come modificato dall'art.5, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345), e dell'art. 26, comma 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977 (così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345), per aver consentito l'avvio al lavoro di un minore di età inferiore ai quindici anni compiuti o che non ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di esso.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, commi 2 e 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi**, o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**. La predetta sanzione si applica in misura **non inferiore alla metà del massimo**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4900**).

### **Nota.**

**1.** Con il D.Lgs., nr. 345/99, è stato introdotto nell'ordinamento il principio per cui l'età minima per l'accesso al lavoro non può collocarsi al disotto di quella in cui cessa l'obbligo scolastico. Quindi, per determinare il limite di età per la legittima instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore, bisogna accertare due requisiti distinti, e cioè che:

- a) il soggetto abbia compiuto quindici anni di età;
- b) il soggetto abbia assolto all'obbligo scolastico.

Tale previsione si è, poi, intrecciata la normativa emanata in materia di istruzione (Legge, 10-02-2000, nr. 30; Legge, 20-01-1999, nr. 9) che, in sostanza, prevedeva l'elevazione a dieci anni dell'obbligo scolastico.

Sicché tali disposizioni sono state espressamente abrogate dalla Legge, 28-03-2003, nr. 53, legge di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione, ed è, quindi, subordinata alla concreta operatività di tale nuova riforma, anche la previsione del D.Lgs., nr. 345/99, circa i requisiti dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'art. 7, Legge, nr. 53/03, prevede l'espressa abrogazione della Legge, nr. 9/99, con la quale si elevava l'obbligo scolastico a dieci anni e, transitoriamente, ex D.M., nr. 323/99, a nove anni.

In attuazione di tali norme, erano stati emanati differenti diversi atti (Circ. M.I.U.R., nr. 22/99 e D.M., nr. 32/99), che stabilivano che l'obbligo scolastico sarebbe stato adempiuto con la frequentazione di cinque anni scuola elementare, tre anni di scuola media inferiore ed un anno di scuola media superiore.

Nelle more dovute alla mancata applicazione dei decreti legislativi, attuativi della Legge, nr. 53/03, la Circ. M.I.U.R., 07-01-2004, ha precisato che l'abrogazione della Legge, nr. 9/99, fa sì che, al momento, per assolvimento della scuola dell'obbligo, s'intenda il conseguimento della licenza media, o la frequentazione scolastica per almeno otto anni, così come previsto a partire dall'anno scolastico 1961/1962.

## **Ammissione al lavoro di bambini in attività non consentite**

**160) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 6, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per aver adibito al lavoro bambini in attività non consentite.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4900**).

### **Nota.**

**1.** La Direzione Provinciale del Lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego di bambini (cioè minori di che non hanno compiuto i quindici anni, o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico) in attività lavorative di carattere culturale, artistico sportivo o pubblicitario e nel settore spettacolo, purché le stesse non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica, o la partecipazione a programmi di orientamento, o di formazione professionale.

## Consenso all'avvio al lavoro di un bambino

**161) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 4, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, (così come modificato dall'art. 6, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345), e dell'art. 26, comma 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977 (così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345), per aver consentito l'avvio al lavoro di un bambino nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di esso.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, commi 1 e 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **fino a sei mesi**. La predetta sanzione si applica in misura non inferiore alla metà del massimo.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4900**).

### **Nota.**

**1.** Con il D.Lgs., nr. 345/99, è stato introdotto nell'ordinamento il principio per cui l'età minima per l'accesso al lavoro non può collocarsi al disotto di quella in cui cessa l'obbligo scolastico. Quindi, per determinare il limite di età per la legittima instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore, bisogna accertare due requisiti distinti, e cioè che:

**a)** il soggetto abbia compiuto quindici anni di età;

**b)** il soggetto abbia assolto all'obbligo scolastico.

Tale previsione si è, poi, intrecciata la normativa emanata in materia di istruzione (Legge, 10-02-2000, nr. 30; Legge, 20-01-1999, nr. 9) che, in sostanza, prevedeva l'elevazione a dieci anni dell'obbligo scolastico.

Sicché tali disposizioni sono state espressamente abrogate dalla Legge, 28-03-2003, nr. 53, legge di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione, ed è, quindi, subordinata alla concreta operatività di tale nuova riforma, anche la previsione del D.Lgs., nr. 345/99, circa i requisiti dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'art. 7, Legge, nr. 53/03, prevede l'espressa abrogazione della Legge, nr. 9/99, con la quale si elevava l'obbligo scolastico a dieci anni e, transitoriamente, ex D.M., nr. 323/99, a nove anni.

In attuazione di tali norme, erano stati emanati differenti diversi atti (Circ. M.I.U.R., nr. 22/99 e D.M., nr. 32/99), che stabilivano che l'obbligo scolastico sarebbe stato adempiuto con la frequentazione di cinque anni scuola elementare, tre anni di scuola media inferiore ed un anno di scuola media superiore.

Nelle more dovute alla mancata applicazione dei decreti legislativi, attuativi della Legge, nr. 53/03, la Circ. M.I.U.R., 07-01-2004, ha precisato che l'abrogazione della Legge, nr. 9/99, fa sì che, al momento, per assolvimento della scuola dell'obbligo, s'intenda il conseguimento della licenza media, o la frequentazione scolastica per almeno otto anni, così come previsto a partire dall'anno scolastico 1961/1962.

## **Avvio di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67**

**162) Fonte normativa.** Art. 6, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 7, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 1, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per avere adibito adolescenti alle mansioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I, Legge, nr. 977/67.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto fino a sei mesi.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4901**).

### **Nota.**

**1.** *In deroga al divieto generale, le attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, possono essere esercitate dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge. Tale attività di formazione, salvo che per gli istituti di istruzione e formazione professionale, deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della A.S.L. competente per territorio sul rispetto del datore di lavoro richiedente della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.*

**2.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67).*

**3.** *Per i lavori comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti, s'applicano le disposizioni specifiche (cfr., D.Lgs., nr. 230/95).*

**4.** *La deroga al divieto generale di svolgimento delle attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, riguarda anche gli apprendisti. L'apprendista, infatti, svolge, sia un'attività lavorativa, sia un'attività di formazione pratica continua, in affiancamento al datore di lavoro, od ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda (cfr., art. 1, Legge, nr. 424/68). Pertanto, tale attività concretizza quella formazione professionale che, seppur diversa da quella degli istituti d'istruzione e formazione professionale, rientra nella deroga, sottoposta a preventiva autorizzazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Per il contratto di apprendistato, peraltro, il formatore deve essere identificato con la figura del tutore (cfr., art. 16, Legge, nr. 196/97), purché quest'ultimo sia competente in materia di sicurezza e salute (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

**5.** *Poiché l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro riguarda l'attività di formazione, deve essere richiesta per specifiche qualifiche e non deve essere ripetuta per ogni singola assunzione di un minore (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

## **Consenso all'avvio di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67**

**163) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 6, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 7, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 1, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262 e dell'art. 26, comma 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per aver consentito l'avvio di un adolescente alle mansioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I, Legge, nr. 977/67, nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di esso.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, commi 1 e 6, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345,

nell'arresto **fino a sei mesi**. La predetta sanzione si applica in misura non inferiore alla metà del massimo.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4901**).

**Nota.**

**1.** *In deroga al divieto generale, le attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, possono essere esercitate dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge. Tale attività di formazione, salvo che per gli istituti di istruzione e formazione professionale, deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della A.S.L. competente per territorio sul rispetto del datore di lavoro richiedente della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.*

**2.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67).*

**3.** *Per i lavori comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti, s'applicano le disposizioni specifiche (cfr., D.Lgs., nr. 230/95).*

**4.** *La deroga al divieto generale di svolgimento delle attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, riguarda anche gli apprendisti. L'apprendista, infatti, svolge, sia un'attività lavorativa, sia un'attività di formazione pratica continua, in affiancamento al datore di lavoro, od ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda (cfr., art. 1, Legge, nr. 424/68). Pertanto, tale attività concretizza quella formazione professionale che, seppur diversa da quella degli istituti d'istruzione e formazione professionale, rientra nella deroga, sottoposta a preventiva autorizzazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Per il contratto di apprendistato, peraltro, il formatore deve essere identificato con la figura del tutore (cfr., art. 16, Legge, nr. 196/97), purché quest'ultimo sia competente in materia di sicurezza e salute (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

**5.** *Poiché l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro riguarda l'attività di formazione, deve essere richiesta per specifiche qualifiche e non deve essere ripetuta per ogni singola assunzione di un minore (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

## **Avvio irregolare di adolescenti alle attività di cui all'Allegato I, Legge, nr. 977/67, nei casi di deroga di cui all'art. 6, comma 1, Legge, nr. 977/67**

**164) Fonte normativa.** Art. 6, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 7, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 1, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per non aver adibito, nei casi di deroga all'art. 6, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, adolescenti a mansioni, processi e lavori indicati nell'Allegato I, Legge, nr. 977/67, solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista, e/o senza la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, e/o senza il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€ 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758,

nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4901**).

**Nota.**

**1.** *In deroga al divieto generale, le attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, possono essere esercitate dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori contenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge. Tale attività di formazione, salvo che per gli istituti di istruzione e formazione professionale, deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della A.S.L. competente per territorio sul rispetto del datore di lavoro richiedente della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.*

**2.** *Gli adolescenti non possono comunque essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (cfr., art. 19, comma 1, Legge, nr. 977/67).*

**3.** *Per i lavori comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti, s'applicano le disposizioni specifiche (cfr., D.Lgs., nr. 230/95).*

**4.** *La deroga al divieto generale di svolgimento delle attività indicate nell'Allegato I, Legge, 17-10-1967, nr. 977, riguarda anche gli apprendisti. L'apprendista, infatti, svolge, sia un'attività lavorativa, sia un'attività di formazione pratica continua, in affiancamento al datore di lavoro, od ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda (cfr., art. 1, Legge, nr. 424/68). Pertanto, tale attività concretizza quella formazione professionale che, seppur diversa da quella degli istituti d'istruzione e formazione professionale, rientra nella deroga, sottoposta a preventiva autorizzazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Per il contratto di apprendistato, peraltro, il formatore deve essere identificato con la figura del tutore (cfr., art. 16, Legge, nr. 196/97), purché quest'ultimo sia competente in materia di sicurezza e salute (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

**5.** *Poiché l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro riguarda l'attività di formazione, deve essere richiesta per specifiche qualifiche e non deve essere ripetuta per ogni singola assunzione di un minore (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-01-2000, nr. 1).*

## **Mancata elaborazione del documento contenente la valutazione dei rischi**

**165) Fonte normativa.** **Art. 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, così come modificato dall'**art. 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242**, per non aver elaborato un documento contenente la specifica valutazione dei rischi prevista, per i minori, previsto dall'**art. 7, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'**art. 8, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345**, prima di adibirli al lavoro e/o ad ogni modifica rilevante delle loro condizioni di lavoro e/o per non aver provveduto in qualità di datore di lavoro di azienda che occupa fino a dieci dipendenti, ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della medesima valutazione dei rischi.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 89, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, così come modificato dall'**art. 6, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 359** e dall'**art. 11, D.Lgs., 25-02-2000, nr. 66**, nell'arresto **da tre a sei mesi** o nell'ammenda da **€. 1.549 ad €. 4.131**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.032,75**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 8500**).

## **Mancate informativa in materia di sicurezza**

**166) Fonte normativa.** Art. 21, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver fornito, ai minori occupati alle dipendenze, le prescritte informazioni in materia di sicurezza.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 89, comma 2, lett. b), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, così come modificato dall'art. 6, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 359 e dall'art. 11, D.Lgs., 25-02-2000, nr. 66, nell'arresto **da due a quattro mesi** o nell'ammenda da **€. 516** ad **€. 2.582**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 645,50**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 8501**).

## **Mancata informativa ex art. 21, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**

**167) Fonte normativa.** Art. 7, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 8, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per non aver fornito ai titolari della potestà genitoriale nei confronti dei minori occupati alle dipendenze, le informazioni di cui all'art. 21, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4902**).

## **Ammissione al lavoro di bambini e/o adolescenti in assenza dell'accertamento sanitario**

**168) Fonte normativa.** Art. 8, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 2, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per avere ammesso al lavoro bambini e/o adolescenti in difetto del prescritto accertamento sanitario attestante la loro idoneità all'attività lavorativa prestata.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice**

## **Tributo 741 T – Codice Violazione 4903).**

### **Note.**

**1.** *I minori che risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.*

**2.** *Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario nazionale ed il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato.*

**3.** *Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutte od ad alcune delle attività gravose svolte per motivi didattici, o di formazione professionale, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso può essere adibito.*

**4.** *La disposizione in esame non si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (cfr., artt. 16 ss., D.Lgs., nr. 626/94).*

**5.** *I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore spettacolo, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga loro riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno.*

**6.** *Le visite periodiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori all'anno. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (cfr., Cass., 18-09-2000, nr. 9772).*

**7.** *Il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti tutti i lavoratori esposti al rumore ex art. 44, comma 1, D.Lgs., nr. 277/91, trova applicazione anche nei confronti degli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso, il controllo sanitario deve avere una periodicità almeno biennale. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, il controllo periodico deve essere effettuato in un lasso di tempo non superiore all'anno.*

## **Omesse accertamento dell'idoneità, tramite visite mediche periodiche**

**169) Fonte normativa.** Art. 8, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 2, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per non avere accertato l'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti, attraverso le previste visite mediche periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto non superiore a sei mesi o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4904**).

### **Note.**

**1.** *I minori che risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.*

**2.** *Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario nazionale ed il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato.*

**3.** *Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutte od ad alcune delle attività gravose svolte per motivi didattici, o di formazione professionale, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso può essere adibito.*

**4.** La disposizione in esame non si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (cfr., artt. 16 ss., D.Lgs., nr. 626/94).

**5.** I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore spettacolo, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga loro riconosciuta, mediante **una visita medica preassuntiva**, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con **visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno**.

**6.** Le visite periodiche devono essere effettuate ad **intervalli non superiori all'anno**. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (cfr., Cass., 18-09-2000, nr. 9772).

**7.** Il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti tutti i lavoratori esposti al rumore ex art. 44, comma 1, D.Lgs., nr. 277/91, trova applicazione anche nei confronti degli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso, il controllo sanitario deve avere una periodicità **almeno biennale**. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, il controllo periodico deve essere effettuato in un lasso di tempo **non superiore all'anno**.

## **Mancato accertamento all'idoneità lavorativa con certificato del S.S.N.**

**170) Fonte normativa normativa. Art. 8, comma 4, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 2, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per non aver comprovato, prima dell'ammissione al lavoro, l'idoneità del minore all'attività lavorativa, con atto apposito certificato, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, l'esito delle visite mediche preventive e/o periodiche effettuate nei confronti dei minori occupati.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4905**).

### **Note.**

**1.** I minori che risultano inadatti ad un determinato lavoro **non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso**.

**2.** Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario nazionale ed il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato.

**3.** Qualora il medico ritenga che un **adolescente non sia idoneo a tutte od ad alcune delle attività gravose svolte per motivi didattici, o di formazione professionale, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso può essere adibito**.

**4.** La disposizione in esame non si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (cfr., artt. 16 ss., D.Lgs., nr. 626/94).

**5.** I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore spettacolo, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga loro riconosciuta, mediante **una visita medica preassuntiva**, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con **visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno**.

**6.** *Le visite periodiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori all'anno. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (cfr., Cass., 18-09-2000, nr. 9772).*

**7.** *Il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti tutti i lavoratori esposti al rumore ex art. 44, comma 1, D.Lgs., nr. 277/91, trova applicazione anche nei confronti degli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso, il controllo sanitario deve avere una periodicità almeno biennale. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, il controllo periodico deve essere effettuato in un lasso di tempo non superiore all'anno.*

## **Mancato accertamento con certificato del S.S.N., per i lavori di cui all'art. 6, comma 2, Legge, 977/67**

**171) Fonte normativa. Art. 8, comma 5, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 2, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per non aver specificato, nella certificazione rilasciata quale medico del Servizio Sanitario Nazionale, la non idoneità dell'adolescente a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'art. 6, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4906**).

### **Note.**

**1.** *I minori che risultano inadatti ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.*

**2.** *Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario nazionale ed il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato.*

**3.** *Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutte od ad alcune delle attività gravose svolte per motivi didattici, o di formazione professionale, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso può essere adibito.*

**4.** *La disposizione in esame non si applicano agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (cfr., artt. 16 ss., D.Lgs., nr. 626/94).*

**5.** *I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore spettacolo, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga loro riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno.*

**6.** *Le visite periodiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori all'anno. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (cfr., Cass., 18-09-2000, nr. 9772).*

**7.** *Il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti tutti i lavoratori esposti al rumore ex art. 44, comma 1, D.Lgs., nr. 277/91, trova applicazione anche nei confronti degli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso, il controllo sanitario deve avere una periodicità almeno biennale. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, il controllo periodico deve essere effettuato in un lasso di tempo non superiore all'anno.*

## Perdurato avvio al lavoro di minori non idonei

**172) fonte normativa. Art. 8, comma 7, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'art. 9, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345 e dall'art. 2, D.Lgs., 18-08-2000, nr. 262, per aver continuato ad adibire alla stessa attività i minori che a seguito di visita medica sono risultati non idonei ad un determinato lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4906**).

**Note.**

**1.** *I minori che risultano inidonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.*

**2.** *Le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario nazionale ed il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato.*

**3.** *Qualora il medico ritenga che un **adolescente** non sia idoneo a tutte od ad alcune delle attività gravose svolte per motivi didattici, o di formazione professionale, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso può essere adibito.*

**4.** *La disposizione in esame **non si applicano** agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (cfr., artt. 16 ss., D.Lgs., nr. 626/94).*

**5.** *I bambini impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore spettacolo, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga loro riconosciuta, mediante **una visita medica preassuntiva**, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno.*

**6.** *Le visite periodiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori all'anno. Tuttavia, se il lavoratore raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine di un anno dalla visita precedente, questa non deve essere ripetuta (cfr., Cass., 18-09-2000, nr. 9772).*

**7.** *Il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti tutti i lavoratori esposti al rumore ex art. 44, comma 1, D.Lgs., nr. 277/91, trova applicazione anche nei confronti degli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso, il controllo sanitario deve avere una periodicità almeno biennale. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, il controllo periodico deve essere effettuato in un lasso di tempo non superiore all'anno.*

## Avvio di minori al lavoro notturno

**173) Fonte normativa. Art. 15, Legge, 17-10-1967, nr. 977**, così come modificato dall'art. 10, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per avere adibito minori a lavoro notturno, cioè in un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l'intervallo, tra le ore 22:00 e le ore 06:00, ovvero tra le ore 23:00 e le ore 07:00.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4908**).

**Note.**

**1.** *In via generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno. Il periodo di riposo protetto è l'arco temporale di almeno dodici ore consecutive, compreso tra le ore 22:00 e le ore 07:00, indipendentemente dall'ora d'inizio dell'attività lavorativa*

**2.** *In deroga a tale divieto espresso dall'art. 15, Legge, nr. 977/67, è ammesso il lavoro notturno dei minori:*

**a)** *che abbiano compiuto i sedici anni, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'impresa, comunque eccezionalmente e soltanto per il tempo strettamente necessario. Inoltre, occorre che il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, che non siano disponibili lavoratori adulti e che siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tali casi, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicando le condizioni che hanno costituito la forza maggiore, il nominativo dei minori e le ore in cui sono stati occupati;*

**b)** *impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo.*

**3.** *Nelle ipotesi di deroga sub nota 2), la prestazione lavorativa non può comunque protrarsi oltre le ore 24:00 ed, a prestazione compiuta, il minore ha diritto ad un riposo compensativo di almeno quattordici ore consecutive.*

## **Impiego di minori nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, Legge, nr. 977/67**

**174) Fonte normativa.** Art. 17, comma 1, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 11, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per avere, in deroga a quanto stabilito dall'art. 15, Legge, 17-10-1967, nr. 977, impiegato minori nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, oltre le ore 24:00 e/o per non aver concesso a prestazione compiuta, a coloro che sono stati impiegati entro le ore 24:00, un periodo di riposo di almeno quattordici ore consecutive.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4909**).

**Note.**

**1.** *In via generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno. Il periodo di riposo protetto è l'arco temporale di almeno dodici ore consecutive, compreso tra le ore 22:00 e le ore 07:00, indipendentemente dall'ora d'inizio dell'attività lavorativa*

**2.** *In deroga a tale divieto espresso dall'art. 15, Legge, nr. 977/67, è ammesso il lavoro notturno dei minori:*

**a)** *che abbiano compiuto i sedici anni, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'impresa, comunque eccezionalmente e soltanto per il tempo strettamente necessario. Inoltre, occorre che il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, che non siano disponibili lavoratori adulti e che siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tali casi, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicando le condi-*

*zioni che hanno costituito la forza maggiore, il nominativo dei minori e le ore in cui sono stati occupati;*

**b)** *impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo.*

**3.** *Nelle ipotesi di deroga sub nota 2), la prestazione lavorativa non può comunque protrarsi oltre le ore 24:00 ed, a prestazione compiuta, il minore ha diritto ad un riposo compensativo di almeno quattordici ore consecutive.*

## **Superamento dei limiti di lavoro giornaliero e settimanale per i bambini e gli adolescenti**

**175) Fonte normativa.** Art. 18, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per aver fatto superare ai bambini liberi da obblighi scolastici adibiti ad attività lavorative consentite, l'orario di lavoro di sette ore giornaliere e/o di trentacinque ore settimanali, ed, agli adolescenti occupati, l'orario di lavoro di otto ore giornaliere e/o di quaranta ore settimanali.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4910**).

### **Note.**

**1.** *La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale varia a seconda che si tratti di bambini, o di adolescenti:*

**a)** *per i bambini liberi da obblighi scolastici, non può superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali;*

**b)** *per gli adolescenti, non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali.*

**2.** *I minori non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi. Tuttavia, qualora questo sistema sia consentito dal C.C.N.L., la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (cfr., art. 19, comma 2, Legge, nr. 977/67).*

## Mancato riposo settimanale

**176) Fonte normativa.** Art. 22, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art. 13, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, per non aver concesso ai minori occupati alle dipendenze un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni comprendente la domenica, o qualora ricorrano comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, un riposo ridotto di almeno trentasei ore consecutive (comma 1), ovvero per non aver concesso ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il periodo di riposo settimanale di almeno due giorni e comprendente la domenica (comma 2).

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'art. 26, comma 2, Legge, 17-10-1967, nr. 977, così come modificato dall'art.14, D.Lgs., 04-08-1999, nr. 345, nell'arresto **non superiore a sei mesi** o nell'ammenda fino ad **€. 5.164**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 1.291**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 4912**).

### **Note.**

**1.** *Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia ed, in particolare, dal D.Lgs., nr. 66/03. In ogni caso, ai minori deve essere comunque assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni (se possibile consecutivi) e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma comunque non può mai essere inferiore a trentasei ore consecutive.*

**2.** *Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, o nel settore dello spettacolo, nonché (con esclusivo riferimento agli adolescenti) nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.*

## Tutela delle lavoratrici madri

### Licenziamento della lavoratrice madre

**177) Fonte normativa. Art. 54, comma 1, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per avere licenziato la lavoratrice (od, in alcuni casi, il padre lavoratore), pur non ricorrendo i casi previsti dall'**art. 54, comma 3, D.Lgs., 151/2001**, mentre si trovava nel periodo di gestazione o nel periodo di interdizione dal lavoro previsto dagli **artt. 16 e 17, D.Lgs., nr. 151/2001**, ovvero, prima del compimento di un anno di età del bambino.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 54, comma 8, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 1.032** ad **€. 2.582**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9660 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

**Note.**

**1.** *Il divieto non è assoluto ed incontra delle eccezioni espressamente previste. L'arco di tempo in cui opera il divieto di licenziamento varia a seconda dei soggetti interessati:*

**a)** *per la lavoratrice, dall'inizio della gravidanza e sino al compimento del primo anno di età del bambino. L'inizio della gestazione si presume avvenuto trecento giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza (cfr. **art. 4, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01** ed **art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01**);*

**b)** *per il padre lavoratore, in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento del primo anno di età del bambino.*

**2.** *Il divieto di licenziamento ricomprende anche la collocazione in mobilità a seguito di licenziamento collettivo (cfr. **art. 54, comma 4, D.Lgs., nr. 151/01**).*

**3.** *Il licenziamento ugualmente intimato durante il periodo di tutela legale è nullo (cfr. **art. 54, commi 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01**).*

**4.** *Le lavoratrici addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell'attività aziendale hanno diritto, fino al compimento di un anno del bambino, sempreché non si trovino in congedo di maternità, alla ripresa dell'attività stagionale, alla precedenza nelle riassunzioni (cfr. **art. 59, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01**).*

### Omesso ripristino del rapporto interrotto con una lavoratrice madre

**178) Fonte normativa. Art. 54, comma 2, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per non avere ripristinato il rapporto di lavoro, nonostante che la lavoratrice abbia presentato, entro novanta giorni dal licenziamento, idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento stesso, delle condizioni che lo vietavano, non ricorrendo i casi previsti dall'**art. 54, comma 3, D.Lgs., nr. 151/2001**.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 54, comma 8, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 1.032** ad **€. 2.582**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

## Sospensione del rapporto di lavoro di una lavoratrice madre

**179) Fonte normativa. Art. 54, comma 4, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per avere sospeso dal lavoro la lavoratrice durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, pur non ricorrendo il caso della sospensione dell'attività dell'azienda o del reparto cui essa era adde-

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 54, comma 8, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 1.032** ad **€. 2.582**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9662 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

**Nota.**

**1.** *L'arco di tempo in cui opera il divieto di sospensione varia a seconda dei soggetti interessati:*

**a)** *per la lavoratrice, dall'inizio della gravidanza e sino al compimento del primo anno di età del bambino. L'inizio della gestazione si presume avvenuto trecento giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza (cfr. **art. 4, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01**);*

**b)** *per il padre lavoratore, in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento del primo anno di età del bambino.*

## Ammissione a lavori per cui vi è interdizione

**180) Fonte normativa. Art. 7, commi 1 e 3, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per avere adibito la lavoratrice durante il periodo di gestazione e/o fino a sette mesi dopo il parto, al trasporto e/o al sollevamento di pesi e/o ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall'**art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, ovvero, per non averla adibita, durante lo stesso periodo, ad altre mansioni.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 7, comma 7, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 5100**).

**Note.**

**1.** *Quando non sia possibile provvedere allo spostamento della lavoratrice madre ad altre mansioni, viene adottato, su istanza della lavoratrice, il provvedimento di anticipazione dell'astensione dal lavoro.*

**2.** *Le autorità competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, ai fini dell'anticipazione del congedo di maternità ed ad emettere il relativo provvedimento sono, rispettivamente la A.S.L. ed ed il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro*

*In particolare, nell'ipotesi in cui la richiesta di anticipazione sia stata determinata da gravi complicazione durante la gestazione, ci si limita a prendere atto della certificazione medica ed ad emettere l'atto di autorizzazione.*

*Nel caso in cui, invece, l'anticipazione venga richiesta a causa delle particolari condizioni ambientali esistenti sul posto di lavoro, nocive per la salute della donna e del bambino, o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la Direzione Provinciale del Lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti necessari e di delegare alle A.S.L. competenti gli opportuni accertamenti di carattere sanitario (cfr., Circ. M.L.P.S., 04-03-1998, nr. 28).*

**3.** *Il provvedimento mediante il quale la Direzione Provinciale del Lavoro dispone l'astensione anticipata dal lavoro costituisce il presupposto giuridico per poter richiedere all'I.N.P.S. l'erogazione della relativa indennità economica giornaliera. Si ricorda che tale indennità è erogata, in virtù della sola condizione che all'inizio della maternità sussista un valido rapporto di lavoro, non essendo necessari altri requisiti di tipo contributivo, o di anzianità assicurativa.*

**4.** *Qualora la Direzione Provinciale del Lavoro non accolga la richiesta avanzata dalla lavoratrice, quest'ultima ha un interesse attuale e concreto ad agire in via giudiziaria nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ottenere una sentenza con cui sia accertata la sussistenza delle condizioni, poste a giustificazione del ricorso all'anticipazione del congedo per maternità, anche se tale accertamento sia stato richiesto al solo e dichiarato scopo d'ottenere dall'I.N.P.S. il pagamento della predetta indennità giornaliera di maternità (cfr., in tal senso, Cass., 07-11-1998, nr. 11250).*

## **Omessa assegnazione a lavori compatibili con lo stato di lavoratrice madre**

**181) Fonte normativa. Art. 7, comma 4, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per non avere spostato la lavoratrice ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, nei casi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro abbia accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 7, comma 7, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 5100**).

**Note.**

**1.** *Quando non sia possibile provvedere allo spostamento della lavoratrice madre ad altre mansioni, viene adottato, su istanza della lavoratrice, il provvedimento di anticipazione dell'astensione dal lavoro.*

**2.** *Le autorità competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, ai fini dell'anticipazione del congedo di maternità ed ad emettere il relativo provvedimento sono, rispettivamente la A.S.L. ed ed il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro*

*In particolare, nell'ipotesi in cui la richiesta di anticipazione sia stata determinata da gravi complicazione durante la gestazione, ci si limita a prendere atto della certificazione medica ed ad emettere l'atto di autorizzazione.*

*Nel caso in cui, invece, l'anticipazione venga richiesta a causa delle particolari condizioni ambientali esistenti sul posto di lavoro, nocive per la salute della donna e del bambino, o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la Direzione Provinciale del Lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti necessari e di delegare alle A.S.L. competenti gli opportuni accertamenti di carattere sanitario (cfr., Circ. M.L.P.S., 04-03-1998, nr. 28).*

**3.** *Il provvedimento mediante il quale la Direzione Provinciale del Lavoro dispone l'astensione anticipata dal lavoro costituisce il presupposto giuridico per poter richiedere all'I.N.P.S. l'erogazione della relativa indennità economica giornaliera. Si ricorda che tale indennità è erogata, in virtù della sola condizione che all'inizio della maternità sussista un valido rapporto di lavoro, non essendo necessari altri requisiti di tipo contributivo, o di anzianità assicurativa.*

**4.** *Qualora la Direzione Provinciale del Lavoro non accolga la richiesta avanzata dalla lavoratrice, quest'ultima ha un interesse attuale e concreto ad agire in via giudiziaria nei confronti del Ministero del Lavoro e*

delle Politiche Sociali, per ottenere una sentenza con cui sia accertata la sussistenza delle condizioni, poste a giustificazione del ricorso all'anticipazione del congedo per maternità, anche se tale accertamento sia stato richiesto al solo e dichiarato scopo d'ottenere dall'I.N.P.S. il pagamento della predetta indennità giornaliera di maternità (cfr., in tal senso, Cass., 07-11-1998, nr. 11250).

**5.** Anche il provvedimento di proroga è adottato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, come quello di astensione anticipata, seguendone tutte le forme e modalità.

## **Altre ipotesi d'ammissione a lavori incompatibili con lo stato di lavoratrice madre**

**182) Fonte normativa. Art. 16, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per avere adibito al lavoro la donna: **a)** durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, o durante i tre mesi precedenti tale data nei lavori ritenuti gravosi o pericolosi determinati ai sensi dell'**art. 20, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**; **b)** per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto ove esso sia avvenuto oltre la data presunta; **c)** durante i tre mesi dopo il parto; **d)** durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 18, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 5100**).

**Nota.**

**1.** Tali lavori devono essere individuati con apposito decreto ministeriale ed, in attesa della sua emanazione, l'anticipazione dell'astensione dal lavoro è disposta dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

## **Ammissione al lavoro durante il periodo d'interdizione**

**183) Fonte normativa. Art. 17, comma 2, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per avere adibito al lavoro la dipendente in stato di gravidanza durante il maggior periodo di interdizione disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto degli **artt. 7 e 12, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 18, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, nell'arresto **fino a sei mesi**.

**Prescrizione.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 5101**).

**Note.**

**1.** Quando non sia possibile provvedere allo spostamento della lavoratrice madre ad altre mansioni, viene adottato, su istanza della lavoratrice, il provvedimento di anticipazione dell'astensione dal lavoro.

**2.** Le autorità competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, ai fini dell'anticipazione del congedo di maternità ed ad emettere il relativo provvedimento sono, rispettivamente la A.S.L. ed il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, nell'ipotesi in cui la richiesta di anticipazione sia stata determinata da gravi complicazione durante la gestazione, ci si limita a prendere atto della certificazione medica ed ad emettere l'atto di autorizzazione.

*Nel caso in cui, invece, l'anticipazione venga richiesta a causa delle particolari condizioni ambientali esistenti sul posto di lavoro, nocive per la salute della donna e del bambino, o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la Direzione Provinciale del Lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti necessari e di delegare alle A.S.L. competenti gli opportuni accertamenti di carattere sanitario (cfr., Circ. M.L.P.S., 04-03-1998, nr. 28).*

**3.** *Il provvedimento mediante il quale la Direzione Provinciale del Lavoro dispone l'astensione anticipata dal lavoro costituisce il presupposto giuridico per poter richiedere all'I.N.P.S. l'erogazione della relativa indennità economica giornaliera. Si ricorda che tale indennità è erogata, in virtù della sola condizione che all'inizio della maternità sussista un valido rapporto di lavoro, non essendo necessari altri requisiti di tipo contributivo, o di anzianità assicurativa.*

**4.** *Qualora la Direzione Provinciale del Lavoro non accolga la richiesta avanzata dalla lavoratrice, quest'ultima ha un interesse attuale e concreto ad agire in via giudiziaria nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ottenere una sentenza con cui sia accertata la sussistenza delle condizioni, poste a giustificazione del ricorso all'anticipazione del congedo per maternità, anche se tale accertamento sia stato richiesto al solo e dichiarato scopo d'ottenere dall'I.N.P.S. il pagamento della predetta indennità giornaliera di maternità (cfr., in tal senso, Cass., 07-11-1998, nr. 11250).*

## **Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale.**

**184) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. **art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, e dell'**art. 32, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per aver rifiutato, opposto od ostacolato il congedo parentale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

### **Note.**

**1.** *Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.*

**2.** *L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.*

**3.** *Per ogni figlio, nei primi otto anni di vita, il periodo di congedo parentale complessivo dei genitore non può eccedere il limite di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Nell'ambito del limite complessivo, l'astensione spetta:*

**a)** *alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo non superiore a sei mesi;*

**b)** *al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, e levabile a sette, quando il padre esercita il diritto per un periodo non superiore a tre mesi;*

**c)** *qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi.*

**4.** *Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.*

**5.** La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un loro autonomo diritto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale può, quindi, anche non essere una lavoratrice.

**6.** Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

**a)** comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, in ogni modo, con un preavviso di almeno quindici giorni;

**b)** presentare la relativa domanda (Mod. AST. FAC), precisando il periodo di assenza.

Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta. Su tale argomento vedi: art. 8, D.P.R., nr. 1026/76; art. 32, comma 3, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. I.N.P.S., 02-04-2001; Circ. I.N.P.S., 11-05-2001, nr. 103.

**7.** Il padre può fruire del congedo anche durante i tre mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.

**8.** Il genitore solo (si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, oppure di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi. L'elevazione del periodo a dieci mesi viene concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo parentale (sei mesi per la madre e sette per il padre). Tuttavia, nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti imperiosi fruiti in precedenza da entrambi i genitori.

**9.** La fruizione del congedo deve intendersi frazionata, quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa. Non si ha ripresa, invece, nel caso di fruizione delle ferie. Tale affermazione, però non significa, però, che, immediatamente dopo una frazione di congedo e prima della successiva, non sia possibile fruire di alcuni giorni di ferie, ma che, se le frazioni si susseguono in modo continuativo o non sono intervallate solo da ferie, i giorni festivi ed, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorno di congedo (cfr., Circ. I.N.P.S., 02-04-2001, nr. 82).

**10.** Dal momento che ciascun genitore ha diritto a fruire dei periodi di congedo parentale previsti dalla legge per ogni figlio, in caso di parto gemellare o plurigemellare, i periodi spettanti (retribuiti o non retribuiti) si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo per la presenza di due o più gemelli deve presentare domande separate (cfr., Circ. I.N.P.S., 27-06-2001, nr. 569).

## **Rifiuto, omissione ed ostacolo al prolungamento del congedo parentale.**

**185) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, e dell'artt. 33, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, per aver rifiutato, opposto od ostacolato il prolungamento del congedo parentale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

**Note.**

**1.** Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-

2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.

**2.** L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è **pari al 30%** della retribuzione media globale giornaliera.

**3.** Per ogni figlio, nei primi otto anni di vita, il periodo di congedo parentale complessivo dei genitore non può eccedere **il limite di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)**. Nell'ambito del limite complessivo, l'astensione spetta:

**a)** alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo non superiore a sei mesi;

**b)** al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, e levabile a sette, quando il padre esercita il diritto per un periodo non superiore a tre mesi;

**c)** qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi.

**4.** Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

**5.** La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un loro autonomo diritto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale può, quindi, anche non essere una lavoratrice.

**6.** Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

**a)** comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, in ogni modo, con un preavviso di almeno quindici giorni;

**b)** presentare la relativa domanda (Mod. AST. FAC), precisando il periodo di assenza.

Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta. Su tale argomento vedi: art. 8, D.P.R., nr. 1026/76; art. 32, comma 3, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. I.N.P.S., 02-04-2001; Circ. I.N.P.S., 11-05-2001, nr. 103.

**7.** Il padre può fruire del congedo anche durante i tre mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.

**8.** Il genitore solo (si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, oppure di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato **fino a dieci mesi**. L'elevazione del periodo a dieci mesi viene concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo parentale (sei mesi per la madre e sette per il padre). Tuttavia, nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti imperiosi fruiti in precedenza da entrambi genitori.

**9.** La fruizione del congedo deve intendersi **frazionata**, quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa. Non si ha ripresa, invece, nel caso di fruizione delle ferie. Tale affermazione, però non significa, però, che, immediatamente dopo una frazione di congedo e prima della successiva, non sia possibile fruire di alcuni giorni di ferie, ma che, se le frazioni si susseguono in modo continuativo o non sono intervallate solo da ferie, i giorni festivi ed, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorno di congedo (cfr., Circ. I.N.P.S., 02-04-2001, nr. 82).

**10.** Dal momento che ciascun genitore ha diritto a fruire dei periodi di congedo parentale previsti dalla legge per ogni figlio, in caso di **parto gemellare o plurigemellare**, i periodi spettanti (retribuiti o non retribuiti) si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo per la presenza di due o più gemelli deve presentare domande separate (cfr., Circ. I.N.P.S., 27-06-2001, nr. 569).

## **Rifiuto, omissione ed ostacolo al trattamento economico e normativo durante il congedo parentale.**

**186) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. **art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, e dell'**artt. 34, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per aver rifiutato, opposto od ostacolato il trattamento economico e normativo durante il congedo parentale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

### **Note.**

**1.** Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., **art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53**), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.

**2.** L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Il beneficio spetta:

**a)** fino al compimento dei tre anni di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) e per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi, senza condizioni di reddito. In tale caso, il rimanente periodo di spettanza del congedo può essere utilizzato come congedo non retribuito;

**b)** fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, e, comunque, per il restante periodo di congedo (in totale 10 od undici mesi complessivi tra i genitori, oppure per i periodi massimi individuali), a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo a carico dell'AGO. Si tratta, sia dei periodi di congedo successivi a sei mesi entro i tre anni di età del bambino, sia di tutti i periodi usufruibili dai tre agli otto anni del figlio.

**3.** Per ogni figlio, nei primi otto anni di vita, il periodo di congedo parentale complessivo del genitore non può eccedere il limite di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Nell'ambito del limite complessivo, l'astensione spetta:

**a)** alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo non superiore a sei mesi;

**b)** al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, e levabile a sette, quando il padre esercita il diritto per un periodo non superiore a tre mesi;

**c)** qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi.

**4.** Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

**5.** La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un loro autonomo diritto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale può, quindi, anche non essere una lavoratrice.

**6.** Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

**a)** comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, in ogni modo, con un preavviso di almeno quindici giorni;

**b)** presentare la relativa domanda (Mod. AST. FAC), precisando il periodo di assenza.

Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta. Su tale argomento vedi: **art. 8, D.P.R., nr. 1026/76; art. 32, comma 3, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. I.N.P.S., 02-04-2001; Circ. I.N.P.S., 11-05-2001, nr. 103.**

**7.** Il padre può fruire del congedo anche durante i tre mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.

**8.** Il genitore solo (si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, oppure di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato **fino a dieci mesi**. L'elevazione del periodo a dieci mesi viene concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo parentale (sei mesi per la madre e sette per il padre). Tuttavia, nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti imperiosi fruiti in precedenza da entrambi genitori.

**9.** La fruizione del congedo deve intendersi **frazionata**, quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa. Non si ha ripresa, invece, nel caso di fruizione delle ferie. Tale affermazione, però non significa, però, che, immediatamente dopo una frazione di congedo e prima della successiva, non sia possibile fruire di alcuni giorni di ferie, ma che, se le frazioni si susseguono in modo continuativo o non sono intervallate solo da ferie, i giorni festivi ed, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorno di congedo (cfr., Circ. I.N.P.S., 02-04-2001, nr. 82).

**10.** Dal momento che ciascun genitore ha diritto a fruire dei periodi di congedo parentale previsti dalla legge per ogni figlio, in caso di **parto gemellare o plurigemellare**, i periodi spettanti (retribuiti o non retribuiti) si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo per la presenza di due o più gemelli deve presentare domande separate (cfr., Circ. I.N.P.S., 27-06-2001, nr. 569).

## **Rifiuto, omissione ed ostacolo al trattamento previdenziale durante il congedo parentale.**

**187) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, e dell'artt. 35, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, per aver rifiutato, opposto od ostacolato il trattamento previdenziale durante il congedo parentale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

### **Note.**

**1.** Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.

**2.** L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è pari al **30%** della retribuzione media globale giornaliera. Il beneficio spetta:

**a)** fino al compimento dei tre anni di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) e per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi, senza condizioni di reddito. In tale caso, il rimanente periodo di spettanza del congedo può essere utilizzato come congedo non retribuito;

**b)** fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, e, comunque, per il restante periodo di congedo (in totale 10 od undici mesi complessivi tra i genitori, oppure per i periodi massimi individuali), a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte

*l'importo del trattamento minimo a carico dell'AGO. Si tratta, sia dei periodi di congedo successivi a sei mesi entro i tre anni di età del bambino, sia di tutti i periodi usufruibili dai tre agli otto anni del figlio.*

## **Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti**

**188) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. **art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, e dell'**artt. 36, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per aver rifiutato, opposto od ostacolato il congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

### **Note.**

**1.** *Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., **art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53**), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.*

**2.** *L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.*

**3.** *Per ogni figlio, nei primi otto anni di vita, il periodo di congedo parentale complessivo del genitore non può eccedere il limite di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Nell'ambito del limite complessivo, l'astensione spetta:*

**a)** *alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo non superiore a sei mesi;*

**b)** *al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, e levabile a sette, quando il padre esercita il diritto per un periodo non superiore a tre mesi;*

**c)** *qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi.*

**4.** *Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.*

**5.** *La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un loro autonomo diritto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale può, quindi, anche non essere una lavoratrice.*

**6.** *Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:*

**a)** *comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, in ogni modo, con un preavviso di almeno quindici giorni;*

**b)** *presentare la relativa domanda (Mod. AST. FAC), precisando il periodo di assenza.*

*Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta. Su tale argomento vedi: **art. 8, D.P.R., nr. 1026/76; art. 32, comma 3, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. I.N.P.S., 02-04-2001; Circ. I.N.P.S., 11-05-2001, nr. 103.***

**7.** *Il padre può fruire del congedo anche durante i tre mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.*

**8.** *Il genitore solo (si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, oppure di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale) ha*

diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi. L'elevazione del periodo a dieci mesi viene concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo parentale (sei mesi per la madre e sette per il padre). Tuttavia, nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti imperiosi fruiti in precedenza da entrambi genitori.

**9.** La fruizione del congedo deve intendersi frazionata, quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa. Non si ha ripresa, invece, nel caso di fruizione delle ferie. Tale affermazione, però non significa, però, che, immediatamente dopo una frazione di congedo e prima della successiva, non sia possibile fruire di alcuni giorni di ferie, ma che, se le frazioni si susseguono in modo continuativo o non sono intervallate solo da ferie, i giorni festivi ed, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorno di congedo (cfr., Circ. I.N.P.S., 02-04-2001, nr. 82).

**10.** Dal momento che ciascun genitore ha diritto a fruire dei periodi di congedo parentale previsti dalla legge per ogni figlio, in caso di parto gemellare o plurigemellare, i periodi spettanti (retribuiti o non retribuiti) si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo per la presenza di due o più gemelli deve presentare domande separate (cfr., Circ. I.N.P.S., 27-06-2001, nr. 569).

## Rifiuto, omissione ed ostacolo al congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti preadottivi internazionali

**189) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. art. 38, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, e dell'artt. 37, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, per rifiutato, opposto od ostacolato il congedo parentale relativo alle adozioni ed agli affidamenti preadottivi internazionali.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151, nell'importo da € 516 ad € 2.582, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 1.032.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. **(Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore).**

**Note.**

**1.** Oltre al periodo di congedo di maternità (o di paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi da l lavoro per un ulteriore periodo (cfr., art. 32, commi 1, 2 e 4, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. M.L.P.S., 19-07-2000, nr. 53), che, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta, mentre, in altri casi, si configura come congedo non retribuito.

**2.** L'indennità per congedo parentale è a carico dell'I.N.P.S. ed è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

**3.** Per ogni figlio, nei primi otto anni di vita, il periodo di congedo parentale complessivo dei genitore non può eccedere il limite di dieci mesi (undici, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Nell'ambito del limite complessivo, l'astensione spetta:

**a)** alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo non superiore a sei mesi;

**b)** al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, e levabile a sette, quando il padre esercita il diritto per un periodo non superiore a tre mesi;

**c)** qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci mesi.

**4.** Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

**5.** La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore, anche se l'altro non ne ha diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un loro autonomo diritto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale può, quindi, anche non essere una lavoratrice.

**6.** Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

**a)** comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro, secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e, in ogni modo, con un preavviso di almeno quindici giorni;

**b)** presentare la relativa domanda (Mod. AST. FAC), precisando il periodo di assenza.

Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta. Su tale argomento vedi: art. 8, D.P.R., nr. 1026/76; art. 32, comma 3, D.Lgs., nr. 151/01; art. 87, comma 1, D.Lgs., nr. 151/01; Circ. I.N.P.S., 06-06-2000, nr. 109; Circ. I.N.P.S., 02-04-2001; Circ. I.N.P.S., 11-05-2001, nr. 103.

**7.** Il padre può fruire del congedo anche durante i tre mesi di congedo di maternità della madre successivi al parto e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi giornalieri.

**8.** Il genitore solo (si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, oppure di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi. L'elevazione del periodo a dieci mesi viene concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo parentale (sei mesi per la madre e sette per il padre). Tuttavia, nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti imperiosi fruiti in precedenza da entrambi i genitori.

**9.** La fruizione del congedo deve intendersi frazionata, quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva dell'attività lavorativa. Non si ha ripresa, invece, nel caso di fruizione delle ferie. Tale affermazione, però non significa, però, che, immediatamente dopo una frazione di congedo e prima della successiva, non sia possibile fruire di alcuni giorni di ferie, ma che, se le frazioni si susseguono in modo continuativo o non sono intervallate solo da ferie, i giorni festivi ed, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorno di congedo (cfr., Circ. I.N.P.S., 02-04-2001, nr. 82).

**10.** Dal momento che ciascun genitore ha diritto a fruire dei periodi di congedo parentale previsti dalla legge per ogni figlio, in caso di parto gemellare o plurigemellare, i periodi spettanti (retribuiti o non retribuiti) si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo per la presenza di due o più gemelli deve presentare domande separate (cfr., Circ. I.N.P.S., 27-06-2001, nr. 569).

## **Omessa corresponsione dell'indennità di maternità in caso di astensione obbligatoria**

**190) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 22, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, e dell'artt. 29, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennità di maternità per tutto il periodo d'astensione, ai sensi dell'art. 1, D.L., 30-09-1979, nr. 663, convertito nella Legge, 29-02-1980, nr. 33.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151, nell'importo da € 516 ad € 2.582, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 1.032.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 516 (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

**Note.**

**1.** Durante il periodo di congedo la lavoratrice madre, od il lavoratore padre, hanno diritto ad'un'indennità a carico dell'I.N.P.S..

**2.** Condizione essenziale per poter usufruire di tale indennità è che, all'inizio del periodo d'astensione, sussista un valido rapporto di lavoro, non essendo necessari requisiti di tipo contributivo, o di anzianità assicurativa.

## **Omessa corresponsione dell'indennità di maternità in caso di astensione facoltativa**

**191) Fonte normativa.** **Art. 34, D.Lgs., 26-03-2001, nr. 151**, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 38, D.Lgs., 26-06-2001, nr. 151**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 2.582**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 516** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 741T- Codice Violazione 9669 per la madre e 9665 per il padre lavoratore**).

**Note.**

**1.** Durante il periodo di congedo la lavoratrice madre, od il lavoratore padre, hanno diritto ad'un'indennità a carico dell'I.N.P.S..

**2.** Condizione essenziale per poter usufruire di tale indennità è che, all'inizio del periodo d'astensione, sussista un valido rapporto di lavoro, non essendo necessari requisiti di tipo contributivo, o di anzianità assicurativa.

## Parità di trattamento tra uomini e donne

### Omesso invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

**192) Fonte normativa.** Art. 9, comma 1, Legge, 10-04-1991, nr. 125, per aver, l'azienda pubblica o privata, che occupi oltre cento dipendenti e tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), trasmesso il rapporto in questioneri termini prescritti, anche a seguito invito a provvedere entro sessanta giorni da parte della Direzione Regionale del Lavoro, mediante i Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 9, comma 4, Legge, 10-04-1991, nr. 125, e dell'art. 11, comma 1, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 860**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 515** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301. (**Codice Tributo 791T- Codice Violazione 9990**).

## Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

### Omesso istituzione od incompleta compilazione del Registro degli Infortuni

**193) Fonte normativa. Art. 4, comma 5, lett. o), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per omessa istituzione, mancata, infedele o incompleta compilazione del Registro infortuni conforme al modello approvato con apposito decreto ministeriale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, così come modificato dall'**art. 22, comma 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 2.580** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

#### Note.

**1.** Prima di essere utilizzato il registro deve essere **validato** dalla *A.S.L. competente pe territorio, la quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito con decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data di rilascio (cfr. D.M., 12-09-1958).*

**2.** Ai sensi dell'**art. 2, D.M., 12-09-1958**, sul registro devono essere annotati, entro un giorno dall'infortunio:

- a) il nome, il cognome e la qualifica dell'infortunato;
- b) la causa e le circostanze dell'infortunio;
- c) la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

**3.** Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del Lavoro sul luogo di lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'impresa. Il registro deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco e le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

**4.** Sul registro infortuni non devono essere indicati i casi di **malattie professionali** (cfr., **Circ. M.L.P.S., 03-02-1959, nr. 537**).

**5.** In alternativa al registro infortuni, le imprese possono istituire un sistema di **schede individuali** conformi al modello individuato dalla legge (cfr. **D.M., 12-09-1958**).

**6.** Le imprese che hanno **stabilimenti o cantieri in più province** possono confezionare il registro infortuni con l'aggiunta di fogli intercalari che non seguono la numerazione ordinaria del registro e con margine perforato, sui quali, con sistema di ricalco, possa essere effettuata la copia di ciascun foglio del registro da trasmettere alla sede centrale dell'impresa. Ciò è ammissibile, poiché non contrasta con le disposizioni che disciplinano l'istituzione del registro infortuni e risponde alla finalità di conoscenza del fenomeno infortunistico da parte delle aziende (cfr., **Circ. M.L.P.S., 03-02-1959, nr. 537**).

**7.** La comminazione di tale sanzione è di competenza delle **Direzioni Provinciali del Lavoro** soltanto in caso di ispezioni nel settore dell'edilizia.

## **Omessa conservazione sul luogo di lavoro del Registro degli Infortuni**

**194) Fonte normativa. Art. 4, comma 5, lett o), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242, per non aver conservato sul luogo di lavoro, a disposizione degli Organi addetti alla vigilanza, il prescritto Registro degli Infortuni.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, così come modificato dall'art. 22, comma 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Note.**

**1.** *Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.*

**2.** *Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del Lavoro sul luogo di lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'impresa.*

**3.** *Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in una sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo di conservazione del registro infortuni sul luogo di lavoro viene comunque assolto anche con la tenuta del registro presso la sede centrale dell'impresa; ciò a patto che l'unità produttiva nella quale si svolge l'attività sia dislocata in ambito provinciale (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-03-1997, nr. 28).*

**4.** *La comminazione di tale sanzione è di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro soltanto in caso di ispezioni nel settore dell'edilizia.*

## **Mancata annotazione cronologica sul Registro degli Infortuni**

**195) Fonte normativa. Art. 4, comma 5, lett o), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, così come sostituito dall'art. 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242, per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul Registro degli Infortuni, gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, così come modificato dall'art. 22, comma 3, D.Lgs., 19-03-1996, nr. 242, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa

tiva estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Note.**

**1.** *Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.*

**2.** *Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del Lavoro sul luogo di lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'impresa.*

**3.** *Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in una sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo di conservazione del registro infortuni sul luogo di lavoro viene comunque assolto anche con la tenuta del registro presso la sede centrale dell'impresa; ciò a patto che l'unità produttiva nella quale si svolge l'attività sia dislocata in ambito provinciale (cfr., Circ. M.L.P.S., 05-03-1997, nr. 28).*

**4.** *La comminazione di tale sanzione è di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro soltanto in caso di ispezioni nel settore dell'edilizia.*

## **Cartella Sanitaria e di Rischio**

**196) Fonte normativa. Art. 4, comma 8, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non avere custodito presso l'azienda o l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, ovvero, per non averne consegnato copia al lavoratore interessato su richiesta dello stesso, od in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *La comminazione di tale sanzione è di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro soltanto in caso di ispezioni nel settore dell'edilizia.*

## **Comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla D.P.L.**

**197) Fonte normativa. Art. 8, comma 11, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver comunicato, o per aver comunicato senza la prescritta attestazione, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, nonché alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno ovvero esterno all'azienda).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177,**

**Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 2.580** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *La comminazione di tale sanzione è di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro soltanto in caso di ispezioni nel settore dell'edilizia.*

## **Comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla A.S.L.**

**198) Fonte normativa. Art. 8, comma 11, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver comunicato, o per aver comunicato senza la prescritta attestazione, alla competente Azienda U.S.L., il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno ovvero esterno all'azienda).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 2.580** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Riunioni periodiche**

**199) Fonte normativa. Art. 11, commi 1 e 5, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver il trasgressore indetto, nonostante occupi più di quindici dipendenti, con le modalità e/o nei termini prescritti, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ovvero, per non aver redatto il verbale relativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella

misura di **€. 2.580** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa comunicazione ai lavoratori delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio**

**200) Fonte normativa.** Art. 70, comma 3, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver comunicato, il datore di lavoro, ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.390**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa invio all'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro**

**201) Fonte normativa.** Art. 70, comma 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver inviato il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omesso invio all'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro**

**202) Fonte normativa.** Art. 70, comma 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver inviato il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa consegna al lavoratore delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro**

**203) Fonte normativa.** Art. 70, comma 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver consegnato il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore interessato copia della propria cartella sanitaria e di rischio del lavoratore unitamente alle relative annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa consegna all'I.S.P.E.L.S. del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni e delle cartelle sanitarie e di rischio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro**

**204) Fonte normativa.** Art. 70, comma 5, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, per non aver consegnato il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio ed il Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa conservazione da parte del datore di lavoro delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, nonché delle cartelle sanitarie e di rischio**

**205) Fonte normativa.** **Art. 70, comma 6, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver conservato il datore di lavoro, almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, le annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex **art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, e le cartelle sanitarie e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa conservazione da parte dell'I.S.P.E.L.S. delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, nonché delle cartelle sanitarie e di rischio**

**206) Fonte normativa.** **Art. 70, comma 6, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver conservato l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività, le annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex **art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, e le cartelle sanitarie e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa consegna da parte del datore di lavoro di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S. ed all'organo di vigilanza**

**207) Fonte normativa. Art. 70, comma 8, lett. a). D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver consegnato, il datore di lavoro, copia del Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione opera nei confronti del datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto già previsto e sanzionato dall' art. 70, commi da 1 a 7, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.*

## **Omessa comunicazione triennale all'I.S.P.E.L.S. ed all'organo di vigilanza**

**208) Fonte normativa. Art. 70, comma 8, lett. a). D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver comunicato, il datore di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio, ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione opera nei confronti del datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto già previsto e sanzionato dall' art. 70, commi da 1 a 7, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.*

## **Omessa consegna da parte del datore di lavoro di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S., a seguito di richiesta**

**209) Fonte normativa. Art. 70, comma 8, lett. b). D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver consegnato, il datore di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro copia del Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, a seguito di richiesta avanzata da quest'ultima.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione opera nei confronti del datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto già previsto e sanzionato dall' art. 70, commi da 1 a 7, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.*

## **Omessa consegna del datore di lavoro all'organo di vigilanza di copia del Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni, in caso di cessazione d'attività d'azienda**

**210) Fonte normativa. Art. 70, comma 8, lett. c). D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver consegnato, il datore di lavoro, all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione opera nei confronti del datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto già previsto e sanzionato dall' art. 70, commi da 1 a 7, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.*

## **Omessa richiesta da parte del datore di lavoro di copia delle annotazioni di cui al Registro di esposizione ad Agenti Cancerogeni all'IS.P.E.L.S., in caso di assunzione**

**211) Fonte normativa. Art. 70, comma 8, lett. d), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per non aver richiesto, il datore di lavoro, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni ex art. 70, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi dell'art. 70, comma 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

**Nota.**

**1.** *Tale sanzione opera nei confronti del datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto già previsto e sanzionato dall' art. 70, commi da 1 a 7, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626.*

## **Omessa consegna della copia del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali**

**212) Fonte normativa. Art. 87, commi, 3, lett. a), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver, il datore di lavoro, omesso di consegnare copia del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali ex art. 87, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni, e, comunque, ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro iscritti sul Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali**

**213) Fonte normativa. Art. 87, commi, 3, lett. b), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver, il datore di lavoro, omesso di comunicare all'Istituto Superiore per la Prevenzione

e la Sicurezza sul Lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori iscritti nel Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali ex art. 87, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, fornenda, al contempo, l'aggiornamento dei dati che li riguardano e per aver omesso di consegnare al medesimo istituto le cartelle sanitarie e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa consegna del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali, in caso di cessazione d'attività**

**214) Fonte normativa. Art. 87, commi, 3, lett. c), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver, il datore di lavoro, di consegnare, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, all'Istituto Superiore della Sanità ed all'organo di vigilanza competente per territorio, copie del Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali ex art. 87, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, copia del medesimo registro, nonché le cartelle sanitarie e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa richiesta, in caso di assunzione, della copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali**

**215) Fonte normativa. Art. 87, commi, 3, lett. d), D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver, il datore di lavoro, in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente, di richiedere all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali ex art. 87, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Omessa conservazione delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi**

**216) Fonte normativa. Art. 87, commi, 4, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver, il datore di lavoro, omesso di conservare le annotazioni individuali contenute nel Registro degli Esposti e degli Eventi Accidentali ex art. 87, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 89, comma 3, D.Lgs., 19-06-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 2.580** ad **€. 15.490**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 5.163,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Divieto di assumere cibi o bevande e di fumare in zone esposte ad agenti cancerogeni o mutageni**

**217) Fonte normativa. Art. 65, comma 2, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver assunto cibi o bevande, fumato o conservato cibi nelle zone di lavoro nelle quali, ai sensi dell'art. 64, comma 1 lett. b), D.Lgs., nr. 626/94, è adeguatamente segnalato il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 94, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 256,66**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

### **Divieto di assumere cibi o bevande e di fumare in zone esposte ad agenti biologici**

**218) Fonte normativa. Art. 80, comma 2, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626**, per aver assunto cibi o bevande o fumato nelle zone di lavoro nelle quali è adeguatamente segnalato il rischio di esposizione ad agenti biologici.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 94, comma 1, D.Lgs., 19-09-1994, nr. 626, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 256,66**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Cod. Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa notifica preliminare**

**219) Fonte normativa.** **Art. 11, D.Lgs., 14-08-1996, nr. 494**, per aver omesso, il committente od il responsabile dei lavori, di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato III del D.Lgs., nr. 494/96, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

**a)** cantieri di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs., nr. 494/96;

**b)** cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

**c)** cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs., 14-08-1996, nr. 494**, così come sostituito dall'**art. 16, D.Lgs., 19-11-1999, nr. 528**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 3.098**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 516** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9950**).

## **Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza a disposizione del Rappresentante per la Sicurezza**

**220) Fonte normativa.** **Art. 12, comma 4, D.Lgs., 14-08-1996, nr. 494**, così come sostituito dall'**art. 11, D.Lgs., 19-11-1999, nr. 528**, per non avere messo, il datore di lavoro delle imprese esecutrice, a disposizione del Rappresentante per la Sicurezza, copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza **almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori**.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall' **art. 22, comma 3, lett. b), DLgs., 14-08-1996, nr. 494**, così come sostituito dall'**art. 18, D.Lgs., 19-11-1999, n. 528**, nell'importo da **€. 516** ad **€. 3.098**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 516** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9951**).

## **Trasmissione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi**

**221) Fonte normativa.** Art. 13, comma 2, D.Lgs., 14-08-1996, nr. 494, così come sostituito dall'art. 12, D.Lgs., 19-11-1999, nr. 528, per non aver, l'impresa aggiudicataria, trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall' art. 22, comma 3, lett. b), DLgs., 14-08-1996, nr. 494, così come sostituito dall'art. 18, D.Lgs., 19-11-1999, n. 528, nell'importo da **€. 516** ad **€. 3.098**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 516** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9951**).

## **Trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l'Esecuzione**

**222) Fonte normativa.** Art. 13, comma 3, D.Lgs., 14-08-1996, nr. 494, così come sostituito dall'art. 12, D.Lgs., 19-11-1999, nr. 528, per non aver, l'impresa esecutrice, trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l'Esecuzione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall' art. 22, comma 3, lett. b), DLgs., 14-08-1996, nr. 494, così come sostituito dall'art. 18, D.Lgs., 19-11-1999, n. 528, nell'importo da **€. 516** ad **€. 3.098**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.032**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 516** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9951**).

## I.N.P.S.

### Omesso rilascio del Mod. DS/22

**223) Fonte normativa.** Art. 45, R.D., 07-12-1924, nr. 2270, per non aver rilasciato ai lavoratori già dipendenti il certificato di licenziamento (Mod. DS/22) con l'indicazione dei dati prescritti, nonostante la richiesta da parte dei medesimi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal medesimo art. 45 R.D. 7 dicembre 1924, nr. 2270, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 30** ad **€. 65**, per ogni lavoratore interessato che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 21,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 30**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi son da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9309**).

### Omissione, ritardo o inesattezze nel versamento dell'assegno per il nucleo familiare

**224) Fonte normativa.** Artt. 1, 33 e 37, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797 (gli artt. 33 e 37, D.P.R., nr. 797/55, così come rispettivamente modificati dagli artt. 6 e 8, Legge, 17-10-1961, nr. 1038), per non aver corrisposto / per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 82, comma 2, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 5.160** che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.030**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 103** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9304**).

### Omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S. di notizie e documenti relativi agli assegni familiari

**225) Fonte normativa.** Artt. 39 e 40, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797, per aver omesso di comunicare e di trasmettere all'I.N.P.S. delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirla.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 82, comma 2, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 5.160** che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.030**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 515** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9304**).

## **Omissione, ritardo o inesattezze nel versamento dell'indennità di malattia e/o di maternità**

**226) Fonte normativa. Art. 1, comma 1, D.L., 30-12-1979, nr. 663** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, comma 1, Legge, 29-02-1980, nr. 33**), per non aver corrisposto, o per aver corrisposto in misura inferiore a quella spettante, ovvero per aver ritardato la corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia e/o di maternità spettante ai lavoratori od alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 13, D.L., 30-12-1979, nr. 663** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, comma 13, Legge, 29-02-1980, nr. 33**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo di **€. 125**, per ogni dipendente che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 41,66**, per ciascun lavoratore cui si riferisce l'infrazione.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 31,25**, per ciascun lavoratore cui si riferisce l'infrazione (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9307**).

## **Omesse indicazioni nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S.**

**227) Fonte normativa. Art. 1, commi 1 e 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, commi 1 e 2, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), per aver ommesso di indicare nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S. i dati relativi a: **a)** codice fiscale; **b)** numero d'iscrizione C.C.I.A.A.; **c)** numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 4, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, comma 4, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo di **€. 125,00**, per ogni lavoratore occupato che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52,**

D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ciascun lavoratore occupato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 31,25**, per ciascun lavoratore occupato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

## **Inesatte od incomplete indicazioni nelle denunce dei contributi dovuti all'.I.N.P.S.**

**228) Fonte normativa. Art. 1, commi 1 e 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, commi 1 e 2, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), per indicato nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., in modo infedele od inesatto, i dati relativi a: **a)** codice fiscale; **b)** numero d'iscrizione C.C.I.A.A.; **c)** numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 4, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 1, comma 4, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo di **€. 125,00**, per ogni lavoratore occupato che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 41,66**, per ciascun lavoratore occupato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 31,25**, per ciascun lavoratore occupato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

## **Omessa comunicazione alla C.C.I.A.A. della variazione, della sospensione, o della cessazione dell'obbligo assicurativo**

**229) Fonte normativa. Art. 2, comma 1, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 2, comma 1, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), per non aver, il titolare od legale rappresentante dell'impresa, comunicato alla C.C.I.A.A., entro trenta giorni dall'evento, la variazione, la sospensione, o la cessazione dell'obbligo assicurativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 2, comma 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352** (convertito, con modificazioni, nell'**art. 2, comma 2, Legge, 04-08-1978, nr. 467**), e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo di **€. 125,00**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 41,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella

misura di **€. 31,25** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

### **Omessa comunicazione all'Istituto previdenziale interessato (I.N.A.I.L., I.N.P.S., E.N.P.A.L.S.) della variazione, della sospensione, o della cessazione dell'obbligo assicurativo**

**230) Fonte normativa.** Art. 2, comma 1, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 1, Legge, 04-08-1978, nr. 467), per non aver, il titolare od legale rappresentante dell'impresa, comunicato all'Istituto previdenziale interessato (I.N.A.I.L., I.N.P.S., E.N.P.A.L.S.), entro trenta giorni dall'evento, la variazione, la sospensione, o la cessazione dell'obbligo assicurativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 2, comma 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 2, Legge, 04-08-1978, nr. 467), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125,00**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 31,25** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

### **Omessa comunicazione all'I.N.P.S. della sospensione, o della cessazione dell'attività**

**231) Fonte normativa.** Art. 2, comma 1, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 1, Legge, 04-08-1978, nr. 467), per non aver, il titolare od legale rappresentante dell'impresa, comunicato alla competente sede dell'I.N.P.S., entro trenta giorni, la sospensione, o la cessazione dell'attività.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 2, comma 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 2, Legge, 04-08-1978, nr. 467), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125,00**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 31,25** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice**

## **Tributo 741T – Codice Violazione 9330).**

### **Omessa consegna annuale della copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte**

**232) Fonte normativa.** Art. 4, comma 5, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 4, comma 5, Legge, 04-08-1978, nr. 467), per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, entro la data del 31 marzo, la copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 5, D.L., 06-07-1978, nr. 352 (convertito, con modificazioni, nell'art. 4, comma 5, Legge, 04-08-1978, nr. 467), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 10,00** ad **€. 125,00**, per ogni lavoratore dipendente che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 20,00**, per ciascun lavoratore dipendente cui si riferisce l'infrazione.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 2,00**, per ciascun lavoratore dipendente, cui si riferisce l'infrazione (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

### **Omessa denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti**

**233) Fonte normativa.** Art. 30, comma 1, Legge, 21-12-1978, nr. 843, per non aver, il datore di lavoro, presentato all'I.N.P.S., entro venti giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 30, comma 2, Legge, 21-12-1978, nr. 843, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125,00**, per ogni lavoratore dipendente che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ciascun lavoratore dipendente.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 31,25**, per ciascun lavoratore dipendente (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

## **Omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte**

**234) Fonte normativa.** Art. 9, comma 1, D.L., 31-10-1980, nr. 693, (convertito, con modificazioni, nell'art. 9, comma 1, Legge, 22-12-1980, nr. 891), per aver, il datore di lavoro, omesso d'indicare, nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., i dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte, nonché all'imposta versata.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 9, comma 2, D.L., 31-10-1980, nr. 693, (convertito, con modificazioni, nell'art. 9, comma 2, Legge, 22-12-1980, nr. 891), e dell'art. 30, comma 2, Legge, 21-12-1978, nr. 843, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125,00**, per ogni lavoratore dipendente che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ciascun lavoratore dipendente.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 31,25**, per ciascun lavoratore dipendente (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

## **Omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'I.N.P.S., dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte**

**235) Fonte normativa.** Art. 10, comma 5, R.D.L., 14-04-1939, nr. 636, (convertito, con modificazioni, nell'art. 10, comma 5, Legge, 06-07-1939 nr. 1272), per avere, il datore di lavoro, alle proprie dipendenze, oper aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all'I.N.P.S., indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 10, comma 5, R.D.L., 14-04-1939, nr. 636, (convertito, con modificazioni, nell'art. 10, comma 5, Legge, 06-07-1939 nr. 1272), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 2.580**, per ogni lavoratore dipendente che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 860**, per ciascun lavoratore dipendente.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 645**, per ciascun lavoratore dipendente (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9330**).

## I.N.A.I.L.

### **Tardiva od omessa denuncia di inizio lavori (da applicare a far data dal 09-10-2003)**

**236) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124 e del D.M., 19-09-2003, per non aver denunciato all'I.N.A.I.L., **contestualmente** all'inizio dei lavori, ovvero, nei casi previsti, **entro cinque giorni dall'inizio**, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio d'assicurazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 50, comma 1, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nei seguenti importi: **a)** nell'importo fino ad **€. 150**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 50**; **b)** nell'importo fino ad **€. 615**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *è superiore a dieci ed inferiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 205**; **c)** nell'importo fino ad **€. 3.095**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *è superiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.031,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura rispettivamente di: **a)** nell'importo fino ad **€. 37,50**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **b)** nell'importo fino ad **€. 153,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *è superiore a dieci ed inferiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **c)** nell'importo fino ad **€. 773,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *è superiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9200**).

### **Tardiva od omessa denuncia di variazione della lavorazione (da applicare a far data dal 09-10-2003)**

**237) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124 e del D.M., 19-09-2003, per non aver denunciato all'I.N.A.I.L., **entro trenta giorni**, le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio della lavorazione, nonché le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 50, comma 1, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nei seguenti importi: **a)** nell'importo fino ad **€. 150**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs.,

24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 50; b)** nell'importo fino ad **€. 615**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a dieci ed inferiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 205; c)** nell'importo fino ad **€. 3.095**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.031,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura rispettivamente di: **a)** nell'importo fino ad **€. 37,50**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **b)** nell'importo fino ad **€. 153,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a dieci ed inferiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **c)** nell'importo fino ad **€. 773,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9200**).

## **Tardiva od omessa denuncia di cessazione della lavorazione (da applicare a far data dal 09-10-2003)**

**238) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124 e del D.M., 19-09-2003, per non aver denunciato all'I.N.A.I.L., entro trenta giorni, la cessazione della lavorazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 50, comma 1, D.P.R. 30-06-1965, nr. 1124, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nei seguenti importi: **a)** nell'importo fino ad **€. 150**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 50; b)** nell'importo fino ad **€. 615**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a dieci ed inferiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 205; c)** nell'importo fino ad **€. 3.095**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a cento*, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.031,66**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura rispettivamente di: **a)** nell'importo fino ad **€. 37,50**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione *non è superiore a dieci* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **b)** nell'importo fino ad **€. 153,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a dieci ed inferiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06); **c)** nell'importo fino ad **€. 773,75**, se il numero dei dipendenti dell'azienda soggetti all'assicurazione è *superiore a cento* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9200**).

## **Omessa comunicazione delle generalità dei lavoratori**

**239) Fonte normativa.** Art. 4, comma 5, D.L., 09-10-1989, nr. 338 (convertito, con modificazioni, nell'art. 4, comma 5, Legge, 07-12-1989, nr. 389), così come sostituito dall'art. 2 bis, D.L., 15-01-1993, nr. 6 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2 bis, Legge, 17-03-1993, nr. 63), per non aver comunicato all'I.N.A.I.L. in occasione del pagamento della autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica ed il codice fiscale di lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 5 quater, D.L., 09-10-1989, nr. 338 (convertito, con modificazioni, nell'art. 4, comma 5 quater, Legge, 07-12-1989, nr. 389), così come introdotto dall'art. 2 bis, D.L., 15-01-1993, nr. 6 (convertito, con modificazioni, nell'art. 2-bis, Legge, 17-03-1993, nr. 63), e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, medesimo articolo nell'importo di **€. 50**, per nominativo, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 16,66**, per ogni lavoratore.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 12,50**, per ciascun lavoratore (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9230**).

## **Omessa comunicazione del codice fiscale**

**240) Fonte normativa.** Art. 14, comma 2, D.Lgs., 23-02-2000, nr. 38, per non aver comunicato e/o per aver comunicato in maniera errata alla sede I.N.A.I.L. territorialmente competente, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, od alla sua cessazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 14, comma 2, D.Lgs., 23-02-2000, nr. 38, medesimo articolo nell'importo di **€. 51**, per ogni lavoratore interessato che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 17**, per ogni lavoratore.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 12,75**, per ogni lavoratore (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Cap. 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9206**).

### **Note.**

**1.** *Ai sensi dell'art. 9-bis, Legge, nr. 608/96, così come sostituito dall'art. 4-bis, D.Lgs., nr. 181/00, l'obbligo di comunicazione del codice fiscale, sarà assolto, sempre contestualmente all'assunzione, ma*

*all'interno del modello unico di comunicazione ex art. 6, comma 1, D.Lgs., nr. 297/02. Soltanto, con l'introduzione di tale modello unificato, la comunicazione in questione cesserà di essere effettuata con un modulo separato.*

**2.** *Ai sensi dell'art. 1, comma 1182, Legge, 27-12-2006, nr. 296, fino all'operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'I.N.A.I.L. di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs., 23-02-2000, nr. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.*

## **Omesso versamento trattamento economico per infortunio o malattia**

**241) Fonte normativa.** Art. 68, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento economico previsto a carico del datore di lavoro, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente all'infortunato di attendere al lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9202**).

## **Omesso anticipo dell'indennità per invalidità temporanea su richiesta dell'I.N.A.I.L.**

**242) Fonte normativa.** Art. 70, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per aver rifiutato di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennità spettante per invalidità temporanea, ovvero l'intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante una formale richiesta dell'I.N.A.I.L..

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento

di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9202**).

## **Omesso versamento trattamento economico per infortunio nel periodo di carenza**

**243) Fonte normativa.** Art. 73, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento economico previsto a carico del datore di lavoro, relativamente alla giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed alle successive giornate per le quali sussiste la carenza dell'assicurazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9202**).

## **Omessa denuncia all'I.N.A.I.L. della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori**

**244) Fonte normativa.** Art. 14, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver provveduto a denunciare all'I.N.A.I.L. le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 3518 - Art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9230**).

## Denuncia degli infortuni sul lavoro

### Omessa denuncia d'infortunio guaribile in più di tre giorni all'I.N.A.I.L.

**245) Fonte normativa.** Art. 53, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver denunciato all'I.N.A.I.L., entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, prognosticato guaribile in più di tre giorni, ovvero, per aver presentato la denuncia incompleta, priva dei dati espressamente richiesti, o per non averla corredata del certificato medico.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 1.290 ad € 7.745, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 2.580.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 1.290 (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9204**).

#### **Nota.**

*1. La Circ. M.L.P.S., 04-07-1996, nr. 92, ha precisato che il dies a quo, da cui decorre il termine di cui trattasi, decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. L'adempimento dell'obbligo in questione, può essere adempiuto anche mediante comunicazione a mezzo telefax, a condizione, in seguito, si proceda, all'acquisizione degli originali della denuncia.*

### Omessa denuncia d'infortunio mortale all'I.N.A.I.L.

**246) Fonte normativa.** Art. 53, comma 2, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver omesso di denunciare all'I.N.A.I.L., entro ventiquattro ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 1.290 ad € 7.745, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 2.580.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 1.290 (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice**

## Tributo 907T – Codice Violazione 9204).

### **Incompleta denuncia d'infortunio mortale all'I.N.A.I.L.**

**247) Fonte normativa.** Art. 53, comma 4, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver indicato nella denuncia d'infortunio le generalità dell'operaio, il giorno, l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le violazioni preesistenti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9204**).

### **Omessa denuncia d'infortunio guaribile in più di tre giorni all'Autorità di Pubblica Sicurezza**

**248) Fonte normativa.** Art. 54, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver dato notizia, entro due giorni, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9204**).

#### **Nota.**

**1.** La Circ. M.L.P.S., 04-07-1996, nr.92, ha precisato che il dies a quo, da cui decorre il termine di cui trattasi, decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. L'adempimento dell'obbligo in questione, può essere adempiuto anche mediante comunicazione a mezzo telefax, a condizione, in seguito, si proceda, all'acquisizione degli originali della denuncia.

## Malattia professionale

### Omessa denuncia di malattia professionale all'I.N.A.I.L.

**249) Fonte normativa. Art. 53, comma 5, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non aver omesso di trasmettere all'I.N.A.I.L. la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i **cinque giorni** successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'**art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561** e dell'**art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 1.290** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9204**).

#### **Nota.**

**1.** La **Circ. M.L.P.S., 04-07-1996, nr. 92**, ha precisato che il dies a quo, da cui decorre il termine di cui trattasi, decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia della malattia professionale. L'adempimento dell'obbligo in questione, può essere adempiuto anche mediante comunicazione a mezzo telefax, a condizione, in seguito, si proceda, all'acquisizione degli originali della denuncia.

### Incompleta denuncia d'infortunio o di malattia professionale all'I.N.A.I.L.

**250) Fonte normativa. Art. 53, comma 6, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per aver omesso di indicare nella denuncia d'infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei **quindici giorni** precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal combinato disposto dell'**art. 1, comma 1, lett. d), Legge, 28-12-1993, nr. 561** e dell'**art. 2, comma 1, lett. b), Legge, 28-12-1993, nr. 561**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 2.580**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 1.290** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9204**).

## E.N.P.A.L.S.

### Omessa od incompleta registrazione sul libretto personale

**251) Fonte normativa.** Art. 11, D.L.C.P.S., 16-07-1947, nr. 708 e successive modifiche e integrazioni, per aver omesso di registrare ovvero per aver registrato in maniera inesatta od incompleta sul libretto personale del lavoratore i dati richiesti relativi ai periodi di occupazione, alla retribuzione e ai versamenti contributivi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 11, comma 4, D.L.C.P.S., 16-07-1947, nr. 708, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo fino ad **€. 5.160**, che, ridotto ai sensi dell' art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 1.720**, per ciascun lavoratore.

**Diffida.** Non consentita.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'E.N.P.A.L.S. (**Codice Tributo 099T – Codice Violazione 9402**).

### Assenza del certificato d'agibilità

**252) Fonte normativa.** Art. 6 comma 2, D.L.C.P.S., 16-07-1947, nr. 708, così come modificato dall'art. 1, D.L., 13-03-1988, nr. 69, poi convertito nell'art. 1, Legge, 13-05-1988, nr. 153, e successive modifiche e integrazioni, per aver fatto agire nel proprio esercizio lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'art. 3, D.L.C.P.S., 16-07-1947, nr. 708, dal nr 1 al nr 14, sprovvisti del certificato di agibilità E.N.P.A.L.S..

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, comma 3, D.L.C.P.S., 16-07-1947, nr. 708, così come modificato dall'art. 1, D.L., 13-03-1988, nr. 69, poi convertito nell'art. 1, Legge, 13-05-1988, nr. 153, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125**, per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata, che, ridotto ai sensi dell' art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ogni lavoratore e per ogni giornata.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'E.N.P.A.L.S. (**Codice Tributo 099T – Codice Violazione 9402**).

## Enti diversi

### **Omessa comunicazione della sospensione, variazione o cessazione dell'obbligo assicurativo**

**253) Fonte normativa.** Art. 2, comma 1, D.L., 06-07-1978, nr. 352, convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 1, Legge, 04-08-1978, nr. 467, per non aver comunicato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o agli Enti Previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo, entro trenta giorni, la sospensione, variazione o cessazione dell'attività.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 2, comma 2, D.L., 06-07-1978, nr. 352, convertito, con modificazioni, nell'art. 2, comma 2, L. 04-08-1978, nr. 467, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125** che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ciascuna comunicazione.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 6,25**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare ad ogni Ente nei cui confronti è stata accertata l'omissione (**Cod. Tributo A...T per la C.C.I.A.A.; G...T per l'I.N.P.S.; F...T per l'I.N.A.I.L.; 099T per l'E.N.P.A.L.S., 791T per gli altri Enti**).

## Libro Matricola – Gestione I.N.A.I.L.

### Omessa istituzione

**254) Fonte normativa. Art. 20, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non essere il datore di lavoro fornito del regolamentare libro di matricola.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

#### Note.

**1.** *Qualora il datore di lavoro operi in più località, deve richiedere all'Istituto assicuratore l'autorizzazione scritta per la tenuta di più libri matricola. Ottenuta l'autorizzazione, egli è tenuto a riportare i dati dei vari libri matricola in un unico libro.*

*Il datore di lavoro che opera in più località può anche richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro, nel cui territorio egli ha situato la sede legale della propria impresa, autorizzazione scritta all'accentramento della tenuta del libro matricola, presso, appunto, la predetta sede legale.*

**2.** *Le cooperative di produzione e lavoro devono istituire il libro matricola e curare la registrazione su di essi dei dati relativi alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti con i soci lavoratori, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione delle prestazioni dei soci stessi come prestazioni di lavoro autonomo (cfr., Pret. Milano, 27-06-1986).*

**3.** *Gli artigiani che non hanno lavoratori dipendenti, non sono obbligati alla tenuta del libro matricola (art. 2, Legge, nr. 840/66). Pertanto, l'obbligo di registrazione sussiste solamente quando vi sono soci con rapporto di lavoro subordinato (cfr. Circ. I.N.A.I.L., 22-07-1997, nr. 70).*

**4.** *La registrazione sul libro matricola è obbligatoria, non soltanto per la generalità dei lavoratori dipendenti che svolgano una qualsiasi delle attività di cui all'art. 1, D.P.R., nr. 1124/65, ma anche per:*

**a)** *i lavoratori parasubordinati, quali i collaboratori coordinati e continuativi, od i lavoratori a progetto (cfr., Nota M.L.P.S., 02-01-2001), anche se in forma semplificata (cfr., D.M. M.L.P.S., 30-10-2002);*

**b)** *i soci di società che svolgono attività lavorativa prestando la loro opera manuale, oppure che sovrintendono al lavoro di altri;*

**c)** *gli associati in partecipazione, se, qualora non siano artigiani, svolgano un'attività lavorativa prestando la loro opera manuale, ovvero, anche se in assenza di un'attività lavorativa, sovrintendono al lavoro degli altri (D.M. M.L.P.S., 30-10-2002; Circ. I.N.A.I.L., 07-05-1993, nr. 28/74).*

### Omesse od inesatte registrazioni

**255) Fonte normativa. Art. 20, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non aver, il datore di lavoro, provveduto ad iscrivere e/o per aver compiuto iscrizioni inesatte sul regolamentare libro di matricola, relativamente ai dati di cui all'**art. 20, comma 1, nr. 1), D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 195, DP.R., 30-06-1965, nr. 1124**, così come sostituito dall'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr.758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006**,

**nr. 296**, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 250**, per ciascun documento.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125**, per ciascun documento (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9103**).

**Note.**

**1.** *Ai sensi dell'**art. 20, comma 1, D.P.R., nr. 1124/65**, e dell'**art. 39, D.P.R., nr. 797/55**, il datore di lavoro, prima dell'assunzione deve annotare, nel libro matricola, per ogni dipendente:*

**a)** *il numero d'ordine progressivo d'iscrizione (se il vecchio libro matricola deve essere sostituito, su quello nuovo devono essere riportati solo i dipendenti in forza, ma deve essere indicato, oltre al nuovo numero d'ordine, il vecchio numero di matricola;*

**b)** *il nome, cognome, data e luogo di nascita;*

**c)** *il codice fiscale;*

**d)** *la data di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro;*

**e)** *la categoria professionale;*

**f)** *la misura della retribuzione al momento dell'iscrizione e le successive variazioni, evidenziando l'eventuale retribuzione in natura o convenzionale; se si applica un contratto collettivo di lavoro si può anche fare genericamente riferimento alla retribuzione contrattuale;*

**g)** *il numero ed il rapporto di parentela con i familiari a carico, per i quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari, nonché eventuali autorizzazioni dell'I.N.P.S. a la fascia di reddito familiare (in tal caso, secondo la **Circ. I.N.P.S., 03-02-1988, nr. 21**, ed il **Mess. I.N.P.S., 07-07-1989, nr. 00177**, devono essere annotate le variazioni con specificazione della loro decorrenza);*

**h)** *gli estremi dell'eventuale certificato di pensione I.N.P.S. e gli importi della trattenuta giornaliera;*

**i)** *l'entità delle detrazioni d'imposta.*

**2.** *Nel libro matricola, ai sensi degli **artt. 4 e 23, D.P.R., nr. 1124/65**, devono essere indicate anche le persone assicurate diverse dai lavoratori subordinati: pertanto devono essere iscritti, ad esempio, i lavoratori a progetto, i soci di società, anche di fatto, i familiari partecipanti ad un'impresa familiare che prestano la loro opera, manuale o non manuale, nell'azienda.*

**3.** *Il **D.M. M.L.P.S., 30-10-2002**, prevede la tenuta del libro matricola anche mediante documenti informatici, purché l'operatore apposti la propria firma digitale ex **Capo II, Sezione V, D.P.R., nr. 445/00**, ad ogni operazione effettuata.*

## **Omessa tenuta sul posto di lavoro – Mancata esibizione**

**256) Fonte normativa. Art. 21, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, per non aver esibito sul luogo di lavoro nel luogo in cui si esegue il lavoro, il regolamentare libro di matricola, agli organi di vigilanza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9102**).

**Note.**

**1.** *Ai sensi del D.P.R., nr. 350/94, e della Circ. M.L.P.S., 28-11-1994, nr. 109, la tenuta del libro matricola può avvenire manualmente o con l'utilizzo di supporti elettronici e magnetici, sempre che i dati in essi contenuti siano inalterabili e consultabili dagli organi di vigilanza.*

*Ai fini della conservazione del libro matricola, il supporto elettronico e magnetico deve garantire l'incancellabilità nel tempo dei dati riportati (almeno per il termine di prescrizione decennale), l'inattaccabilità da virus e da ususura (cfr. Circ. I.N.P.S., 25-01-1995, nr. 23).*

**2.** *L'art. 119, comma 4, Legge, nr. 388/00, dispone che la tenuta del libro matricola può avvenire anche mediante l'utilizzo di fogli mobili.*

**3.** *Il committente di lavoratori a progetto o di collaboratori coordinati e continuati è tenuto a registrare costoro nel libro matricola. Tuttavia, tale obbligo non sussiste nei confronti dell'I.N.P.S. (cfr., Mess. I.N.P.S., 28-03-2001, nr. 67), ma esclusivamente con riferimento ai collaboratori soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L., cioè i collaboratori che svolgono attività protette.*

*Il committente può tenere, per i collaboratori, il libro matricola distinto da quello relativo ai lavoratori subordinati, ma, comunque, da vidimare secondo le modalità ordinarie. In tal caso, al fine di semplificare la tenuta dei libri obbligatori, la Nota M.L.P.S., 02-01-2001, nr. 5/25002/70/DOC, dispone che il libro matricola possa prevedere esclusivamente i dati anagrafici e quelli relativi al rapporto.*

## Rimozione dal posto di lavoro

**257) Fonte sanzionatoria. Art. 21, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per aver rimosso dal luogo in cui si esegue il lavoro, il regolamentare libro di matricola.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9102**).

## Irregolarità – Omessa vidimazione

**258) Fonte normativa. Art. 26, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non aver fatto uso di un libro di matricola non regolare (fogli mobili, legato e numerato), in ogni pagina e non vidimato dall'I.N.A.I.L., prima di essere messo in uso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

**Note.**

**1.** *Il libro matricola, legato e numerato progressivamente in ogni pagina, prima di essere utilizzato, ossia anteriormente alla data di assunzione del primo lavoratore, deve essere presentato all'Istituto assicuratore per la vidimazione. Essa viene effettuata:*

- a)** dall'I.N.P.S., quando non si hanno lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;  
**b)** dall'I.N.A.I.L., se almeno un lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni.

**2.** L'istituto assicuratore fa contrassegnare ogni copia del libro matricola da un proprio incaricato, il quale appone anche la data e la firma alla dichiarazione (che compare sull'ultima pagina) del numero dei fogli che compongono i libri.

**3.** La normativa in materia non prescrive modelli di libri matricola particolare e, pertanto, si possono utilizzare quelli stampati dall'I.N.A.I.L. (per le imprese soggette all'assicurazione infortuni), oppure quelli in commercio.

**4.** Nel caso d'adozione di supporti magnetici ed elettronici sostitutivi non sono più soggetti a vidimazione i documenti cartacei relativi ai dati riepilogativi mensili ed annuali che, comunque, devono essere conformi ai modelli in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi (cfr., Circ. I.N.A.I.L., 23-03-1995, nr. 17).

**5.** L'obbligo di numerazione progressiva è previsto anche per i cartoncini orologio e per i fogli paga.

## Omessa conservazione

**259) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'**art. 26, comma 4, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, e dell'**art. 42, comma 1, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, per non aver conservato, il datore di lavoro, il regolamentare libro di matricola, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data dell'ultima registrazione, o, se mai usato, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data della vidimazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 42, comma 2, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 75** ad **€. 385**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 128,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

### Note.

**1.** tutti i datori di lavoro che si avvalgono dell'opera di un consulente del lavoro, possono tenere il libro matricola presso lo studio del professionista (cfr., **art. 5, comma 1, Legge, nr. 12/79**), conservando, comunque, sul luogo di lavoro una copia dello stesso libro, anch'essa regolarmente vidimata ed aggiornata (**Circ. I.N.P.S., 11-03-1980, nr. 2539 EPC/51**).

**2.** Qualora il consulente intenda avvalersi dei sistemi elettronici o magnetici, è necessario che il datore di lavoro comunichi alla Direzione Provinciale del Lavoro (Servizio Ispezione del Lavoro) il nominativo del consulente cui è affidato l'incarico ed il recapito dello studio dove sono reperibili i documenti.

## Libro Matricola- Gestione I.N.P.S.

### Omessa istituzione od utilizzo di libro matricola non vidimato

**260) Fonte normativa. Art. 134, commi 1 e 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per essere, il datore di lavoro, sprovvisto del regolamentare libro di matricola, o per aver fatto uso di un libro di matricola non vidimato dall'I.N.P.S..

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

#### Note.

**1.** *Qualora il datore di lavoro operi in più località, deve richiedere all'Istituto assicuratore l'autorizzazione scritta per la tenuta di più libri matricola. Ottenuta l'autorizzazione, egli è tenuto a riportare i dati dei vari libri matricola in un unico libro.*

*Il datore di lavoro che opera in più località può anche richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro, nel cui territorio egli ha situato la sede legale della propria impresa, autorizzazione scritta all'accentramento della tenuta del libro matricola, presso, appunto, la predetta sede legale.*

**2.** *Le cooperative di produzione e lavoro devono istituire il libro matricola e curare la registrazione su di essi dei dati relativi alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti con i soci lavoratori, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione delle prestazioni dei soci stessi come prestazioni di lavoro autonomo (cfr., Pret. Milano, 27-06-1986).*

**3.** *Gli artigiani che non hanno lavoratori dipendenti, non sono obbligati alla tenuta del libro matricola (art. 2, Legge, nr. 840/66). Pertanto, l'obbligo di registrazione sussiste solamente quando vi sono soci con rapporto di lavoro subordinato (cfr. Circ. I.N.A.I.L., 22-07-1997, nr. 70).*

**4.** *La registrazione sul libro matricola è obbligatoria, non soltanto per la generalità dei lavoratori dipendenti che svolgano una qualsiasi delle attività di cui all'art. 1, D.P.R., nr. 1124/65, ma anche per:*

**a)** *i lavoratori parasubordinati, quali i collaboratori coordinati e continuativi, od i lavoratori a progetto (cfr., Nota M.L.P.S., 02-01-2001);*

**b)** *i soci di società che svolgono attività lavorativa prestando la loro opera manuale, oppure che sovrintendono al lavoro di altri;*

**c)** *gli associati in partecipazione, se, qualora non siano artigiani, svolgano un'attività lavorativa prestando la loro opera manuale, ovvero, anche se in assenza di un'attività lavorativa, sovrintendono al lavoro degli altri.*

### Omesse registrazioni concernenti gli assegni familiari

**261) Fonte normativa. Art. 39, comma 1, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797**, per non aver provveduto, il datore di lavoro, ad iscrivere sul libro di matricola il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti gli assegni familiari e gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 85, comma 1, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177,**

**Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da €. 255 ad €. 2.580, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad €. 510.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di €. 255 (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9304**).

**Note.**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.P.R., nr. 1124/65, e dell'art. 39, D.P.R., nr. 797/55, il datore di lavoro, prima dell'assunzione deve annotare, nel libro matricola, per ogni dipendente:

a) il numero d'ordine progressivo d'iscrizione (se il vecchio libro matricola deve essere sostituito, su quello nuovo devono essere riportati solo i dipendenti in forza, ma deve essere indicato, oltre al nuovo numero d'ordine, il vecchio numero di matricola;

b) il nome, cognome, data e luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) la data di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro;

e) la categoria professionale;

f) la misura della retribuzione al momento dell'iscrizione e le successive variazioni, evidenziando l'eventuale retribuzione in natura o convenzionale; se si applica un contratto collettivo di lavoro si può anche fare genericamente riferimento alla retribuzione contrattuale;

g) il numero ed il rapporto di parentela con i familiari a carico, per i quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari, nonché eventuali autorizzazioni dell'I.N.P.S. a la fascia di reddito familiare (in tal caso, secondo la Circ. I.N.P.S., 03-02-1988, nr. 21, ed il Mess. I.N.P.S., 07-07-1989, nr. 00177, devono essere annotate le variazioni con specificazione della loro decorrenza);

h) gli estremi dell'eventuale certificato di pensione I.N.P.S. e gli importi della trattenuta giornaliera;

i) l'entità delle detrazioni d'imposta.

2. Nel libro matricola, ai sensi degli artt. 4 e 23, D.P.R., nr. 1124/65, devono essere indicate anche le persone assicurate diverse dai lavoratori subordinati: pertanto devono essere iscritti, ad esempio, i lavoratori a progetto, i soci di società, anche di fatto, i familiari partecipanti ad un'impresa familiare che prestano la loro opera, manuale o non manuale, nell'azienda.

## Irregolarità – Omessa vidimazione

**262) Fonte normativa. Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per aver, il datore di lavoro, fatto uso di un libro di matricola non regolare (fogli mobili, legato e numerato) in ogni pagina e non vidimato dall'I.N.P.S., prima di essere messo in uso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 142, comma 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da €. 25 ad €. 150, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad €. 50.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di €. 25. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

**Note.**

**1.** *Il libro matricola, legato e numerato progressivamente in ogni pagina, prima di essere utilizzato, ossia anteriormente alla data di assunzione del primo lavoratore, deve essere presentato all'Istituto assicuratore per la vidimazione. Essa viene effettuata:*

**a)** *dall'I.N.P.S., quando non si hanno lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;*

**b)** *dall'I.N.A.I.L., se almeno un lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni.*

**2.** *L'istituto assicuratore fa contrassegnare ogni copia del libro matricola da un proprio incaricato, il quale appone anche la data e la firma alla dichiarazione (che compare sull'ultima pagina) del numero dei fogli che compongono i libri.*

**3.** *La normativa in materia non prescrive modelli di libri matricola particolare e, pertanto, si possono utilizzare quelli stampati dall'I.N.A.I.L. (per le imprese soggette all'assicurazione infortuni), oppure quelli in commercio.*

**4.** *Nel caso d'adozione di supporti magnetici ed elettronici sostitutivi non sono più soggetti a vidimazione i documenti cartacei relativi ai dati riepilogativi mensili ed annuali che, comunque, devono essere conformi ai modelli in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi (cfr., Circ. I.N.A.I.L., 23-03-1995, nr. 17).*

**5.** *L'obbligo di numerazione progressiva è previsto anche per i cartoncini orologio e per i fogli paga.*

## Omissione ed irregolarità nelle registrazioni

**263) Fonte normativa. Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per aver, il datore di lavoro, omesso registrazioni e/o per aver compiuto inesatte registrazioni sul regolamentare libro di matricola.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 142, comma 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 25** ad **€. 150**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 50**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 25**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

## Omessa tenuta sul posto di lavoro - Mancata esibizione

**264) Fonte normativa. Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per non aver, il datore di lavoro, presentato il libro di matricola, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di vigilanza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

**Note.**

**1.** *Ai sensi del D.P.R., nr. 350/94, e della Circ. M.L.P.S., 28-11-1994, nr. 109, la tenuta del libro matricola può avvenire manualmente o con l'utilizzo di supporti elettronici e magnetici, sempre che i dati in essi contenuti siano inalterabili e consultabili dagli organi di vigilanza.*

*Ai fini della conservazione del libro matricola, il supporto elettronico e magnetico deve garantire l'incancellabilità nel tempo dei dati riportati (almeno per il termine di prescrizione decennale), l'inattaccabilità da virus e da ususura (cfr. Circ. I.N.P.S., 25-01-1995, nr. 23).*

**2.** *L'art. 119, comma 4, Legge, nr. 388/00, dispone che la tenuta del libro matricola può avvenire anche mediante l'utilizzo di fogli mobili.*

**3.** *Il committente di lavoratori a progetto o di collaboratori coordinati e continuati è tenuto a registrare costoro nel libro matricola. Tuttavia, tale obbligo non sussiste nei confronti dell'I.N.P.S. (cfr., Mess. I.N.P.S., 28-03-2001, nr. 67), ma esclusivamente con riferimento ai collaboratori soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L., cioè i collaboratori che svolgono attività protette.*

*Il committente può tenere, per i collaboratori, il libro matricola distinto da quello relativo ai lavoratori subordinati, ma, comunque, da vidimare secondo le modalità ordinarie. In tal caso, al fine di semplificare la tenuta dei libri obbligatori, la Nota M.L.P.S., 02-01-2001, nr. 5/25002/70/DOC, dispone che il libro matricola possa prevedere esclusivamente i dati anagrafici e quelli relativi al rapporto.*

## Omessa conservazione

**265) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'**art. 26, comma 4, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, e dell'**art. 42, comma 1, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, per non aver conservato, il datore di lavoro, il regolamentare libro di matricola, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data dell'ultima registrazione, o, se mai usato, per la durata di dieci anni decorrenti, dalla data della vidimazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 42, comma 2, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 75** ad **€. 385**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 128,33**.

**Diffida.** Non consentita.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

**Note.**

**1.** *tutti i datori di lavoro che si avvalgono dell'opera di un consulente del lavoro, possono tenere il libro matricola presso lo studio del professionista (cfr., art. 5, comma 1, Legge, nr. 12/79), conservando, comunque, sul luogo di lavoro una copia dello stesso libro, anch'essa regolarmente vidimata ed aggiornata (Circ. I.N.P.S., 11-03-1980, nr. 2539 EPC/51).*

**2.** *Qualora il consulente intenda avvalersi dei sistemi elettronici o magnetici, è necessario che il datore di lavoro comunichi alla Direzione Provinciale del Lavoro (Servizio Ispezione del Lavoro) il nominativo del consulente cui è affidato l'incarico ed il recapito dello studio dove sono reperibili i documenti.*

## Libro Paga – Gestione I.N.A.I.L.

### Omessa istituzione

**266) Fonte normativa. Art. 20, comma 1 D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, per non essere il datore di lavoro fornito del regolamentare libro di paga.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

#### Note.

**1.** Nel libro paga, il datore di lavoro deve annotare, per ogni dipendente:

- a)** il cognome, il nome ed il numero di matricola;
- b)** il periodo cui la retribuzione si riferisce;
- c)** il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
- d)** l'importo delle singole voci di retribuzione soggette o meno a contribuzione previdenziale ed ad imposta;
- e)** l'importo delle ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi;
- f)** la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma (cfr. **art. 134, R.D., nr. 1422/24; artt. 20, 30-32, D.P.R., nr. 1124/65**).

**2.** Le cooperative di produzione e lavoro devono istituire il libro paga e curare la registrazione su di essi dei dati relativi alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti con i soci lavoratori, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione delle prestazioni dei soci stessi come prestazioni di lavoro autonomo (cfr., **Pret. Milano, 27-06-1986**).

**3.** Se la retribuzione consiste in tutto od in parte nel vitto, nell'alloggio, od in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con Decreto del Ministro del Lavoro.

**4.** Nei lavori retribuiti a cottimo od a provvigione, s'intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo delle provvigioni depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

**5.** Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la retribuzione non sia accertabile, s'utilizza come parametro, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente, che viene fissata annualmente (cfr. **art. 30, comma 4, D.P.R., nr. 1124/65; art. 8, D.Lgs., nr. 38/00**).

**6.** Per gli apprendisti, oltre alla retribuzione effettiva corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione (**art. 20, D.P.R., nr. 1124/65**).

**7.** I datori di lavoro che hanno in forza operai soggetti al rischio di silicosi ed asbestosi, devono raggruppare tali lavoratori sul libro paga secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime (cfr. **art. 156, D.P.R., nr. 1124/65**).

### Omesse od inesatte registrazioni

**267) Fonte normativa. Art. 20, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, per non aver, il datore di lavoro, provveduto ad iscrivere e/o per aver compiuto iscrizioni inesatte

sul regolamentare libro di paga, relativamente ai dati di cui all'art. 20, comma 1, nr. 2), D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, DP.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr.758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ciascun documento.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ciascun documento (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9103**).

## **Omesso aggiornamento**

**268) Fonte normativa. Art. 25, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non aver, il datore di lavoro, provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga – sezione presenze, le scritture relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, DP.R., 30-06-1965, nr. 1124, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr.758, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ciascun documento.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ciascun documento. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9103**).

## **Omessa tenuta sul posto di lavoro – Mancata esibizione**

**269) Fonte normativa. Art. 21, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124,** per non aver esibito sul luogo di lavoro nel luogo in cui si esegue il lavoro, il regolamentare libro di paga, agli organi di vigilanza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9102**).

**Note.**

**1.** *Ai sensi del D.P.R., nr. 350/94, e della Circ. M.L.P.S., 28-11-1994, nr. 109, la tenuta del libro paga può avvenire manualmente o con l'utilizzo di supporti elettronici e magnetici, sempre che i dati in essi contenuti siano inalterabili e consultabili dagli organi di vigilanza.*

*Ai fini della conservazione del libro paga, il supporto elettronico e magnetico deve garantire l'incancellabilità nel tempo dei dati riportati (almeno per il termine di prescrizione decennale), l'inattaccabilità da virus e da ususura (cfr. Circ. I.N.P.S., 25-01-1995, nr. 23).*

**2.** *L'art. 119, comma 4, Legge, nr. 388/00, dispone che la tenuta del libro paga può avvenire anche mediante l'utilizzo di fogli mobili.*

**3.** *Il committente di lavoratori a progetto o di collaboratori coordinati e continuati è tenuto a registrare costoro nel libro paga. Tuttavia, tale obbligo non sussiste nei confronti dell'I.N.P.S. (cfr., Mess. I.N.P.S., 28-03-2001, nr. 67), ma esclusivamente con riferimento ai collaboratori soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L., cioè i collaboratori che svolgono attività protette.*

*Il committente può tenere, per i collaboratori, il libro paga distinto da quello relativo ai lavoratori subordinati, ma, comunque, da vidimare secondo le modalità ordinarie. In tal caso, al fine di semplificare la tenuta dei libri obbligatori, la Nota M.L.P.S., 02-01-2001, nr. 5/25002/70/DOC, dispone che il libro paga possa essere composto solo dal foglio paga, in quanto la parte relativa alle presenze non è compatibile con la natura del rapporto di collaborazione.*

**4.** *La registrazione dei dati retributivi può avvenire anche mediante copie dei prospetti di retribuzione su fogli prenumerati e vidimati dall'I.N.A.I.L. (c.d. fogli paga).*

## **Rimozione dal posto di lavoro**

**270) Fonte sanzionatoria.** Art. 21, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per aver rimosso dal luogo in cui si esegue il lavoro, il regolamentare libro di paga.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9102**).

## **Irregolarità – Omessa vidimazione**

**271) Fonte normativa.** Art. 26, comma 1, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, per non aver fatto uso di un libro di paga non regolare (fogli mobili, legato e numerato), in ogni pagina e non vidimato dall'I.N.A.I.L., prima di essere messo in uso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 195, DP.R., 30-06-1965, nr. 1124, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, così come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**, per ciascun documento.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**, per ciascun documento. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

**Note.**

**1.** *Il libro paga, legato e numerato progressivamente in ogni pagina, prima di essere utilizzato, ossia anteriormente alla data di assunzione del primo lavoratore, deve essere presentato all'Istituto assicuratore per la vidimazione. Essa viene effettuata:*

**a)** *dall'I.N.P.S., quando non si hanno lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;*

**b)** *dall'I.N.A.I.L., se almeno un lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni.*

**2.** *L'istituto assicuratore fa contrassegnare ogni copia del libro paga da un proprio incaricato, il quale appone anche la data e la firma alla dichiarazione (che compare sull'ultima pagina) del numero dei fogli che compongono i libri.*

**3.** *La normativa in materia non prescrive modelli di libri paga particolare e, pertanto, si possono utilizzare quelli stampati dall'I.N.A.I.L. (per le imprese soggette all'assicurazione infortuni), oppure quelli in commercio.*

**4.** *Nel caso d'adozione di supporti magnetici ed elettronici sostitutivi non sono più soggetti a vidimazione i documenti cartacei relativi ai dati riepilogativi mensili ed annuali che, comunque, devono essere conformi ai modelli in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi (cfr., **Circ. I.N.A.I.L., 23-03-1995, nr. 17**).*

**5.** *L'obbligo di numerazione progressiva è previsto anche per i cartoncini orologio e per i fogli paga.*

## Omessa conservazione

**272) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'**art. 26, comma 4, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124**, e dell'**art. 42, comma 1, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, per non aver conservato, il datore di lavoro, il regolamentare libro di paga, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data dell'ultima registrazione, o, se mai usato, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data della vidimazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 42, comma 2, Legge, 30-04-1969, nr. 153**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 75** ad **€. 385**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 128,33**.

**(Proposta di) Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 75**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9100**).

**Nota.**

**1.** *I cartoncini orologio ed i fogli paga devono essere conservati per tutto il periodo per il quale è prevista la conservazione del libro paga.*

## Libro Paga - Gestione I.N.P.S.

### Omessa istituzione di libro paga

**273) Fonte normativa. Art. 134, commi 1 e 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422,** per essere, il datore di lavoro, sprovvisto del regolamentare libro di paga vidimato dall'I.N.P.S..

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

#### Note.

**1.** Nel libro paga, il datore di lavoro deve annotare, per ogni dipendente:

**a)** il cognome, il nome ed il numero di matricola;

**b)** il periodo cui la retribuzione si riferisce;

**c)** il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;

**d)** l'importo delle singole voci di retribuzione soggette o meno a contribuzione previdenziale ed ad imposta;

**e)** l'importo delle ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi;

**f)** la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma (cfr. **art. 134, R.D., nr. 1422/24; artt. 20, 30-32, D.P.R., nr. 1124/65**).

**2.** Le cooperative di produzione e lavoro devono istituire il libro paga e curare la registrazione su di essi dei dati relativi alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti con i soci lavoratori, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione delle prestazioni dei soci stessi come prestazioni di lavoro autonomo (cfr., **Pret. Milano, 27-06-1986**).

**3.** Se la retribuzione consiste in tutto od in parte nel vitto, nell'alloggio, od in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con Decreto del Ministro del Lavoro.

**4.** Nei lavori retribuiti a cottimo od a provvigione, s'intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo delle provvigioni depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

**5.** Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la retribuzione non sia accertabile, s'utilizza come parametro, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente, che viene fissata annualmente (cfr. **art. 30, comma 4, D.P.R., nr. 1124/65; art. 8, D.Lgs., nr. 38/00**).

**6.** Per gli apprendisti, oltre alla retribuzione effettiva corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione (**art. 20, D.P.R., nr. 1124/65**).

**7.** I datori di lavoro che hanno in forza operai soggetti al rischio di silicosi ed asbestosi, devono raggruppare tali lavoratori sul libro paga secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime (cfr. **art. 156, D.P.R., nr. 1124/65**).

**8.** La **Circ. I.N.P.S., 27-01-2004, nr. 9**, ha affermato che i datori di lavoro che compilano i cedolini paga ed il prospetto riepilogativo attraverso il sistema della stampa laser, possono chiedere alla sede I.N.P.S., territorialmente competente di essere esonerati dalla preventiva numerazione e vidimazione.

## Utilizzo di libro paga non vidimato

**274) Fonte normativa. Art. 134, commi 1 e 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422,** per aver, il datore di lavoro, fatto uso di un libro di paga non vidimato dall'I.N.P.S..

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 142, comma 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 25** ad **€. 150**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 50**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 25** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

### Note.

**1.** Nel libro paga, il datore di lavoro deve annotare, per ogni dipendente:

**a)** il cognome, il nome ed il numero di matricola;

**b)** il periodo cui la retribuzione si riferisce;

**c)** il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;

**d)** l'importo delle singole voci di retribuzione soggette o meno a contribuzione previdenziale ed ad imposta;

**e)** l'importo delle ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi;

**f)** la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma (cfr. **art. 134, R.D., nr. 1422/24; artt. 20, 30-32, D.P.R., nr. 1124/65**).

**2.** Le cooperative di produzione e lavoro devono istituire il libro paga e curare la registrazione su di essi dei dati relativi alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti con i soci lavoratori, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione delle prestazioni dei soci stessi come prestazioni di lavoro autonomo (cfr., **Pret. Milano, 27-06-1986**).

**3.** Se la retribuzione consiste in tutto od in parte nel vitto, nell'alloggio, od in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con Decreto del Ministro del Lavoro.

**4.** Nei lavori retribuiti a cottimo od a provvigione, s'intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo delle provvigioni depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

**5.** Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la retribuzione non sia accertabile, s'utilizza come parametro, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente, che viene fissata annualmente (cfr. **art. 30, comma 4, D.P.R., nr. 1124/65; art. 8, D.Lgs., nr. 38/00**).

**6.** Per gli apprendisti, oltre alla retribuzione effettiva corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione (**art. 20, D.P.R., nr. 1124/65**).

**7.** I datori di lavoro che hanno in forza operai soggetti al rischio di silicosi ed asbestosi, devono raggruppare tali lavoratori sul libro paga secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime (cfr. **art. 156, D.P.R., nr. 1124/65**).

**8.** La **Circ. I.N.P.S., 27-01-2004, nr. 9**, ha affermato che i datori di lavoro che compilano i cedolini paga ed il prospetto riepilogativo attraverso il sistema della stampa laser, possono chiedere alla sede I.N.P.S., territorialmente competente di essere esonerati dalla preventiva numerazione e vidimazione.

## Omesse registrazioni concernenti gli assegni familiari

**275) Fonte normativa.** Art. 41, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797, per non aver provveduto, il datore di lavoro, a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 85, comma 1, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 255 ad € 2.580, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 510.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 255 (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9304**).

## Irregolarità – Omessa vidimazione

**276) Fonte normativa.** Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422, per aver, il datore di lavoro, fatto uso di un libro di paga non regolare (fogli mobili, legato e numerato) in ogni pagina e non vidimato dall'I.N.P.S., prima di essere messo in uso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 142, comma 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 25 ad € 150, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad € 50.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di € 25. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

### Note.

**1.** Il libro paga, legato e numerato progressivamente in ogni pagina, prima di essere utilizzato, ossia anteriormente alla data di assunzione del primo lavoratore, deve essere presentato all'Istituto assicuratore per la vidimazione. Essa viene effettuata:

- a)** dall'I.N.P.S., quando non si hanno lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;
- b)** dall'I.N.A.I.L., se almeno un lavoratore è soggetto all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni.

**2.** L'istituto assicuratore fa contrassegnare ogni copia del libro paga da un proprio incaricato, il quale appone anche la data e la firma alla dichiarazione (che compare sull'ultima pagina) del numero dei fogli che compongono i libri.

**3.** La normativa in materia non prescrive modelli di libri paga particolare e, pertanto, si possono utilizzare quelli stampati dall'I.N.A.I.L. (per le imprese soggette all'assicurazione infortuni), oppure quelli in commercio.

**4.** Nel caso d'adozione di supporti magnetici ed elettronici sostitutivi non sono più soggetti a vidimazione i documenti cartacei relativi ai dati riepilogativi mensili ed annuali che, comunque, devono essere conformi ai modelli in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi (cfr., Circ. I.N.A.I.L., 23-03-1995, nr. 17).

**5.** *L'obbligo di numerazione progressiva è previsto anche per i cartoncini orologio e per i fogli paga.*

**6.** *La Circ. I.N.P.S., 27-01-2004, nr. 9, ha affermato che i datori di lavoro che compilano i cedolini paga ed il prospetto riepilogativo attraverso il sistema della stampa laser, possono chiedere alla sede I.N.P.S., territorialmente competente di essere esonerati dalla preventiva numerazione e vidimazione.*

## Omissione ed irregolarità nelle registrazioni

**277) Fonte normativa. Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per aver, il datore di lavoro, omesso registrazioni e/o per aver compiuto inesatte registrazioni sul regolamentare libro di paga.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 142, comma 2, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 25** ad **€. 150**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 50**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 25**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

### **Nota.**

**1.** *La Circ. I.N.P.S., 01-02-2005, nr. 18, ha offerto le indicazioni operative relativamente al pagamento della contribuzione sul lavoro intermittente, sull'indennità di disponibilità eventualmente prevista, sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale.*

## Omessa tenuta sul posto di lavoro - Mancata esibizione

**278) Fonte normativa. Art. 134, comma 1, R.D., 28-08-1924, nr. 1422**, per non aver, il datore di lavoro, presentato il libro di paga, nel luogo in cui si esegue il lavoro, agli organi di vigilanza.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 4.000** ad **€. 12.000**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 4.000** per ciascun documento.

**Diffida.** Non consentita ex **art. 1, comma 1178, Legge, 27-12-2006, nr. 296**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

### **Note.**

**1.** *Ai sensi del D.P.R., nr. 350/94, e della Circ. M.L.P.S., 28-11-1994, nr. 109, la tenuta del libro paga può avvenire manualmente o con l'utilizzo di supporti elettronici e magnetici, sempre che i dati in essi contenuti siano inalterabili e consultabili dagli organi di vigilanza.*

*Ai fini della conservazione del libro paga, il supporto elettronico e magnetico deve garantire l'incancellabilità nel tempo dei dati riportati (almeno per il termine di prescrizione decennale), l'inattaccabilità da virus e da ususura (cfr. Circ. I.N.P.S., 25-01-1995, nr. 23).*

**2.** *L'art. 119, comma 4, Legge, nr. 388/00, dispone che la tenuta del libro paga può avvenire anche mediante l'utilizzo di fogli mobili.*

**3.** Il committente di lavoratori a progetto o di collaboratori coordinati e continuati è tenuto a registrare costoro nel libro paga. Tuttavia, tale obbligo non sussiste nei confronti dell'I.N.P.S. (cfr., Mess. I.N.P.S., 28-03-2001, nr. 67), ma esclusivamente con riferimento ai collaboratori soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L., cioè i collaboratori che svolgono attività protette.

Il committente può tenere, per i collaboratori, il libro paga distinto da quello relativo ai lavoratori subordinati, ma, comunque, da vidimare secondo le modalità ordinarie. In tal caso, al fine di semplificare la tenuta dei libri obbligatori, la Nota M.L.P.S., 02-01-2001, nr. 5/25002/70/DOC, dispone che il libro paga possa essere composto solo dal foglio paga, in quanto la parte relativa alle presenze non è compatibile con la natura del rapporto di collaborazione.

**4.** La registrazione dei dati retributivi può avvenire anche mediante copie dei prospetti di retribuzione su fogli prenumerati e vidimati dall'I.N.A.I.L. (c.d. fogli paga).

## Omessa conservazione

**279) Fonte normativa.** Combinato disposto dall'art. 26, comma 4, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, e dall'art. 42, comma 1, Legge, 30-04-1969, nr. 153, per non aver conservato, il datore di lavoro, il regolamentare libro di paga, per la durata di dieci anni, decorrenti dalla data dell'ultima registrazione, o, se mai usato, per la durata di dieci anni decorrenti, dalla data della vidimazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 42, comma 2, Legge, 30-04-1969, nr. 153, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 75** ad **€. 385**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 128,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 75**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9100**).

### Nota.

**1.** I cartoncini orologio ed i fogli paga devono essere conservati per tutto il periodo per il quale è prevista la conservazione del libro paga.

## Interrogatori e Vigilanza

### Dichiarazioni inesatte od incomplete in materia contributiva

**280) Fonte normativa.** Art. 3, comma 3, D.L., 12-09-1983, nr 463, convertito in Legge 11-11-1983, nr. 638, per avere scientemente fornito, ai funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, con dichiarazione rilasciata e sottoscritta, dati inesatti e/o incompleti che hanno comportato evasione contributiva.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 3, comma 3, D.L., 12-09-1983, nr 463, convertito in Legge 11-11-1983, nr. 638, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo di **€. 125**, per ogni lavoratore cui l'inadempienza si riferisce, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 41,66**, per ogni lavoratore.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 31,25**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo XXVII - Capitolo 3670 dell'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi - Entrate eventuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**Codice Tributo 790T – Codice Violazione 9750**).

### Rifiuto di fornire dati e documenti in materia previdenziale

**281) Fonte normativa.** Art. 23, comma 3, Legge, 04-04-1952, nr. 218, per essersi rifiutato il datore di lavoro ed, in genere, le persone preposte che sono preposte al lavoro di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e/o per averli forniti scientemente errati o incompleti.

**Fonte sanzionatoria** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 23, comma 3, Legge, 04-04-1952, nr. 218, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 60** ad **€. 645**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 120**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 60**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'I.N.P.S. – Fondo pensioni lavoratori dipendenti (**Codice Tributo GPET – Codice Violazione 9750**).

## **Rifiuto alla verifica dei libri di paga e di matricola**

**282) Fonte normativa. Art. 2, Legge, 24-10-1966, nr. 934**, per essersi rifiutato il datore di lavoro di prestarsi alla verifica da parte dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza dei libri paga e di matricola e degli altri documenti equipollenti, nonché dei libri contabili ed altri documenti di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 3, Legge, 24-10-1966, nr. 934**, che rinvia all'**art. 23, comma 3, Legge, 04-04-1952, nr. 218**, nella quantificazione dell'importo, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, da **€. 60** ad **€. 645**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 120**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 60**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'I.N.P.S. – Fondo pensioni lavoratori dipendenti (**Codice Tributo GPET – Codice Violazione 9750**).

## **Rifiuto a fornire dati e documenti relativi agli assegni familiari**

**283) Fonte normativa. Art. 82, comma 3, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797**, per essersi rifiutato il datore di lavoro o il preposto al lavoro di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza, o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari, o per averli forniti scientemente errati o incompleti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa è stabilita dall'**art. 82, comma 3, D.P.R., 30-05-1955, nr. 797**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 5.160**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 1.030**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9750**).

## **Rifiuto od inesattezza nel fornire i dati richiesti dal D.Lgs.Lgt., nr. 788/45**

**284) Fonte normativa. Art. 16, comma 2, D.Lgt., 09-11-1945, nr. 788**, per essersi rifiutato il datore di lavoro od il preposto al lavoro di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente **D.Lgs.Lgt., nr. 788/45** (concernenti

la Cassa per l'Integrazione dei Guadagni degli Operai dell'Industria), o per averli forniti scientemente errati o incompleti.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 16, comma 2, D.Lgs.Lgt., 09-11-1945, nr. 788**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 1.545**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 515**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9750**).

## **Mancata osservanza delle disposizioni impartite**

**285) Fonte normativa.** **Art. 11, comma 1, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, per non aver osservato le disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 11, comma 1, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9750**).

### **Nota.**

*1. Le disposizioni impartite dagli Ispettori del Lavoro sono da considerarsi come provvedimenti amministrativi dotati d'efficacia esecutiva.*

## **Mancata osservanza delle disposizioni impartite ex art. 14, comma 1, D.Lgs., nr. 124/04, relativamente a comportamenti, non vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**

**286) Fonte normativa.** Combinato disposto dall'**art. 14, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004** e dall'**art. 11, comma 1, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, per non aver osservato le disposizioni legittimamente impartite dagli Ispettori del Lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni, in materia di lavoro e legislazione sociale ma non vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nei casi in cui sia loro attribuito, dalle disposizioni di legge, un apprezzamento discrezionale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 11, comma 1, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177,**

**Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 860**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9750**).

**Note.**

**1.** *Le disposizioni ex **art. 14, D.Lgs., nr. 124/04**, vengono impartite dagli Ispettori del Lavoro, qualora la normativa vigente attribuisca loro l'opportunità di adottare un provvedimento ed il contenuto dello stesso, senza, però, regolamentare in modo dettagliato la fattispecie sottesa.*

**2.** *La disposizione presuppone la sussistenza di un potere discrezionale in capo all'Ispettore del Lavoro verbalizzante. Pertanto, può essere considerato come un provvedimento amministrativo dotato di esecutività.*

**3.** *Oggetto della disposizione sono le norme in materia di lavoro e legislazione sociale, prive di specifiche ipotesi sanzionatorie.*

**4.** *Il mancato adempimento ad una disposizione, comporterà, quindi, in capo al responsabile, l'irrogazione della sanzione di cui all'**art. 11, comma 1, D.P.R., nr. 520/55**, in quanto norma avente contenuto generale ed, al contempo, residuale.*

## **Mancata osservanza delle disposizioni impartite ex art. 14, comma 1, D.Lgs., nr. 124/04, relativamente a comportamenti, vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**

**287) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'**art. 14, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004** e dell'**art. 11, commi 1 e 2, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, per non aver osservato le disposizioni legittimamente impartite dagli Ispettori del Lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni, in materia di lavoro e legislazione sociale e vertenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nei casi in cui sia loro attribuito, dalle disposizioni di legge, un apprezzamento discrezionale.

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 11, comma 2, D.P.R., 19-03-1955, nr. 520**, nell'arresto **fino ad un mese** o nell'ammenda fino ad **€. 413**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 103,25**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9750**).

## **Mancata esibizione della documentazione da parte del Consulente del Lavoro**

**288) Fonte normativa.** **Art. 5, comma 4, Legge, 11-01-1979, nr. 12**, per non aver ottemperato il consulente del lavoro, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dalla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, o di altro organo ispettivo, a ciò abilitato dalla legge, d'esibire la documentazione in suo possesso.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, comma 4, Legge, 11-01-1979, nr. 12**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 125** ad **€. 515**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 171,33**.

In caso di recidiva, la sanzione amministrativa penuniaria è stabilita sempre dall'**art. 5, comma 4, Legge, 11-01-1979, nr. 12**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.030**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 343,33**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125**, nel primo caso, mentre, nell'ipotesi recidiva, la sanzione ammonta ad **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Capitolo 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9730**).

**Nota.**

**1.** *Ai sensi della Circ. M.L.P.S., nr. 24/04, è possibile diffidare ed ammettere il datore di lavoro ad un'attività sanante, soltanto in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora, dalle risultanze dell'attività ispettiva, emerga che la violazione amministrativa non si produca istantaneamente e che la consumazione dell'illecito abbia carattere continuativo e/o permanente, con conseguente sanabilità delle inosservanze riscontrate.*

## Settore Agricoltura

### **Omessa, incompleta od infedele Denuncia Aziendale (sanzione da applicare in caso d'inizio attività)**

**289) Fonte normativa. Art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, per omessa, incompleta o infedele presentazione alla competente Sede dell'I.N.P.S., entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, della denuncia aziendale.

**Fonte sanzionatoria** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, comma 5, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9106**).

### **Omessa, incompleta od infedele Denuncia Aziendale (sanzione da applicare in caso d'intervenuta modificazione)**

**290) Fonte normativa. Art. 5, commi 3, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, per omessa, incompleta o infedele comunicazione alla competente Sede dell'I.N.P.S., entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione, della variazione dei dati contenuti nella denuncia aziendale.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, comma 5, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** Non consentita, poiché la somma da intimare sarebbe maggiore da quella comminabile ex **art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo VIII – Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9106**).

### **Comunicazione d'assunzione al Centro per l'Impiego (sanzione da applicare a far data dal 01-01-2007)**

**291) Fonte normativa. Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608**, così come modificato dall'**art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, per aver omissso, il datore di lavoro privato, ivi compreso quello agricolo, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno an-

tecendente l'instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo l'avviamento da graduatorie pubbliche etc.), anche in settori nei quali vige una disciplina speciale del collocamento (cfr., **Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440**).*

**2.** *La comunicazione è prevista anche per il settore agricolo, ove l'**art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06** (che, peraltro, non risulta implicitamente abrogato) prevede la comunicazione telematica inviata direttamente all'I.N.P.S..*

**3.** *Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del **D.P.R., 28-12-2000, nr. 445**.*

**4.** *La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.*

**5.** *La comunicazione deve indicare:*

**a)** *i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio; cfr., **Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440**);*

**b)** *la data di assunzione (che coincide con la data di iscrizione del lavoratore sui libri obbligatori; cfr., **Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440**);*

**c)** *la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato (cfr., **Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440**);*

**d)** *la tipologia contrattuale la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione;*

**e)** *il trattamento economico e normativo applicato (qualora il datore di lavoro non applichi il C.C.N.L. esso è tenuto a comunicare l'importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita; nel caso di lavoro autonomo, dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti; cfr., **Nota esplicativa M.L.P.S., 04-01-2007, nr. 440**).*

**6.** *L'**art. 4-bis, comma 6, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come sostituito dall'**art. 1, comma 1184, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, dispone che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente, inviate al Centro per l'Impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui all'**art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle D.R.L. e delle D.P.L., dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., o di altre forme previdenziali sostitutive od esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – ufficio Territoriale del Governo.*

**7.** *L'**art. 4-bis, comma 6-ter, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'**art. 1, comma 1184, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, dispone che le comunicazioni di cui all'**art. 4-bis, D.Lgs., nr. 181/00**, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai Centri per l'Impiego competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'**art. 4-bis, comma 7, D.Lgs.,***

21-04-2000, nr. 181, disciplina anche le modalità ed i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.

## **Comunicazione d'assunzione d'urgenza al Centro per l'Impiego (sanzione da applicare a far data dal 01-01-2007).**

**292) Fonte normativa. Art. 9 bis, comma 2-bis, Legge, 28-11-1996, nr. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge, 27-12-2006, nr. 296, per aver omesso il datore di lavoro privato, ivi compreso quello agricolo, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, in caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di darne comunicazione, in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Centro per l'Impiego competente, mediante comunicazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La documentazione inviata al Centro per l'Impiego deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.**

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### **Note.**

**1.** Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo l'avviamento da graduatorie pubbliche etc.).

**2.** La comunicazione è prevista anche per il settore agricolo, ove l'art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06 (che, peraltro, non risulta implicitamente abrogato) prevede la comunicazione telematica inviata direttamente all'I.N.P.S..

**3.** Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.

**4.** La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.

**5.** La comunicazione deve indicare:

**a)** i dati anagrafici del lavoratore;

**b)** la data di assunzione;

**c)** la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;

**d)** la tipologia contrattuale la qualifica professionale;

**e)** il trattamento economico e normativo applicato.

**6.** L'urgenza dettata dalle esigenze produttive può esser inquadrata nella casistica dell'ipotesi della forza mag-

*giore, per la quale la comunicazione non può essere effettuata nella giornata antecedente la data dell'instaurazione del rapporto di lavoro.*

## **Comunicazione d'assunzione all'I.N.P.S.**

**293) Fonte normativa. Art. 9 bis, comma 2, Legge, 28-11-1996, nr. 608,** così come modificato dall'**art. 6, comma 2, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297,** e dall'**art. 1, comma 9, Legge, 11-03-2006, nr. 81,** per aver omesso d'inviare alla competente sede I.N.P.S. per territorio, entro cinque giorni dalla data d'assunzione, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore assunto, la sede di lavoro, la data d'assunzione (e la data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276,** nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689,** così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213,** è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124,** il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124,** nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06.**) Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

### **Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, anche relativamente alle seguenti tipologie lavorative: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi in forma coordinata e continuativa e soci lavoratori di cooperative.*

**2.** *Si ricorda che la comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, Legge, nr. 608/96, è prevista anche per il settore agricolo e, quindi, coesiste con quella prevista dal presente art. 1, comma 9, Legge, nr. 81/06, il quale non è stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente.*

**3.** *Le comunicazioni possono essere effettuate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445.*

**4.** *La medesima procedura s'applica ai tirocini di formazione e d'orientamento ed ad ogni altro tipo d'esperienza lavorativa ad essi assimilata.*

**5.** *Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in un giorno festivo, in ore serali (dopo le ore diciotto) o notturne (dopo le ore ventidue), ovvero in caso d'emergenza, la presente comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.*

**6.** *L'applicazione del termine di cinque giorni alla sanzione in questione è l'esito della più che plausibile interpretazione operata dalla Circ., M.L.P.S., nr., 24-11-2003, nr. 37.*

**7.** *Ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge, 11-03-2006, nr. 81, l'I.N.P.S. provvede a trasmettere tale comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nonché alla territorialmente competente sede I.N.A.I.L..*

## **Comunicazione di variazione (sanzione da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**294) Fonte normativa. Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181,** così come introdotto dall'**art. 6, comma 1, D.lgs., 19-12-2002, nr. 297,** e modificato

dall'**art. 1, comma 1183, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, per aver omesso d'inviare il datore di lavoro al competente Centro per l'Impiego, entro cinque giorni dall'evento, una comunicazione relativa alle seguenti variazioni del rapporti di lavoro:

- a)** proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a tempo determinato;
- b)** trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c)** trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- d)** trasformazione da contratto d'apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e)** trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- e-bis)** trasferimento del lavoratore;
- e-ter)** distacco del lavoratore;
- e-quater)** modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- e-quinquies)** trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9610**).

**Note.**

**1.** *Tale obbligo incombe in capo ai datori di lavoro privati, agli Enti Pubblici Economici ed alle Pubbliche Amministrazioni, relativamente alle seguenti tipologie lavorative: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi in forma coordinata e continuativa e soci lavoratori di cooperative.*

**2.** *Tale obbligo sussiste, per i datori di lavoro privati, in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato.*

**3.** *La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, precisa che il ravvedimento operoso ex art. 19, comma 5, D.Lgs., nr. 276/03, potrà operare soltanto dopo l'introduzione del modello unificato di cui al decreto ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00.*

## **Omessa istituzione, mancata od infedele compilazione del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato**

**295) Fonte normativa.** Art. 9 quater, commi 11, 12, e 21, Legge, 28-11-1996, nr. 608, per omessa istituzione, mancata o infedele compilazione del registro d'impresa o del modello semplificato, allorché l'irregolarità non sia collegata o riferita alla data di inizio dei rapporti di lavoro o l'accertamento avvenga oltre i cinque giorni successivi alla loro instaurazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, per effetto del rinvio disposto dall'art. 9 quater, comma 21, Legge, 28-11-1996, nr. 608, è prevista dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come modificato dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9106**).

### **Nota.**

**1.** *La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, ha chiarito che, anche se il registro d'impresa ex art. 9-ter, Legge, nr. 608/96, è stato abrogato dal D.Lgs., nr. 297/02, quest'ultimo, in attesa della futura operatività della comunicazione contestuale ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00, continua ad essere utilizzabile. Ne consegue, pertanto, che, in regime transitorio, per i lavoratori agricoli, la comunicazione d'assunzione va effettuata, entro cinque giorni, mediante documenti tratti dal registro d'impresa.*

## **Omessa tenuta, o mancata esibizione del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato**

**296) Fonte normativa.** Art. 9 quater, commi 11, 12 e 21, Legge, 28-11-1996, nr. 608, per omessa tenuta o mancata esibizione del registro d'impresa o del modello semplificato o della copia autentica, sul luogo di lavoro, allorché l'irregolarità non sia collegata o riferita alla data di inizio dei rapporti di lavoro o l'accertamento avvenga oltre i cinque giorni successivi alla loro instaurazione.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, per effetto del rinvio disposto dall'art. 9 quater, comma 21, Legge, 28-11-1996, nr. 608, è prevista dall'art. 195, D.P.R., 30-06-1965, nr. 1124, così come modificato dall'art. 15, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 125**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzio-

natorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9106**).

**Nota.**

**1.** La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, ha chiarito che, anche se il registro d'impresa ex art. 9-ter, Legge, nr. 608/96, è stato abrogato dal D.Lgs., nr. 297/02, quest'ultimo, in attesa della futura operatività della comunicazione contestuale ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00, continua ad essere utilizzabile. Ne consegue, pertanto, che, in regime transitorio, per i lavoratori agricoli, la comunicazione d'assunzione va effettuata, entro cinque giorni, mediante documenti tratti dal registro d'impresa.

## **Compilazione infedele del Registro d'Impresa o del Modello Semplificato**

**297) Fonte normativa. Art. 9 quater, comma 18, Legge, 28-11-1996, nr. 608**, per compilato in maniera infedele il registro d'impresa, o il modello semplificato, o la copia autentica.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 9 quater, comma 18, Legge, 28-11-1996, nr. 608, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, per ciascun lavoratore interessato che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**, per ciascun lavoratore interessato.

**Diffida.** Non consentita. In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 258**, per ciascun lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X – Capitolo 3518 – art. 19 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 907T – Codice Violazione 9106**).

**Nota.**

**1.** La Circ., M.L.P.S., 24-11-2003, nr. 37, ha chiarito che, anche se il registro d'impresa ex art. 9-ter, Legge, nr. 608/96, è stato abrogato dal D.Lgs., nr. 297/02, quest'ultimo, in attesa della futura operatività della comunicazione contestuale ex art. 4-bis, comma 7, D.Lgs., nr. 181/00, continua ad essere utilizzabile. Ne consegue, pertanto, che, in regime transitorio, per i lavoratori agricoli, la comunicazione d'assunzione va effettuata, entro cinque giorni, mediante documenti tratti dal registro d'impresa.

## **Omessa, incompleta od infedele della Dichiarazione di Manodopera Occupata**

**298) Fonte normativa. Art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, per omessa, incompleta o infedele presentazione alla competente sede dell'I.N.P.S., entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, della dichiarazione della manodopera occupata.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 9 quater, comma 19, Legge, 28-11-1996, nr. 608, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 60** ad **€. 385**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modifi-

cato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr.213, è pari ad **€. 120**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 60**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario – Capo XXVII – Cap. 3666 – Art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9314**).

## **Comunicazione di cessazione (sanzione da applicare dopo l'introduzione del Modello Unificato)**

**299) Fonte normativa.** Art. 21, comma 1, Legge, 29-04-1949, nr. 264, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297, e dall'art. 1, comma 9, Legge, 11-03-2006, nr. 81, per aver omesso d'inviare telematicamente alla competente sede I.N.P.S. per territorio, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, in caso di rapporto cessato, dalla data diversa, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 5, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, i datori di lavoro, comprese le Pubbliche Amministrazioni, sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà, ammontante ad **€. 50**, qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data d'inizio dell'omissione.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9314**).

### **Nota.**

**1.** *Ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge, 11-03-2006, nr. 81, l'I.N.P.S. provvede a trasmettere tale comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nonché alla territorialmente competente sede I.N.A.I.L.*

## **Comunicazione di cessazione (sanzione da applicare dal 24-10-2003 all'introduzione del Modello Unificato)**

**300) Fonte normativa.** Art. 21, comma 1, Legge, 29-04-1949, nr. 264, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297, per aver omesso

d'inviare alla competente sede I.N.P.S. per territorio, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, in caso di rapporto cessato, dalla data diversa, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto dell'assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 3, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 100** ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 166,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 100**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9314**).

**Nota.**

**1.** *Ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge, 11-03-2006, nr. 81, l'I.N.P.S. provvede a trasmettere tale comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nonché alla territorialmente competente sede I.N.A.I.L..*

## **Dichiarazione d'assunzione (sanzione da applicare a far data dal 24-10-2003)**

**301) Fonte normativa. Art. 4 bis, comma 2, D.Lgs., 21-04-2000, nr. 181**, così come introdotto dall'**art. 6, comma 1, D.Lgs., 19-12-2002, nr. 297**, per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione effettuata sul registro d'impresa in uso, nonché la comunicazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal **D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152**, in attuazione della **Direttiva Comunitaria, 91/533/CEE**.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 19, comma 2, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**, nell'importo da **€. 250** ad **€. 1.500**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, è pari ad **€. 500**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 250**, per ogni lavoratore interessato (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9614**).

**Nota.**

**1.** *Nel caso in cui non si applica il Contratto Collettivo, la dichiarazione sottoscritta in questione, per essere regolare, deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro.*

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di lavoro sul territorio nazionale)**

**302) Fonte normativa.** Art. 1, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver fornito e/o per aver fornito in maniera incompleta o inesatta al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, ovvero al momento della cessazione del rapporto di durata inferiore, a mezzo del contratto scritto, lettera, o nella dichiarazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs., nr. 181/2000, le informazioni indicate nell'art. 1, comma 1, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T - Codice Violazione 9614**).

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di lavoro all'estero)**

**303) Fonte normativa.** Art. 2, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver fornito e/o per aver fornito in maniera incompleta o inesatta al lavoratore inviato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'assunzione, le informazioni indicate agli artt. 1 e 2, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T - Codice Violazione 9614**).

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso di modificazione degli elementi del contratto)**

**304) Fonte normativa.** Art. 3, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver co-

municato e/o per aver comunicato con dati inesatti o incompleti al lavoratore, entro un mese dall'adozione, la modificazione degli elementi del contratto di lavoro indicati negli artt. 1 e 2, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 4, comma 2, seconda parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 255** ad **€. 1.290**, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 430**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 255**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9614**).

## **Obbligo d'informazione (sanzione da applicare in caso d'inottemperanza all'intimazione della D.P.L.)**

**305) Fonte Normativa.** Art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, per non aver ottemperato, entro il termine di quindici giorni, all'intimazione della Direzione Provinciale del Lavoro di fornire al lavoratore le informazioni previste dagli artt. 1, 2 e 3, D.Lgs., nr. 152/97.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria, per effetto del rinvio disposto dal medesimo art. 4, comma 2, prima parte, D.Lgs., 26-05-1997, nr. 152, è stabilita dall'art. 9 bis, comma 3, Legge, 28-11-1996, nr.608, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 1.290** ad **€. 7.745**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213, è pari ad **€. 2.580**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 1.290**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9614**).

## **Omessa comunicazione di cessazione**

**306) Fonte normativa.** Art. 14, comma 1, D.L., 03-02-1970, nr. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge, 11-03-1970, nr. 83, e successive modifiche e integrazioni, per aver omesso di comunicare al competente Centro Provinciale per l'Impiego, entro il termine prescritto di quattro giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, i nominativi dei lavoratori interessati.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 20, comma 3, D.L., 03-02-1970, nr. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge, 11-03-1970, nr. 83 così come modificato dall'art. 27, Legge, 28-02-1987, nr. 56, e quintu-

plicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 255** ad **€. 770**, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr.213**, è pari ad **€. 256,66**, per ogni lavoratore interessato.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 255**, per ogni lavoratore interessato. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare al Capo X - Cap. 2376 – dell'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi – Entrate eventuali del Ministero del Tesoro (**Codice Tributo 899T – Codice Violazione 9314**).

## Prospetto di paga

**307) Fonte normativa. Art. 4, D.Lgs., 11-08-1993, nr. 375**, per non aver consegnato all'atto della corresponsione della retribuzione, al lavoratore dipendente, il prospetto di paga di cui all'**art.1, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, ovvero il quinto foglio della sezione matricola e paga del registro d'impresa o del modello semplificato di cui all'**art. 9 quater, comma 9, Legge, 26-11-1996, nr. 608**, o per aver eseguito sullo stesso documento registrazioni incomplete o infedeli.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 5, Legge, 05-01-1953, nr. 4**, così come sostituito dall'**art. 10, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 125** ad **€. 770**, per ciascun lavoratore. L'importo ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr. 213**, è pari ad **€. 250**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 125** (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741T – Codice Violazione 9625**).

## Contratti collettivi estesi *erga omnes*

### Inosservanza agli obblighi normativi dei contratti collettivi estesi *erga omnes*

**308) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 1, Legge, 14-07-1959, nr. 741, e dell'art. 8, Legge, 14-07-1959, nr. 741, per non aver, il datore di lavoro, adempiuto agli obblighi normativi derivanti dalle norme di cui all'art. 1, Legge, 14-07-1959, nr. 741, relativamente ai contratti collettivi, anche intercategoriaли, stipulati anteriormente alla data del 03-10-1959 e resi obbligatori con efficacia *erga omnes*.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 8, Legge, 14-07-1959, nr. 741, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 125 ad € 770, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da € 770 ad € 5.160, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad € 250, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad € 1.540, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** A seguito dell'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, rispettivamente nella misura di € 125, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Cir. M.L.P.S., nr. 9/06), e di € 770, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Cir. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9740**).

### Inosservanza agli obblighi economici dei contratti collettivi estesi *erga omnes*

**309) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 1, Legge, 14-07-1959, nr. 741, e dell'art. 8, Legge, 14-07-1959, nr. 741, per non aver, il datore di lavoro, adempiuto agli obblighi economici derivanti dalle norme di cui all'art. 1, Legge, 14-07-1959, nr. 741, relativamente ai contratti collettivi, anche intercategoriaли, stipulati anteriormente alla data del 03-10-1959 e resi obbligatori con efficacia *erga omnes*.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 8, Legge, 14-07-1959, nr. 741, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da € 125 ad € 770, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da € 770 ad € 5.160, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad € 250, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad € 1.540, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In presenza di condotte sanabili ex Circ., M.L.P.S., nr. 24/04, a seguito d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi

dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, rispettivamente nella misura di **€ 125**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Cir. M.L.P.S., nr. 9/06), e di **€ 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Cir. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9741**).

## Contratti collettivi di diritto privato

### Inosservanza degli obblighi normativi contenuti nei contratti collettivi e disciplinanti i rapporti di lavoro

**310) Fonte normativa.** Art. 509, comma 1, cod. pen., per non aver, il datore di lavoro od il lavoratore, adempiuto agli obblighi normativi derivanti da un contratto collettivo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 509, cod. pen., così come modificato dall'art. 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, tale importo, ridotto sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 860**.

**Diffida.** In presenza di condotte sanabili ex Circ., M.L.P.S., nr. 9/06, a seguito d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9740**).

### Inosservanza degli obblighi economici contenuti nei contratti collettivi e disciplinanti i rapporti di lavoro

**311) Fonte normativa.** Art. 509, comma 1, cod. pen., per non aver, il datore di lavoro od il lavoratore, adempiuto agli obblighi economici derivanti da un contratto collettivo.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 509, cod. pen., così come modificato dall'art. 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, tale importo, ridotto sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, è pari ad **€. 860**.

**Diffida.** In presenza di condotte sanabili ex Circ., M.L.P.S., nr. 9/06, a seguito d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 515**. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9741**).

## Lavoro irregolare

### **Inosservanza delle norme relative alla regolare assunzione di lavoratori dipendenti (sanzione da applicare fino all'11-08-2006)**

**312) Fonte normativa. Art. 3, comma 3, Legge, 23-04-2002, nr. 73**, legge di conversione del **D.L., 22-02-2002, nr. 12**, per aver, il datore di lavoro, impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie.

**Fonte sanzionatoria.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 3, comma 3, Legge, 23-04-2002, nr. 73**, legge di conversione del **D.L., 22-02-2002, nr. 12**, nella misura **dal 200% al 400% dell'importo**, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

**Diffida.** Non consentita, in quanto si applica la procedura degli "avvisi di accertamento" tributari.

**Versamento.** Mediante Mod. F23 intestato all'Agenzia delle Entrate. **(Codice Violazione 9990).**

#### **Note.**

**1.** *L'art. 3, comma 4, Legge, nr. 73/02, dispone che alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e di lavoro.*

**2.** *Ai sensi dell'art. 3, comma 5, Legge, nr. 73/02, la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa spetta all'Agenzia delle Entrate.*

**3.** *Nel caso in cui, nel corso dell'ispezione si conclude con successo una conciliazione monocratica ex art. 11, comma 6, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, gli effetti preclusivi di quest'ultima al proseguo dell'ispezione, impediscono, o quanto meno, rendono molto difficoltoso, l'accertamento dell'illecito e, di conseguenza, l'irrogazione della sanzione ex art. 3, comma 3, Legge, nr. 73/02.*

**4.** *La Corte Cost., 12-04-2005, nr. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, Legge, 23-04-2002, nr. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata contestata la violazione.*

### **Inosservanza delle norme relative alla regolare assunzione di lavoratori dipendenti (sanzione da applicare a far data dal 12-08-2006)**

**313) Fonte normativa. Art. 3, comma 3, Legge, 23-04-2002, nr. 73**, legge di conversione del **D.L., 22-02-2002, nr. 12**, così come modificato dall'**art. 36-bis, comma 7, lett. a), Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del **D.L., 04-07-2006, nr. 223**, per aver, il datore di lavoro, impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 3, comma 3, Legge, 23-04-2002, nr. 73**, legge di conversione del **D.L., 22-02-2002, nr. 12**, così come modificato dall'**art. 36-bis, comma 7, lett. a), Legge, 04-08-2006, nr. 248**, legge di conversione del **D.L., 04-07-2006, nr. 223**, nell'importo da **€ 1.500** ad **€ 12.000**, per ciascun lavoratore interessato, maggiorato di **€ 150** per ciascuna

giornata di lavoro effettivo. Tale somma è ridotta, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, nell'importo di **€. 3.000**, per ciascun lavoratore interessato, maggiorato di **€. 150** per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

**Diffida.** Non consentita, in virtù dell'espresso disposto dell'art. 3, comma 5, Legge, 23-04-2002, nr. 73, legge di conversione del D.L., 22-02-2002, nr. 12, così come modificato dall'art. 36-bis, comma 7, lett. b), Legge, 04-08-2006, nr. 248

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9991**).

**Note.**

**1.** *La sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all'utilizzo di manodopera irregolare (cfr. in tal senso, Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, e Circ. I.N.P.S., nr. 111/06).*

**2.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, specifica che tale sanzione trova applicazione in caso d'impiego di qualunque tipologia di lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. In altri termini, il personale in questione deve essere totalmente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale.*

*La Circ. I.N.P.S., nr. 111/06, ha ulteriormente specificato che sono da considerarsi "in nero" tutti i lavoratori che:*

- non sono registrati nei libri di paga e matricola;
- è anche sconosciuto come lavoratore dell'impresa ai competenti Servizi per l'Impiego a seguito di omessa comunicazione di denuncia d'assunzione.

*La Circ. I.N.P.S., nr. 111/06, ha anche ritenuto che, in virtù di tale principio, è, altresì, da considerare "in nero" anche il lavoratore autonomo che presta attività lavorativa in un cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio ed ai relativi albi di categoria e, quindi, sconosciuto agli Enti Previdenziali.*

**3.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, evidenzia che la violazione deve essere contestata, ai sensi dell'art. 14, Legge, nr. 689/81, esclusivamente dalla D.P.L. competente, mentre gli organi preposti ai controlli in materia fiscale e contributiva devono limitarsi soltanto all'attività di constatazione.*

**4.** *La Circ. M.L.P.S., nr. 29/06, chiarisce che in sede di comminazione della sanzione, l'importo in misura fissa di **€. 150** per ciascuna giornata di lavoro effettivo costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale e, pertanto, non trova applicazione l'art. 16, Legge, nr. 689/81.*

**5.** *La Circ. I.N.P.S., nr. 111/06, ha specificato che, a far data dal 12-08-2006, sono da considerarsi oltre ai lavoratori subordinati, i lavoratori anche parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli Istituti Previdenziali (conforme, in forme più generiche, anche la Circ. M.L.P.S., nr. 29/06).*

*Tali lavoratori parasubordinati, però, se iscritti al libro matricola non possono considerarsi "in nero" (cfr., in tal senso, Circ. M.L.P.S., nr. 29/06).*

**6.** *La Circ. I.N.P.S., nr. 111/06, ha chiarito che, in virtù del fatto che la sanzione civile nell'importo minimo di **€ 3.000** è riferita all'omesso versamento dei tributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell'accertamento e non prima della scadenza del predetto termine.*

*Inoltre, ciascun Ente Previdenziale, titolare dei contributi dovuti, è competente a ricevere la sanzione civile, in considerazione del fatto che i termini di scadenza per il versamento dei contributi previsti dall'art. 116, comma 8, Legge, nr. 388/00 sono messi in relazione al termine previsto per ciascuno dei predetti Enti.*

## Conservazione del posto di lavoro in caso di servizio di leva e di richiamo alle armi

### Mancata conservazione del posto di lavoro in caso di servizio di leva

**314) Fonte normativa.** Art. 3, D.Lgt. C.P.S., 13-09-1946, nr. 303, ratificato con Legge, 05-01-1953, nr. 35, per non aver, il datore di lavoro, conservato il posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 5, D.Lgs. C.P.S., 13-09-1946, nr. 303, ratificato con Legge, 05-01-1953, nr. 35, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad **€. 860**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad **€. 1.540**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, rispettivamente nella misura di **€. 515**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e di **€. 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9770**).

#### **Nota.**

**1.** *Per l'operatività di tale norma, è necessario, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. C.P.S., nr. 303/46, che il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa del congedo, si sia posto a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro deve intendersi come risolto.*

### Mancato computo del servizio militare nell'anzianità di servizio

**315) Fonte normativa.** Combinato disposto dell'art. 1, comma 2, Legge, 03-05-1955 nr. 370 e dell' art. 4, Legge, 03-05-1955 nr. 370, per non aver, il datore di lavoro, computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianità di servizio.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 03-05-1955 nr. 370, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad **€. 860**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad **€. 1.540**, se la viola-

zione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, rispettivamente nella misura di **€. 515**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**), e di **€. 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9771**).

## **Mancata conservazione del posto di lavoro in caso di richiamo alle armi**

**316) Fonte normativa.** **Art. 3, Legge, 03-05-1955 nr. 370**, per non aver, il datore di lavoro, conservato il posto di lavoro, in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza, agli operai permanenti e temporanei, nonché agli incaricati stabili e provvisori dipendenti dello Stato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 6, Legge, 03-05-1955 nr. 370**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, ad **€. 860**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad **€. 1.540**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, rispettivamente nella misura di **€. 515**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**), e di **€. 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9771**).

## **Mancata corresponsione della retribuzione o di altre indennità in caso di richiamo alle armi**

**317) Fonte normativa.** **Art. 4, Legge, 03-05-1955 nr. 370**, per non aver, il datore di lavoro, conservato il posto di lavoro, in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza, agli operai permanenti e temporanei, nonché agli incaricati stabili e provvisori dipendenti dello Stato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 6, Legge, 03-05-1955 nr. 370**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'**art. 16, Leg-**

ge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad **€. 860**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad **€. 1.540**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, rispettivamente nella misura di **€. 515**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06), e di **€. 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9771**).

## Licenziamento del lavoratore rientrato dal richiamo alle armi

**318) Fonte normativa.** Art. 5, comma 2, Legge, 03-05-1955 nr. 370, per aver, il datore di lavoro, licenziato il lavoratore rientrato sul posto di lavoro dopo il richiamo alle armi, nei tre mesi immediatamente successivi alla ripresa dell'occupazione, al di fuori del caso di cui all'art. 2119 cod. civ.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 6, Legge, 03-05-1955 nr. 370, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296, nell'importo da **€. 515** ad **€. 2.580**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, e nell'importo da **€. 770** ad **€. 5.160**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*. Tali importi possono essere ridotti rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, ad **€. 860**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori*, ed ad **€. 1.540**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori*.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, rispettivamente nella misura di **€. 515**, se la violazione di riferisce *a meno di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06), e di **€. 770**, se la violazione di riferisce *a più di cinque lavoratori* (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9771**).

## Lavoratori nello spettacolo

### Omessa comunicazione delle persone occupate

**319) Fonte normativa. Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, per non aver, il datore di lavoro, denunciato all'E.N.P.A.L.S., le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di **cinque giorni** dalla conclusione dei contratti, l'inizio e/o il termine del rapporto di lavoro instaurato.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 9, comma 4, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 50** ad **€. 255**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. Tale importo può essere ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, nell'importo di **€. 85**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. Ai sensi dell'**art. 9, comma 5, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, l'importo complessivo della sanzione non superare la l'importo di **€. 515**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 50**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### Omessa comunicazione delle variazioni dei dati comunicati

**320) Fonte normativa. Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, per non aver, il datore di lavoro, denunciato all'E.N.P.A.L.S., non oltre il termine di **cinque giorni** dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'**art. 9, comma 4, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, e quintuplicata dall'**art. 1, comma 1177, Legge, 27-12-2006, nr. 296**, nell'importo da **€. 50** ad **€. 255**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. Tale importo può essere ridotto, ai sensi dell'**art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689**, così come modificato dall'**art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213**, nell'importo di **€. 85**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. Ai sensi dell'**art. 9, comma 5, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, l'importo complessivo della sanzione non superare la l'importo di **€. 515**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'**art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'**art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124**, nella misura di **€. 50**, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente (cfr., **Circ. M.L.P.S., nr. 9/06**). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4

del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

## **Registrazioni inesatte od incomplete sul libretto personale**

**321) Fonte normativa. Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, per aver, il datore di lavoro, effettuato registrazioni inesatte od incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

**Fonte sanzionatoria.** La penalità è prevista dall'**art. 11, comma 5, D.Lgt. C.P.S., 16-07-1947, nr. 708**, nell'ammenda non superiore ad **€. 1.032**.

**Prescrizione.** Il combinato disposto dell'**art. 15, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124** e dell'**art. 21, comma 2, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, prevede che il trasgressore, qualora ottemperi alla prescrizione ex **art. 20, comma 1, D.Lgs., 19-12-1994, nr. 758**, nelle forme e nei termini previsti, è ammesso al pagamento della somma di **€. 258**.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo VIII - Cap. 2301 (**Codice Tributo 741 T – Codice Violazione 9990**).

## Lavoratori marittimi

### Omessa istituzione e conservazione a bordo del registro dell'orario

**322) Fonte normativa.** Art. 4, comma 1, D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, per non aver, l'armatore della nave, istituito e tenuto a bordo di tutte le unità navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro, o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, nell'importo da **€. 500** ad **€. 3.000**. Tale importo può essere ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, nell'importo di **€. 1.000**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 500** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### Omessa vidimazione del registro dell'orario

**323) Fonte normativa.** Art. 4, comma 3, D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, per non aver, l'armatore della nave, fatto vistare e vidimare all'Autorità marittima competente il registro dell'orario.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, nell'importo da **€. 500** ad **€. 3.000**. Tale importo può essere ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, nell'importo di **€. 1.000**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 500** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).

### Omessa consegna di una copia del registro dell'orario ai lavoratori marittimi

**324) Fonte normativa.** Art. 4, comma 5, D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, per non aver, l'armatore della nave, consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi.

**Fonte sanzionatoria.** La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs., 27-05-2005, nr. 108, nell'importo da **€. 500** ad **€.**

**3.000.** Tale importo può essere ridotto, ai sensi dell'art. 16, Legge, 24-11-1981, nr. 689, così come modificato dall'art. 52, D.Lgs., 24-06-1998, nr., 213, nell'importo di **€. 1.000**.

**Diffida.** In caso d'ottemperanza alla diffida di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, ai sensi dall'art. 13, comma 2, D.Lgs., 23-04-2004, nr. 124, nella misura di **€. 500** (cfr., Circ. M.L.P.S., nr. 9/06). Il pagamento di tale sanzione amministrativa estingue il procedimento sanzionatorio.

**Versamento.** Tali importi sono da destinare all'Erario - Capo XXVII - Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (**Codice Tributo 791T – Codice Violazione 9990**).